

474.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Missioni</b> . . . . .	29615	MATTALIA . . . . . 29620, 29621, 29646 29657, 29658, 29663, 29664
<b>Disegni di legge:</b>		MENICACCI . . . . . 29616, 29619, 29623, 29632, 29640 29657, 29658, 29659, 29663, 29664
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	29662	MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . . 29619, 29621, 29623, 29656
( <i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i> ) . . . . .	29661	MORO DINO . . . . . 29622, 29648, 29657, 29658, 29659
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):		NICOSIA . . . . . 29619
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) . . . . .	29615	RAICICH . . . . . 29619, 29622, 29650
		SANNA . . . . . 29663, 29664
		TEDESCHI . . . . . 29622, 29651, 29659
PRESIDENTE . . . . .	29615	<b>Proposte di legge:</b>
ALMIRANTE . . . . .	29664	( <i>Annunzio</i> ) . . . . . 29615
BADALONI MARIA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . . 29619, 29621, 29623, 29653		( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . . 29662
BIASINI . . . . . 29623, 29653		( <i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i> ) . . . . . 29661
CANESTRI . . . . . 29618, 29619 29620, 29621, 29622, 29636, 29650 29656, 29658, 29662, 29663, 29664		<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . . 29664
GIOMO . . . . . 29617, 29619, 29622 29634, 29644, 29649, 29656, 29657 29658, 29659, 29662, 29663, 29664		<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Annunzio di trasmissione di atti</i> ) . . . . . 29615
GRANATA . . . . . 29628, 29656, 29657, 29658 29659, 29662, 29663, 29664		<b>Votazione per schede per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza</b> . . . . . 29615, 29624
		<b>Votazione segreta</b> . . . . . 29669
		<b>Ordine del giorno delle prossime sedute</b> . . . . . 29664

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, comunico che i deputati Alessi, Cantalupo, Girardin, Pintus, Salizzoni e Scarascia Mugnozza sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (3490).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di trasmissione di atti  
alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Nel mese di giugno 1971 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

**Votazione per schede per l'elezione di tre  
commissari per la vigilanza sulla Cassa  
depositi e prestiti e sugli istituti di pre-  
videnza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

A norma dell'articolo 56 del Regolamento, ciascun deputato non potrà votare per più di due nominativi.

Estraggo a sorte i nomi dei dodici componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Alboni, Fracanzani, Achilli, Demarchi, Caroli, Pietrobono, Lepre, Bignardi, Pellegrino, Compagna, Tantalo e Pochetti.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito la Commissione di scrutinio a procedere, nella apposita sala, allo spoglio delle schede.

**Seguito della discussione del disegno di  
legge: Delega al Governo per l'emanazione  
di norme sullo stato giuridico del  
personale direttivo, ispettivo e docente  
della scuola materna, elementare, secondaria  
ed artistica, nonché su aspetti pecu-  
liari dello stato giuridico del personale  
non insegnante (2728).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante.

Come la Camera ricorda, nella precedente seduta è stata conclusa la discussione dell'articolo 1 nel suo complesso e nel corso di tale discussione il deputato Raicich ha anche svolto i suoi emendamenti 1. 4 e 1. 5.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo alinea, sostituire le parole:* entro un anno, *con le parole:* entro sei mesi.

1. 7           Nicosia, Menicacci, Almirante. De Marzio.

*Prima della lettera a), inserire la seguente:*

a) per l'attribuzione di poteri normativi al Consiglio nazionale scolastico, eletto ogni cinque anni dai genitori degli alunni frequentanti le scuole statali o parificate e dagli insegnanti in servizio da almeno un triennio nelle scuole statali elementari e secondarie di primo e di secondo grado di ogni ordine. Esso

sarà composto di sei sezioni, tutte di egual numero di membri: una di rappresentanti di genitori, una di insegnanti e direttori di ruolo di scuole elementari, una di professori di ruolo di scuola secondaria di primo grado, una di professori di ruolo di scuole e di istituti secondari di secondo grado di ogni ordine, una di presidi di scuole e di istituto di secondo grado, una di nomina del Capo dello Stato tra le personalità culturali più notevoli della nazione.

Dovrà essere prevista l'elezione di professori di tutte le materie insegnate.

La presidenza di tale Consiglio nazionale scolastico è assunta dal Capo dello Stato, che la fa reggere dal Ministro della pubblica istruzione, coadiuvato dai sottosegretari di Stato.

Il Capo dello Stato può inviare indirizzi e raccomandazioni al Consiglio nazionale scolastico.

Ogni sezione del Consiglio nazionale scolastico eleggerà nel suo seno il presidente di sezione e il suo ufficio.

Ogni consigliere nazionale prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni dovrà prestare giuramento.

Il regolamento disciplinerà l'attività del Consiglio nazionale scolastico.

Il Capo dello Stato può sciogliere una o più sezioni nei casi di necessità, dopo avere sentito i presidenti delle sezioni e il Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione potrà impugnare presso il Consiglio di Stato o presso la Corte costituzionale, secondo il caso, le norme emanate dal Consiglio nazionale scolastico e assume le funzioni di questo nel periodo in cui esso è vacante per scioglimento.

Il Consiglio nazionale scolastico ha il dovere di:

1) coordinare e armonizzare, nell'osservanza della lettera e dello spirito della Costituzione, e degli accordi culturali del Governo dello Stato con i paesi esteri, le mete educative richieste dalle varie sezioni di cui si compone il Consiglio nazionale scolastico;

2) di promuovere la formazione della coscienza nazionale della gioventù nell'interesse dello Stato e di indirizzare l'animo dei giovani ai valori universali dell'arte, della scienza e della tecnica al servizio dell'uomo e del cittadino;

3) di passare al vaglio critico autori, pensatori, dottrine, correnti e orientamenti culturali e libri vari che possano interessare l'insegnamento delle scuole di primo grado

e secondarie e di suggerirne la didattica al collegio dei professori di classe;

4) di promuovere la libertà concettuale e didattica del collegio dei professori di classe, della stessa materia o di materie affini e di interclasse;

5) di riformare gli organi scolastici esistenti, salva restando la competenza degli insegnanti e ammettendo degli organi consultivi locali formati da psicologi, medici, genitori degli alunni, frequentanti la scuola e l'istituto;

6) di amministrare determinate somme stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

7) di aprire scuole e istituti di primo e di secondo grado secondo le leggi approvate dal Parlamento o, nel silenzio di questo, di ispirarsi ai bisogni della nazione;

8) di organizzare le scuole statali attraverso il Ministero della pubblica istruzione, i provveditorati agli studi, i presidi e il corpo insegnante;

9) di elaborare i programmi d'insegnamento in relazione ai programmi di esami stabiliti dal Parlamento;

10) di rispettare l'obbligo dell'insegnamento della dottrina cattolica ex articolo 36 del Concordato tra Stato e Chiesa, specificando i casi di esonero per gli alunni di fede religiosa diversa dalla cattolica apostolica romana;

11) di statuire sulle istituzioni giovanili a carattere educativo e sulle attività parascolastiche a carattere facoltativo o sussidiario delle ore di lezioni obbligatorie;

12) di dare al Ministro della pubblica istruzione il parere conforme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo.

**1. 8. Menicacci, Almirante, Nicosia, De Marzio.**

**MENICACCI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MENICACCI.** Il nostro primo emendamento all'articolo 1, l'1. 7, è estremamente semplice. L'emanazione dei decreti delegati dovrebbe, secondo noi, avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega anziché entro il termine doppio previsto in dodici mesi.

Tale termine, in sede di trattative, ebbe - lo ricordino i colleghi e gli onorevoli commissari - unanimità di consensi. Anche molte

delle proposte, d'altronde, che andremo ad illustrare, non sono innovative rispetto alle precedenti prese di posizione: esse non sono altro che il risultato dei lavori della Commissione che a suo tempo fu insediata dal ministro Ferrari-Agradi e che risultano inequivocabilmente dai verbali delle riunioni che abbiamo avuto la possibilità di conoscere. Il fatto che un tale primo impegno unanime sia stato disatteso proprio all'inizio dell'articolo 1 crea già una riserva su tutta la portata del provvedimento che nel suo complesso, infatti, è risultato una cosa radicalmente diversa — e lo dimostreremo poi punto per punto — rispetto agli accordi inizialmente raggiunti con il concorso, tra l'altro, delle organizzazioni sindacali della scuola.

Il centro-sinistra non perde occasioni per vantare la sua organicità, la proficuità della sua azione e la sua stabilità. Il Governo che ne è espressione ci dia dunque la prova di sapere operare con la sollecitudine necessaria per dare finalmente, dopo tante attese e tante promesse, una sistemazione organica allo statuto del personale insegnante, il che, si noti bene, non significa neppure sistemare tutto il delicato settore della scuola italiana. Il suo stato di salute, di cui però noi dubitiamo assai, soprattutto dopo le ultime, recenti dichiarazioni di parte socialista, questo Governo lo può dimostrare recependo il nostro emendamento, che lo impegna ad una sollecitudine che in passato gli ha fatto difetto.

La onorevole Badaloni, nel suo discorso di ieri, ha accusato le destre e le sinistre di muovere critiche contraddittorie. Su una cosa però non può replicare con serio convincimento: sono passati ben 17 anni da quel 1958 che ella, onorevole Badaloni, ieri sera ha ricordato, anno nel quale sovvenne l'impegno per uno stato giuridico del corpo docente. È d'uopo, d'altronde, manifestare un rigore e una tempestività, dopo sì lunga attesa, degni dell'importanza della delega che il Parlamento conferirà al Governo.

Ella, signor Presidente, mi chiama anche ad illustrare l'emendamento 1. 8. Lo stato giuridico deve necessariamente toccare la libertà dell'insegnamento la quale, come tutti sappiamo, è armonizzazione dei diritti-doveri delle due società titolari, in base alla Costituzione del diritto di educare i giovani: i professori, ai sensi dell'articolo 33, e i genitori, ai sensi dell'articolo 30 della Carta costituzionale; ma il medesimo stato giuridico non può non prevedere l'armonizzazione dei diritti-doveri anche in senso verticale, vale a dire in connessione con il Consiglio nazionale

scolastico, del quale pertanto, poiché costituisce una innovazione voluta dalla Commissione rispetto al testo originario presentato dal Governo, bisogna tracciare una netta fisionomia, colmando la lacuna del testo formulato dalla Commissione pubblica istruzione.

Non si può parlare, a nostro parere, di autonomia quando non sono elencate le competenze degli organi direttivi e non sono specificati in maniera precisa i rapporti di essi con gli organi inferiori, fruitori parimenti di libertà di insegnamento. Di qui la necessità dell'emendamento aggiuntivo proposto, che ovviamente, a nostro parere, va inserito nell'articolo 1, giacché quello della istituzione del consiglio nazionale è un tema pregiudiziale a tutta la restante articolazione della legge. Soltanto quando si definiscano gli organi direttivi si può vedere quali limiti occorra fissare alle loro competenze e a quelle degli organi dipendenti. Perciò, l'articolo sul consiglio nazionale scolastico deve prevedere le norme riguardanti anche lo stato giuridico. Non può avvenire diversamente, come invece si è fatto. Lo stato giuridico è un aspetto dell'autonomia funzionale della scuola, e questa è una filiazione della libertà organizzativa della scuola, tutelata, appunto, dal consiglio nazionale scolastico. Ma, se non si sa come questo sarà strutturato, neanche si potrà parlare di precisi limiti della libertà di insegnamento garantiti con lo strumento dello stato giuridico.

Per queste ragioni raccomandiamo l'accoglimento dei suddetti emendamenti alla sensibilità e all'intelligenza di questa Assemblea.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo alinea, sostituire le parole: entro un anno, con le parole: entro sei mesi.*

1. 1. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al primo alinea, sopprimere le parole: recanti la stessa data.*

1. 2. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerli.

**GIOMO.** Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1, noi abbiamo riproposto il termine di sei mesi per l'entrata in vigore delle norme delegate proprio per il gravissimo ritardo con cui l'esecutivo ha presentato il provvedimento, e anche per le sue implicazioni economi-

che. Non si possono far attendere gli insegnanti ancora per un intero anno. Questo provvedimento, dopo essere stato approvato da questo ramo del Parlamento, dovrà passare al Senato che, probabilmente, potrà anche modificarlo. Verificandosi tale eventualità gli insegnanti non saranno in condizioni di ottenere presto quei vantaggi, anche di carattere economico, che il progetto di legge prevede. Dal momento che da molti e molti anni i professori attendono la promulgazione delle leggi sullo stato giuridico, noi chiediamo che i provvedimenti delegati siano promulgati entro sei mesi.

Circa l'emendamento 1. 2, ricordo che il primo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione così dispone: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria ». Noi chiediamo che l'espressione « recanti la stessa data » sia soppressa per un motivo molto semplice.

Non si comprende la ragione per cui i decreti debbano essere contemporanei. In teoria, secondo un criterio di organicità detto principio potrebbe anche essere accolto, il principio cioè della contemporaneità dei vari decreti, però si potrebbe anche incorrere nel grave inconveniente che se non si riesce a definire uno solo dei decreti delegati, sarebbe ritardata l'emanazione di tutti gli altri. Vedremmo così la maggioranza degli insegnanti posta in una condizione di inferiorità a causa del ritardo nell'emanazione anche di un solo decreto. Se si volesse essere maliziosi da parte nostra, potremmo dire che si potrebbe pensare che tale assetto della materia voglia trascinare forse a chi sa quali pericoli senza venire incontro alle giuste esigenze del corpo insegnante.

Per contro, la diversificazione della data di emanazione dei decreti delegati permetterebbe di emanarli via via che essi vengono preparati dall'esecutivo.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Alla lettera a), sostituire le parole: personale docente, direttivo e ispettivo, con le parole: personale docente e non docente.*

1. 3. **Canestri, Sanna.**

L'onorevole Canestri ha facoltà di svolgerlo.

**CANESTRI.** Questo emendamento si propone di indicare fin dall'inizio del testo del disegno di legge due temi che noi abbiamo sostenuto durante la discussione sulle linee generali e che continuiamo a sostenere perché li riteniamo caratterizzanti e pregiudiziali.

Il primo tema riguarda il carattere unitario che secondo noi deve avere lo stato giuridico dei lavoratori della scuola. Noi pensiamo che sia importante affermare preliminarmente questo criterio, questa scelta, proprio perché se l'esigenza di una profonda riqualificazione del personale insegnante è implicata dal discorso di un nuovo stato giuridico, a maggior ragione vi è implicata l'esigenza di una radicale riqualificazione del personale non insegnante. Noi pensiamo in particolare che si debba tendere al superamento dell'attuale dequalificazione di questo personale e si debba invece perseguire l'obiettivo di un personale qualificato come assistente scolastico.

Il secondo tema implica il superamento dell'istituto del ruolo e della funzione del preside, del direttore didattico e dell'ispettore scolastico. Avremo occasione di ritornare su questo argomento illustrando altri emendamenti ed approfondendo il dibattito qui in aula. Però riteniamo preliminarmente che non sia valida l'osservazione della maggioranza secondo cui oggi esistono il ruolo direttivo e il ruolo ispettivo. Riteniamo invece che si debba affermare fin da oggi, nel momento cioè in cui si affronta l'organizzazione di un nuovo contratto di lavoro per il personale della scuola, la volontà politica di superare decisamente questi istituti tradizionali che sono tra le componenti repressive più tipiche della scuola italiana.

Pertanto crediamo che fin dall'articolo 1, che costituisce un po' il preambolo dell'intero disegno di legge, debbono essere affermati questi due temi sui quali mi sono soffermato: unitarietà dello stato giuridico e superamento della funzione dell'istituto del ruolo del preside, del direttore didattico, dell'ispettore scolastico.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Alla lettera a), sostituire le parole: gli insegnanti delle Accademie di belle arti, con le parole: gli assistenti delle Accademie di belle arti.*

1. 6. **Racchetti, Elkan, Bardotti, Giordano, Rausa, Caiazza, Bressani, Napoli.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ?

BADALONI MARIA, *Relatore per la maggioranza*. Premetto, signor Presidente, che esprimo il parere della maggioranza della Commissione.

All'emendamento Giomo 1. 1 la maggioranza della Commissione è contraria perché ritiene che sei mesi siano un periodo troppo breve per potere emanare i decreti delegati previsti da questa legge-delega. Conseguentemente, la Commissione è contraria anche all'identico emendamento Nicosia 1. 7.

Esprimo parere contrario anche per l'emendamento Giomo 1. 2, tendente a sopprimere le parole: « recanti la stessa data », parole che la maggioranza della Commissione aveva introdotto proprio per indicare la contemporaneità dei decreti previsti da questa legge-delega.

Parere contrario esprimo altresì per lo emendamento Raicich 1. 4 innanzitutto perché non si tratta solo di personale insegnante, ma anche di personale direttivo ed ispettivo; in secondo luogo, perché è necessario elencare alcune qualifiche di personale che opera nella scuola, che altrimenti non sarebbe incluso nella legge-delega.

Parere contrario anche all'emendamento Canestri 1. 3, perché noi intendiamo che la delega concerna il personale docente, direttivo e ispettivo.

Per l'emendamento Raicich 1. 5, il parere è ugualmente contrario perché il riconoscimento del diritto di assemblea degli alunni viene trattato nell'articolo 6, dove si parla appunto degli organi collegiali e delle assemblee. L'inclusione a questo punto di tale riconoscimento in rapporto allo stato giuridico del personale non ci sembra pertinente.

L'emendamento Racchetti 1. 6 rappresenta semplicemente la correzione di un errore di stampa, perché il nostro testo parlava appunto di assistenti e non di insegnanti delle accademie di belle arti. Su questo emendamento esprimo pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il parere ora espresso dal relatore, a cui aderisco, mi consente di essere molto sintetico.

Sono contrario agli emendamenti Giomo 1. 1 e 1. 2, Raicich 1. 5, mentre sono favorevole all'emendamento Racchetti 1. 6, trattandosi — come ha spiegato l'onorevole relatore — di un evidente errore materiale, come risulta del resto dal testo originario del Governo, che era perfettamente identico al testo che viene proposto con tale emendamento. Sono infine contrario agli emendamenti Nicosia 1. 7 e Menicacci 1. 8.

PRESIDENTE. Onorevoli Nicosia e Giomo, mantengono i rispettivi identici emendamenti 1. 7 e 1. 1, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.  
(*Sono respinti*).

Onorevole Menicacci, mantiene il suo emendamento 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Raicich, mantiene i suoi emendamenti 1. 4 e 1. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

RAICICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raicich 1. 4.  
(*È respinto*).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Raicich 1. 5.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Racchetti 1. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà tener conto della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola moderna adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nella attuazione del diritto di studio.

La revisione della posizione del personale dovrà di conseguenza tener conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Lo stato giuridico dovrà garantire al personale scolastico un rapporto con l'amministrazione dello Stato che si basi su una precisa determinazione dei doveri professionali, e quindi sull'individuazione degli strumenti operativi e decisionali attraverso i quali articolare l'attività della scuola nelle sue necessarie connessioni con la realtà socio-economica e politica.

2. 3. **Sanna, Canestri.**

CANESTRI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANESTRI. Il nostro emendamento risponde alla logica che io ho già illustrato durante il mio intervento nel corso della discussione sulle linee generali. Farò quindi ad essa riferimento in termini molto sintetici. Il testo della maggioranza ha un po' l'ambizione di indicare all'inizio del primo comma dell'articolo 2 una « filosofia » della scuola che noi consideriamo estremamente ambigua, se non addirittura estremamente conservatrice. Si parla tanto di scuola moderna, adeguata alle esigenze personali e sociali, si parla di comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione di valori culturali e

civili, si parla di pieno sviluppo della personalità dell'alunno, e così via. Ma il testo della maggioranza si fonda in realtà su una concezione di mistificazione autonomistica ed interclassista della scuola, che noi invece consideriamo una struttura della società e quindi come una struttura percorsa dalle contraddizioni di classe che percorrono la società.

Il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 2 indica quindi non tanto una filosofia della istituzione educativa, quanto piuttosto l'esigenza che lo stato giuridico del personale docente e non docente indichi i doveri professionali e individuali, gli strumenti operativi e decisionali, attraverso i quali sia possibile articolare l'attività della scuola nelle sue necessarie connessioni con la realtà socio-economica e politica. Tutto questo proprio perché non crediamo che sia possibile « democratizzare » la scuola come corpo separato in una società percorsa da conflitti di classe come la nostra, poiché riteniamo che semmai il nostro compito, il compito rispetto al quale noi forze di sinistra ci riferiamo, sia quello di aprire nella scuola, così come ad ogni altro livello della società, alcuni spazi conflittuali attraverso cui mandare avanti una prospettiva antagonistica rispetto all'uso che il sistema fa della scuola e delle istituzioni educative in genere.

In ciò questo emendamento si pone perfettamente in linea con la logica di tutti gli altri nostri successivi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere la parola: autonoma.*

2. 1. **Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al primo comma, sostituire la parola: autonoma, con la parola: distinta.*

2. 2. **Orilia, Mattalia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

MATTALIA. Chiedo di svolgerli entrambi io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTALIA. Signor Presidente, in sede di Comitato dei nove vi è stato un piccolo scambio di opinioni in relazione al significato della parola « autonomia ». Ho fatto osservare che la norma ispiratrice dei pochi emendamenti da me presentati era quella di individuare i

punti in cui la norma delegante è ambigua, e per i quali non si sa in che direzione — se a destra o a sinistra — oscilli l'ago dell'indicazione principale. Questo è uno dei casi — era questo che facevo osservare — in cui l'aggettivo « autonoma » dà un peso preponderante all'espressione, rendendola dicotomica, e lasciando in sottordine l'altro concetto fondamentale, che è affermato anche nell'emendamento 2. 3 dell'onorevole Canestri, dello stretto rapporto con la vita sociale, che costituisce una piattaforma che occupa grande spazio anche nella relazione dell'onorevole Maria Badaloni. Mi conforta, in questa mia diagnosi, anche l'uso che il collega Menicacci ne ha fatto per tutt'altra impostazione, un'impostazione più verticistica. Io ripropongo quindi, signor Presidente, alla considerazione ed alla votazione dell'Assemblea i miei emendamenti, con l'avvertenza che il secondo deve intendersi subordinato al primo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

BADALONI MARIA, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Canestri 2. 3, la maggioranza della Commissione ritiene che sia preferibile mantenere il testo della Commissione, che rende esplicito il « significato della scuola moderna », dizione quest'ultima contenuta nel testo del Governo. Non comprendiamo perché si debba sopprimere la parola « autonoma » dal momento che siamo stati tutti d'accordo nel configurare la nuova scuola secondo questo carattere, per quanto riguarda i contenuti e la preparazione dell'allievo al giudizio critico. Se i colleghi sono in dubbio per quanto riguarda il rapporto della scuola con la società, devo dire che tale dubbio si può fugare con la dizione che segue, che dice « in stretto rapporto con la società ». Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Canestri 2. 3.

Parere contrario anche, per le medesime considerazioni, nei confronti degli emendamenti Mattalia 2. 1 e Orilia 2. 2, che esprimono, anche se più concisamente, lo stesso concetto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alle considerazioni, che condivido, dell'onorevole relatore. Parere contra-

rio, quindi, nei confronti di tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Canestri, mantiene l'emendamento Sanna 2. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 2. 1 e l'emendamento Orilia 2. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Orilia 2. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Lo stato giuridico riconsidererà la posizione del predetto personale nei suoi vari aspetti, anche economici, tenuto conto, per quanto possibile, date le modifiche conseguenti al riassetto generale di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, dei rapporti interni ed esterni stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola.

Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare alcune anomalie esistenti — quali i rapporti tra presidi di 1ª categoria, presidi di 2ª categoria, professori di ruolo A, ed i diversi sviluppi di

carriera dei professori diplomati dei vari gradi e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti ».

MORO DINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO DINO. Chiedo che la discussione sull'articolo 3 venga rinviata alla fine dell'esame del provvedimento. Riteniamo infatti opportuna su tale articolo una ulteriore riflessione da parte dei gruppi della maggioranza per vedere se è possibile giungere ad una più precisa formulazione circa l'assunzione di impegni finanziari da parte del Governo.

TEDESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI. Vorrei quanto meno esprimere il mio stupore per questa richiesta di accantonamento presentata senza preavviso.

Ad ogni modo, noi potremmo aderire se realmente il rinvio consentisse di reperire i fondi che si dice non vi siano affatto. Se invece il rinvio serve per altri scopi, non possiamo essere d'accordo.

Già in Commissione fu chiesta una sospensione in attesa di dichiarazioni del Governo che poi non ci sono state. Presumo che anche oggi il motivo sia lo stesso, e non riusciamo a comprendere come il Governo possa affrontare problemi di questo genere senza avere le idee chiare in merito.

RAICICH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAICICH. La proposta dell'onorevole Moro di rinviare la discussione sull'articolo 3 non trova il consenso della minoranza del « Comitato dei 9 » per un preciso motivo. In Commissione l'allora ministro della pubblica istruzione Ferrari Aggradi aveva rivolto preghiera a tutti i gruppi di accantonare in quella sede la discussione perché in aula il Governo avrebbe presentato un testo alternativo. Dopo due anni dalla nota dichiarazione dell'onorevole Ferrari Aggradi, che in buona parte viene recepita nel testo attualmente presentato dal Governo, un rinvio di tre giorni dopo lunghe e defatiganti trattative, non risolve i problemi, ma li complica.

Credo che la Camera abbia il dovere di affrontare i problemi al momento giusto. Re-

sponsabilmente, tutte le parti politiche hanno presentato emendamenti: il Governo può presentare i suoi e può così pervenire ad un franco confronto di posizioni.

GIOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Il gruppo liberale consente con la proposta formulata dall'onorevole Dino Moro. Siamo pienamente convinti che l'articolo 3 non può soddisfare le giuste istanze delle categorie dei docenti e degli insegnanti della scuola secondaria italiana; -siamo anche convinti che il Governo avrebbe potuto predisporre con maggiore tempestività gli accordi sulla parte finanziaria (non faccio colpa di questo al ministro della pubblica istruzione, evidentemente si tratta di un problema di colleganza fra il ministero della pubblica istruzione e il ministero del tesoro) perché la formulazione dell'articolo 3 fosse meno vaga e meno fumosa.

Nella speranza che questi pur pochi giorni possano permettere una decisione diretta ad accogliere gran parte delle istanze portate avanti dai sindacati autonomi e soprattutto dagli insegnanti della scuola secondaria, noi aderiamo alla richiesta di sospensiva sull'articolo 3.

CANESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANESTRI. Di fronte alla proposta di sospensiva testé avanzata, anche il gruppo politico del PSIUP deve esprimere almeno una ragione di opposizione. L'articolo 3 riguarda la situazione economica del personale della scuola così come deriva dal nuovo stato giuridico; poiché sono implicati due grandi temi di fondo, vale a dire la prospettiva dell'unitarietà del ruolo del personale insegnante e, per altro verso - in attesa di un unico livello universitario di preparazione - la prospettiva immediata di due ruoli corrispondenti al titolo di studio richiesto dall'ordine di scuola nel quale si insegna, a noi pare che un simile argomento comporti conseguenze profonde sull'impostazione generale del bilancio dello Stato, in particolare del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

Non mi pare, cioè, che si tratti di uno di quegli argomenti di fronte ai quali si possa fuggire con una semplice sospensiva di qualche ora o di qualche giorno: si tratta invece

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

di un tema su cui occorre dare giudizi politici ed occorre assumersi responsabilità politiche in ordine alle scelte che stanno a monte di queste proposte e a monte della stessa disponibilità che oggi il Governo dice di avere nei confronti degli emendamenti presentati.

È solo per questa ragione (non certo per negare fiducia ad un possibile approfondimento della questione) che anche noi consideriamo inutile un rinvio della discussione e riteniamo, invece, che l'argomento debba essere affrontato in profondità e nella pienezza della responsabilità politica che ogni parte deve assumersi.

MENICACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. A nome del Movimento sociale italiano ho già avuto occasione, nel corso della discussione sulle linee generali, di criticare la legge-delega proprio sul piano finanziario in quanto gli impegni presi dal Governo con l'articolo 3 della legge stessa sono, a nostro parere, troppo evasivi e si traducono, al contrario, in un non impegno.

Nell'articolo, infatti, si parla, è vero, di miglioramenti retributivi, ma senza dati precisi e senza alcuna rassicurante concretezza.

Ho voluto prendere la parola su questa proposta di rinvio per ricordare ai colleghi che nel 1954, allorché si discusse sulla riforma burocratica e sulla relativa legge di delegazione, il Governo di allora non voleva precisare, come oggi, l'ammontare complessivo dell'onere finanziario relativo alle retribuzioni da corrispondere a tutti il personale statale, sostenendo che tale precisazione spettava, semmai, alla legge delegata e non alla legge-delega; ma fu poi costretto, e la sua fu una vera e propria capitolazione, ad accettare la volontà contraria del Parlamento, il quale fissò proprio nella legge-delega l'entità degli aumenti.

Allora, il Governo favorì il protrarsi della discussione e, nelle more della medesima, reperì i fondi necessari.

Questa volta, per il personale insegnante della scuola il Governo fa comprendere vagamente — all'articolo 3 si parla, infatti, soltanto di considerazione degli aspetti economici se e in quanto possibile (così è detto testualmente nell'articolo stesso) — che può esservi la possibilità di aumenti, ma non riconosce esplicitamente uno sganciamento economico degli insegnanti dagli altri impiegati dello

Stato, sganciamento che ammette invece — suo malgrado — sul piano giuridico.

Per queste ragioni, siamo d'accordo con la proposta di rinvio dell'onorevole Dino Moro, nella speranza che il prolungarsi della discussione in tema di retribuzione economica possa consentire — anche se ne dubitiamo — ciò che fu reso possibile, e responsabilmente, nel lontano 1954.

BIASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASINI. La proposta del collega Dino Moro mira ad un approfondimento del testo che naturalmente non può essere puramente lessicale ma che comporta un nuovo esame delle disponibilità finanziarie in ordine anche al disposto preciso della Costituzione e alla ricerca appunto di quelle disponibilità che consentano un accoglimento più puntuale e preciso delle richieste degli insegnanti. In questo quadro io non vedo perché una richiesta di pura e semplice posposizione, di accantonamento dell'articolo 3, possa incontrare le opposizioni che sono emerse qui nella serie degli interventi che si sono susseguiti.

I deputati del partito repubblicano sono pienamente d'accordo con la proposta presentata dall'onorevole Dino Moro, che consente un approfondimento in tutti i sensi del problema delle disponibilità finanziarie, senza che questo significhi che il Governo e la maggioranza possano eludere il problema e sfuggire alla loro responsabilità. Si chiede semplicemente una maggiore disponibilità di tempo per l'approfondimento del problema.

BADALONI MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADALONI MARIA. Il gruppo democristiano aderisce alla proposta di accantonamento dell'articolo 3, nella speranza, oltre che di un approfondimento, di un maggiore chiarimento soprattutto in ordine a quei punti che erano stati oggetto del parere negativo della Commissione bilancio.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei soltanto ricordare che ieri, nel

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

corso della mia replica, ho avuto già modo di precisare che la posizione del Governo è nel senso di ripristinare letteralmente nel testo del provvedimento, attraverso un apposito emendamento che ho qui preparato, il contenuto della dichiarazione che il mio collega Ferrari-Aggradi rese al Senato nel giugno 1969. Tuttavia se la Camera vuole posporre l'esame dell'articolo 3, rinviandolo per consentire un maggiore approfondimento, non posso opporre un rifiuto, pur avvertendo che questa è la posizione del Governo. Mi rimetto quindi all'Assemblea sulla richiesta di rinvio dell'esame dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Dino Moro di rinviare l'esame dell'articolo 3.

(È approvata).

**Risultato  
della votazione per schede.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per schede per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza per l'anno 1971:

Presenti e votanti 334.

Hanno ottenuto voti i deputati: Raffaelli 152, Spadola 149, Napoli 126.

Voti dispersi 13 — Schede bianche 36.

Proclamo eletti i deputati Raffaelli, Spadola e Napoli.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Avolio
Alboni	Azimonti
Aldrovandi	Azzaro
Alfano	Baccalini
Alini	Badaloni Maria
Allegri	Balasso
Allera	Ballarin
Amadei Leonetto	Barbi
Amadeo	Barca
Amasio	Bardelli
Amodei	Bardotti
Amodio	Baroni
Andreoni	Bartesaghi
Andreotti	Bassi
Anselmi Tina	Bastianelli
Antoniozzi	Beccaria
Ariosto	Benedetti
Arzilli	Beragnoli
Assante	Bernardi
Averardi	Bertè

Biaggi	Cottone
Biagini	Curti
Biagioni	Cusumano
Biamonte	D'Alema
Bianchi Fortunato	D'Alessio
Bianchi Gerardo	Dall'Armellina
Biasini	Damico
Bignardi	D'Angelo
Bini	D'Auria
Bo	de' Cocci
Bodrato	Degan
Boiardi	De Laurentiis
Boldrin	De Leonardis
Boldrini	Delfino
Bologna	Demarchi
Bonifazi	de Meo
Borghì	De Mita
Borra	De Poli
Borraccino	de Stasio
Bortot	Di Benedetto
Botta	Di Giannantonio
Bottari	Di Lisa
Bova	di Marino
Bressani	Di Mauro
Buffone	Di Nardo Raffaele
Busetto	D'Ippolito
Buzzi	Di Primio
Calvetti	Di Puccio
Calvi	Drago
Canestrari	Elkan
Canestri	Erminero
Caponi	Esposito
Capra	Fabbri
Cardia	Fasoli
Carenini	Felici
Cárolì	Ferretti
Carra	Ferri Giancarlo
Caruso	Finelli
Castelli	Fioret
Castellucci	Flamigni
Cataldo	Fornale
Cattanei	Foscarini
Cavaliere	Fracanzani
Cavallari	Fracassi
Cebrelli	Franchi
Ceravolo Sergio	Fregonese
Ceruti	Fulci
Cesaroni	Fusaro
Chinello	Galli
Cianca	Gastone
Cicerone	Gessi Nives
Cirillo	Giachini
Coccia	Giannantoni
Colajanni	Giannini
Colleselli	Giglia
Colombo Emilio	Giomo
Conte	Giordano
Corghi	Giovannini

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Giudiceandrea	Menicacci	Riccio	Stella
Gorreri	Merenda	Romanato	Storchi
Gramegna	Meucci	Rosati	Sullo
Granata	Mitterdorfer	Rossinovich	Sulotto
Granelli	Monaco	Ruffini	Tagliarini
Grassi Bertazzi	Monasterio	Russo Ferdinando	Tambroni Armaroli
Grimaldi	Monti	Russo Vincenzo	Tanassi
Guarra	Morelli	Sacchi	Tani
Guerrini Giorgio	Morgana	Salomone	Tantalo
Guerrini Rodolfo	Moro Dino	Salvi	Tarabini
Guglielmino	Morvidi	Sangalli	Tedeschi
Ianniello	Musotto	Santagati	Tempia Valenta
Imperiale	Mussa Ivaldi Vercelli	Sartor	Terraroli
Ingrao	Nahoum	Savoldi	Tognoni
Iotti Leonilde	Nannini	Scaglia	Toros
Iozzelli	Napoli	Scaini	Traina
Isgrò	Napolitano Francesco	Scalfaro	Traversa
Jacazzi	Napolitano Giorgio	Scardavilla	Tripodi Girolamo
La Bella	Napolitano Luigi	Schiavon	Truzzi
Laforgia	Natta	Scianatico	Tuccari
La Loggia	Niccolai Giuseppe	Scionti	Urso
Lamanna	Niccolai Cesarino	Scipioni	Usvardi
Lami	Nicolazzi	Scutari	Valori
Lavagnoli	Nicolini	Sedati	Vecchiarelli
Lenti	Nucci	Sereni	Venturoli
Lepre	Ognibene	Servadei	Vespignani
Levi Arian Giorgina	Olmini	Sgarbi Bompani	Vetrano
Lima	Origlia	Luciana	Vianello
Lizzero	Pajetta Gian Carlo	Simonacci	Vicentini
Lobianco	Palmiotti	Sisto	Vincelli
Lodi Adriana	Pandolfi	Skerk	Volpe
Lombardi Mauro	Papa	Spadola	Zanibelli
Silvano	Pascariello	Speranza	Zanti Tondi Carmen
Longo Luigi	Patrini	Spinelli	Zucchini
Longoni	Pazzaglia		
Loperfido	Pedini	<i>Sono in missione:</i>	
Lospinoso Severini	Pellegrino	Alessi	Miotti Carli Amalia
Lucchesi	Pellizzari	Belci	Pintus
Lucifredi	Perdonà	Cantalupo	Salizzoni
Lupis	Pietrobono	Foschi	Scarascia Mugnozza
Macaluso	Pigni	Girardin	Vetrone
Magri	Pirastu	Merli	
Malagodi	Piscitello		
Malagugini	Pisicchio		
Malfatti	Pisoni		
Mancini Vincenzo	Pitzalis		
Marchetti	Pochetti		
Marmugi	Prearo		
Marocco	Protti		
Marraccini	Pucci Ernesto		
Marras	Racchetti		
Martelli	Radi		
Maschiella	Raffaelli		
Mascolo	Raucci		
Mattalia	Reale Giuseppe		
Mattarelli	Reggiani		
Maulini	Reichlin		
Mazza	Revelli		

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4, nel testo della Commissione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà ispirarsi ad un corretto principio di distinzione e di collaborazione delle competenze e delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche degli organi e degli istituti che provvedono alla scuola. Esso dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, nel quadro dei principi costituzionali,

intesa, come libera espressione dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla nuova configurazione dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scolastica con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo e disponendo il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva propria di un corpo di esperti professionali utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) gli obblighi di servizio nella prospettiva di una scuola integrata che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti educativi. Dovrà essere fissato, per i docenti e i dirigenti, l'orario obbligatorio di servizio prevedendo la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro oltre il suddetto orario;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, da richiedere come requisito di base ai docenti di ogni ordine e grado di scuola completato dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dall'abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al comma precedente limitatamente alle scuole di istruzione artistica.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione da so-

stenere al termine di appositi corsi di preparazione.

Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso, prevedendone la designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente, delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere superiore ad un anno, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti e dei dirigenti scolastici attuato con la disponibilità di appositi strumenti che si giovino degli apporti delle componenti universitaria e professionale, in forme e in modi diversi che rispettino comunque la libertà del docente valorizzando l'autonoma iniziativa, l'attività di studio, di ricerca, di sperimentazione personale e di gruppo.

I risultati delle iniziative di aggiornamento, debitamente vagliati, sostituiranno gli attuali concorsi di merito distinto al fine di consentire forme di abbreviazione della carriera che lo stato giuridico dovrà prevedere;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere, previo parere tecnico, gli appositi organi collegiali previsti dall'articolo 6. La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati, quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempimento dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda, e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto per i docenti e dirigenti dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potran-

no essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere degli organi collegiali;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni ».

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Granata, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo alinea e il numero 1), con il seguente testo:*

Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia, nel quadro dei principi costituzionali, della libertà di insegnamento e di iniziativa nella ricerca e nella sperimentazione, assicurando al personale insegnante — con la abolizione degli attuali regolamenti che limitano i diritti personali privati e politici — la piena libertà civile e politica; introducendo norme che garantiscano agli alunni il diritto di iniziativa, di associazione e di partecipazione alla vita sociale e politica.

**4. 44. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 2), sopprimere le parole da: le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva, fino alla fine del numero.*

**4. 45. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 3), sostituire le parole: docenti e dirigenti, con le parole: per tutto il personale insegnante.*

**4. 46. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 4), sostituire le parole da: le forme e le modalità, fino alle parole: della professione, con le parole: Le forme e le modalità del reclutamento del personale docente sulla base di un unico livello di preparazione universitaria; esso dovrà avvenire mediante concorso per titoli sulla base di corsi annuali di qualificazione professionale e culturale aventi valore di abilitazione per l'insegnamento ed organizzati con la partecipazione dell'università.*

**4. 47. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 4), sopprimere il secondo, terzo e quarto capoverso.*

**4. 48. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 5), sostituire le parole: alle commissioni di abilitazione e di concorso, con le parole: alle attività relative alle forme di reclutamento e di aggiornamento previste dal presente articolo.*

**4. 51. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 7), primo alinea, sostituire le parole: dei docenti e dei dirigenti scolastici, con le parole: del personale insegnante.*

**4. 52. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 7), sopprimere il primo capoverso.*

4. 53. **Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 8), sopprimere le parole: previo parere tecnico.*

4. 54. **Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 8), aggiungere il seguente capoverso:*

Contro le valutazioni di cui al presente numero 8), è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio provinciale scolastico di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. 55. **Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 13), aggiungere il seguente capoverso:*

Contro i provvedimenti di sanzione disciplinare è ammesso ricorso in prima istanza al consiglio provinciale scolastico di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. 58. **Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 15), sostituire le parole: la disciplina, con le parole: la garanzia; e sostituire le parole: fuori dell'orario normale delle lezioni, con le parole: per il quale nel corso dell'anno scolastico verrà prevista una congrua disponibilità di tempo.*

4. 59. **Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

L'onorevole Granata ha facoltà di parlare.

GRANATA. L'articolo 4, come risulta formulato nel testo della Commissione, è quello che ha più stretta attinenza col titolo della legge in esame in quanto nei 15 punti dei quali si compone, si propone di fissare, in modo spesso poco convincente, i criteri fondamentali cui dovranno attenersi le norme delegate per

l'organica regolamentazione del nuovo *status* del personale della scuola in tutto l'arco della sua carriera, dal momento dell'ingresso in ruolo a quello della cessazione del rapporto d'impiego e determina, o meglio, dovrebbe determinare — perché specie su questi punti il testo è assai generico, contraddittorio ed impreciso — le attribuzioni, i diritti e i doveri connessi con la funzione docente in rapporto a quella che dovrebbe essere la nuova configurazione dell'attività didattica e di governo della comunità scolastica. La complessità della materia e la particolare delicatezza delle sue implicazioni impongono un'attenta valutazione del testo che stiamo esaminando e suggeriscono l'esigenza di più chiare e precise determinazioni, di non equivocate scelte qualificanti, volte a trasformare decisamente le strutture ancora generiche, centralizzate e autoritarie su cui poggia l'ordinamento scolastico vigente; ordinamento che le norme dell'articolo in questione, a parte alcune caute innovazioni, sostanzialmente confermano e rafforzano, pur sotto la fallace apparenza di formali ammodernamenti.

A questa esigenza di organicità, di chiarezza, di modernità, di rispetto della libertà dei docenti e dei discenti, di attuazione di una reale e non nominalistica democrazia e socialità nella scuola, si ispirano i nostri emendamenti all'articolo 4 che mi accingo ad illustrare brevemente.

Il primo emendamento mira anzitutto a sopprimere il cappello introduttivo che a noi pare superfluo, oltre che generico e, francamente, poco comprensibile, a parte la considerazione che la dizione « corretto principio » appare decisamente poco felice, in quanto la aggiunta dell'aggettivo autorizza il sospetto che il legislatore delegato possa anche ispirarsi a principi scorretti, il che francamente suona in modo implicito come una offesa all'esecutivo, della cui correttezza, comunque, non intendo assumere qui una difesa d'ufficio che non mi compete.

A prescindere da questa osservazione incidentale, i proponenti di questo primo comma paiono essersi ispirati, forse senza rendersene perfettamente conto, a quella « dialettica dei distinti » di crociana memoria che se da molti è giudicata opinabile sul piano puramente filosofico, lo è certamente ancora di più su quello giuridico-costituzionale. Non si capisce, onorevole Badaloni e onorevoli componenti del Comitato dei nove e della maggioranza, come le norme delegate potranno tradursi in precise disposizioni di legge per quanto concerne questo cappello introduttivo; non si capisce come

possa tradursi in una norma di legge il principio solennemente affermato in questo primo comma a guisa di introduzione generale, un principio che è di distinzione e di collaborazione delle competenze, delle responsabilità e così via. Siamo veramente all'applicazione della formula crociana della « dialettica dei distinti »! A noi queste sembrano soltanto parole, niente altro che parole: meglio eliminarle, per rispetto alla concisione e alla chiarezza, e andare subito al concreto. Queste le ragioni per cui proponiamo la soppressione di questo cappello introduttivo all'articolo 4.

Questo nostro emendamento, al quale attribuiamo una particolare importanza, mira inoltre a sostituire il punto 1) del testo della Commissione con una formulazione più precisa, più concreta, meglio rispondente alle stesse finalità cui parrebbero ispirarsi, pur tra molte incertezze formali e sostanziali, anche gli stessi proponenti della maggioranza.

Anche a noi pare giusto che al primo punto di questo articolo sia sancita la garanzia della libertà di insegnamento. Su questa fondamentale e irriducibile esigenza abbiamo ascoltato, sia in Commissione, sia durante la discussione sulle linee generali del provvedimento in quest'aula, ampie ed acute dissertazioni, connesse a quello ancor più vasto dibattito che ormai da tempo si va svolgendo nel nostro paese con la partecipazione di studiosi, di docenti, di studenti, di pedagogisti, di filosofi, di giuristi, e così via. Ma qui ora occorre scendere dal piano della teorizzazione dottrinale — che ha trovato vasta eco anche nella relazione della onorevole Maria Badaloni — al piano concreto della formulazione legislativa.

Ora a noi pare, in via preliminare, che sia pacifico il fatto che, trattando dello stato giuridico del personale delle scuole statali, la libertà di insegnamento tragga la sua precisa motivazione dal primo e secondo comma dell'articolo 33 della Costituzione e non dai due successivi, che sanciscono il diritto di enti e di privati di istituire scuole e istituti di educazione, diritto (sia detto anche questo per inciso) che per altro non si è ancora tradotto in una regolamentazione giuridica a causa di una perdurante *vacatio legis* cui noi comunisti abbiamo cercato per vent'anni, ma inutilmente, di porre rimedio.

Questo primo punto dell'articolo 4 mira ad assicurare la libertà di insegnamento a tutti i docenti della scuola statale di ogni ordine e grado, esclusa l'università, per la quale esiste una regolamentazione diversa. Ma è sufficiente e valida — io chiedo ai colleghi della

maggioranza della Commissione — la formulazione prospettata, per la quale la libertà va intesa come « libera espressione dell'insegnante » e come « autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata » (sottolineo tale espressione) « nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità » ?

In che cosa consiste il « controllo tecnico » ? Significa forse che saranno le tradizionali gerarchie scolastiche a stabilire *a priori* quello che si può e si deve e quello che non si può e non si deve fare ? Ma allora quale valore ha la conclamata « autonomia didattica e di sperimentazione » inserita tanto solennemente nel primo punto di questo articolo ? Non vi pare, onorevoli colleghi della maggioranza, che già l'introduzione di questo inciso relativo al « controllo tecnico » comporti una condizione *minoris iuris* del personale insegnante, che già è sottoposto a questo controllo tecnico che viene dall'alto ?

E poi, come può l'opera educativa influire efficacemente e positivamente nel processo formativo del discente se bisogna, in ogni caso, rispettare il libero e pieno sviluppo della sua personalità ? Che significato ha l'espressione « pieno e libero sviluppo della personalità » ? Significa forse spontaneo sviluppo ? Ma se, per caso, codesta personalità rivela cattive inclinazioni, atteggiamenti antisociali, comportamenti abnormi, dobbiamo lasciare che questa personalità si sviluppi spontaneamente, senza l'azione mediatrice, vorrei dire demiurgica, della funzione docente ? E quando l'influenza dell'ambiente familiare, dell'ambiente sociale, dei mezzi di informazione diffusi oggi nel nostro paese (stampa, radio, televisione) si esercita in modo negativo sulla spontanea formazione dei giovani, non è proprio compito della scuola intervenire in modo da modificare, da correggere, da orientare ?

Ecco allora che quella formula dianzi ricordata, apparentemente tanto suggestiva — quella appunto che si riferisce alla garanzia del libero, armonico, pieno sviluppo della personalità del discente — finisce con l'assumere una significazione che può essere pericolosa sul piano concreto dell'attività didattica e dell'organizzazione della scuola.

Noi riconosciamo che è giusto garantire, insieme alla libertà del docente, anche quella dei giovani, ma in un senso che mi pare che abbiamo chiarito, credo egregiamente, nella relazione dei colleghi Bini e Tedeschi e anche nello spirito che informa questa parte dei nostri emendamenti.

Torniamo tuttavia, per ora, ai docenti. Io credo, onorevoli colleghi, che la libertà dell'insegnamento vada intesa anche e soprattutto come libertà nell'insegnamento. Ora, la specificazione introdotta da queste due proposizioni non ha un significato soltanto formale: essa intende infatti affermare il principio che al docente deve essere assicurata la libertà di insegnare, di ricercare, di sperimentare insieme al discente, senza l'obbligo di dover rispettare regole minuziose e oppressive, norme programmatiche, e senza dover sottostare a vincolanti controlli burocratici; ma deve altresì essere garantita all'insegnante la libertà di tradurre, di riversare nel suo insegnamento la piena espressione della sua personalità, e cioè l'espressione della sua cultura, della sua esperienza di vita, delle sue convinzioni, senza che tuttavia egli possa pretendere di imporre autoritariamente agli alunni le sue scelte ideali e pratiche.

Ne consegue che il limite posto a questa libertà non è soltanto, onorevole Maria Badaloni, quello costituito dalla libertà del discente, il che è pure giusto in un certo senso; ma, a nostro parere, il limite più valido è quello indicato dai fondamentali principi della nostra Costituzione, che è una Costituzione democratica, repubblicana ed antifascista. Perciò la libertà di cui qui si parla si realizza in concreto in un modo di insegnare che deve essere problematico e non dogmatico, che non deve pretendere di impartire alcuna verità aprioristica, ma deve sollecitare la ricerca, la scoperta, la conquista della verità, sempre dopo che tutte le verità, ove occorra, siano state poste in dubbio.

Onorevoli colleghi, non crediamo possibile, o comunque non riteniamo valida, una scuola che imponga ai docenti di essere agnostici, asettici o apolitici, perché ciò comporterebbe una sorta di mutilazione della piena personalità dell'insegnante. Ma siamo altresì contrari ad una scuola ideologica (lo ha detto chiaramente il collega onorevole Bini nella sua replica in qualità di relatore di minoranza), perché ciò provocherebbe inevitabilmente una formazione unilaterale e monca della personalità del discente.

Ma non possiamo, tuttavia, onorevoli colleghi, a questo punto, non rilevare per inciso che, fino a quando resteranno in vigore le norme del Concordato, tutta la scuola italiana continuerà ad essere di per sé ideologica, dal momento che per essa è ancora valido il principio secondo il quale la religione cattolica è fondamento e coronamento di tutta l'opera educativa. Ma di questo argo-

mento credo che parleremo tra breve in altra sede.

Devo comunque aggiungere, per completare lo svolgimento del nostro emendamento al punto 1) dell'articolo 4, che la libertà dei docenti non sarà piena e completa fino a quando essi, come persone umane, come cittadini dello Stato democratico, saranno soggetti alla incostituzionale discriminazione cui li sottopongono norme e regolamenti di evidente derivazione autoritaria e di chiara marca fascista.

Devo ricordare agli onorevoli colleghi ai quali può essere sfuggita questa indicazione, che le norme tuttora vigenti, per quanto riguarda il regolamento di disciplina del personale docente, sono quelle del regio decreto 6 maggio 1923. Su questo argomento (il collega Bini nella sua relazione ne ha dato ampia informazione) esiste una vasta, dolorosa ed umiliante casistica, che sarà certamente nota all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Sarebbe stato forse utile, per convincere la maggioranza dei colleghi ad accettare questa formulazione del nostro emendamento, pubblicare un « libro bianco » di tutte le violazioni dei diritti costituzionali subite nel corso degli ultimi venti anni dal personale della scuola.

Nella loro relazione di minoranza gli onorevoli Bini e Tedeschi hanno già dato una ampia esemplificazione di queste violazioni. Io ne aggiungerò altre tre, anch'esse a titolo esemplificativo, relative a tre particolari ma fondamentali aspetti del mondo della scuola, cioè ad un insegnante, ad un preside e ad un esponente del personale ausiliario.

Inizio con il caso di un insegnante, nei confronti del quale (è una citazione che ho già fatto in Commissione, ma è bene ripeterla qui, perché l'onorevole relatore per la maggioranza non ha dato una soddisfacente risposta a questo quesito) il Consiglio di Stato si è visto costretto, forse suo malgrado, a confermare una grave sanzione disciplinare che gli era stata inflitta dalle autorità scolastiche competenti per avere egli espresso, durante l'ora della sua lezione, convinzioni contrastanti con la dottrina impartita dall'insegnante di religione. Ho qui il documento, onorevoli colleghi. Mi limiterò soltanto a citare il dispositivo di questa sentenza; è la sentenza n. 725 del 1963 del Consiglio di Stato, in cui — udite, udite, voi, onorevoli colleghi, che andate affermando tanto solennemente il principio della libertà di insegnamento nella nuova scuola italiana! — si afferma testual-

mente: « Il principio della libertà di insegnamento non può essere invocato per legittimare le manifestazioni di pensiero estranee alla materia di insegnamento ». Questa è una sentenza del Consiglio di Stato la quale, evidentemente, è stata formulata in base al rispetto delle norme vigenti che sono, come dicevo poc'anzi, le norme fasciste del 1923.

Vi è poi il caso di un preside, di un preside di mia conoscenza, che si è visto trasferire con effetto immediato dalla sede dove egli esercitava le sue mansioni ad altra sede non gradita, per aver partecipato ad un dibattito pubblico sull'educazione sessuale, esprimendo con libera franchezza le sue opinioni, fondatamente scientifiche, che provocarono tuttavia la scandalizzata reazione di un paio di padri di famiglia borghesi, conservatori e bigotti e di alcune beghine incitrullite, i quali inviarono un esposto al Ministero chiedendo l'immediato allontanamento di quel preside in quanto la sua presenza era ormai incompatibile con l'ambiente sociale. Purtroppo l'allora ministro della pubblica istruzione diede corso a questa richiesta. Per il dolore e la rabbia quel preside, persona leale, persona seria, onesta quanto altri mai, fu colto da una malattia che lo portò di lì a breve alla tomba.

Vi è infine un terzo caso: qui non si tratta di personale docente ma di personale ausiliario della scuola. Posso fare anche il nome perché l'episodio è stato riportato da parecchie riviste ed anche rotocalchi; si tratta del caso della signorina Raffaella Gioia di Salerno, la quale era stata assunta, in seguito a regolare concorso, come bidella presso l'istituto professionale femminile di Stato di quella città. Ebbene, a detta signorina è pervenuta da parte del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale femminile di Stato di Salerno la seguente lettera che leggo testualmente: « Oggetto: cessazione dal servizio. Le comunico che il consiglio di amministrazione di questo istituto nella seduta... ha adottato la seguente deliberazione nei suoi confronti: il consiglio di amministrazione, sentita la preside sulla posizione della bidella... la quale, pur essendo nubile, ha presentato un certificato medico attestante lo stato di avanzata gravidanza, considerata la manifesta incompatibilità della Gioia a continuare a prestare servizio in un istituto di educazione femminile nello stato in cui si trova, delibera la cessazione immediata dal servizio della bidella... ». Evidentemente questo Consiglio di amministrazione si è messo sotto le scarpe gli articoli 30 e 31 della Costituzione !

Signor Presidente, l'assenza dell'onorevole ministro della pubblica istruzione potrebbe indurmi a chiederle di farmi rinviare il mio intervento. Poiché però mi rendo conto, anche dal modo in cui il ministro ha risposto alle questioni sorte sull'articolo 3, che la sua presenza in questo momento non è determinante ai fini della prosecuzione dei nostri lavori, continuerò nella mia illustrazione, anche al fine di accelerare i lavori.

I casi da me citati, onorevoli colleghi, sono serviti soltanto a dimostrare quanto abnormi, quanto incostituzionali siano le norme attualmente vigenti sull'ordinamento disciplinare del personale insegnante e del personale ausiliario della scuola italiana. Di qui la necessità di abrogare finalmente le norme di cui prima parlavo, di cui si fa interprete l'emendamento che sto illustrando.

Infine, insieme con la libertà del docente, direi, in modo dialettico e contestuale, occorre garantire la libertà del discente. Ma proprio in considerazione di questa contestualità, che è insieme pedagogica, giuridica e civile, noi abbiamo proposto di inserire a questo punto (avremmo potuto farlo in altra parte del testo, ma ci è parso che proprio la contestualità dialettica di queste due libertà giustificasse, anche da un punto di vista formale, l'inserimento a questo punto della difesa, della garanzia della libertà dei discenti) la richiesta di norme che garantiscano agli alunni il diritto di iniziativa, di associazione, di partecipazione alla vita sociale e politica.

Onorevoli colleghi, la democrazia non si impara dai libri di testo, non si impara dai libri di educazione civica o da quelli di storia. L'abito democratico si acquisisce vivendo democraticamente, ed è già difficile che questa acquisizione avvenga sotto un profilo didattico e pedagogico; si acquisisce vivendo democraticamente dentro la scuola e attraverso il rapporto costante che la scuola deve mantenere con la società civile; con le sue organizzazioni democratiche, con le sue libere istituzioni. Questa è la ragione di questo nostro fondamentale emendamento.

Noi abbiamo presentato altri emendamenti, signor Presidente, ma mi rendo conto di avere già parlato per quasi tutti i venti minuti che il nuovo regolamento consente; pertanto mi limiterò a qualche brevissimo accenno agli altri emendamenti che noi abbiamo proposto al complesso articolo 4.

Con l'emendamento 4. 45 abbiamo proposto di sopprimere il riferimento alla funzione ispettiva, perché siamo contrari ad un corpo di ispettori, e tanto più all'inserimento in que-

sto stato giuridico di norme riguardanti il corpo degli ispettori. Certo, ogni ministero ha un suo corpo ispettivo, e nulla vieta che anche il Ministero della pubblica istruzione abbia i suoi ispettori, ma con le attribuzioni, le mansioni e i compiti che sono propri di questo settore dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Qui, invece, avviene una pericolosa commistione tra amministrazione e funzione docente, tra ordinamento amministrativo della scuola (e quindi Ministero, con i suoi capi divisione e i suoi direttori generali) e vita autonoma della scuola nell'ambito della funzione docente.

L'intervento dell'ispettore nel vivo della vita della scuola talvolta può rappresentare un intervento coadiutore, ma più spesso la presenza dell'ispettore può essere oppressiva e deterrente. Se e quando occorre il ministro può anche delegare un insegnante particolarmente qualificato a svolgere contingenti mansioni ispettive, ma noi siamo contrari all'istituzionalizzazione di un corpo ispettivo inserito nel quadro dello stato giuridico della funzione docente della scuola.

Non mi soffermo ad illustrare l'emendamento Tedeschi 4. 49, relativo alla funzione del coordinatore dell'attività didattica, perché su questo argomento non solo già si è parlato in sede di discussione sulle linee generali e nella nostra relazione di minoranza, ma si tornerà in modo più specifico quando si tratterà di votare, in sede di esame dell'articolo 6, l'emendamento inteso a sopprimere la carriera del preside, ferma restando la funzione del coordinatore, che è cosa diversa dalla carriera burocratica vera e propria.

Infine, noi proponiamo, con l'emendamento 4. 59, di sostituire, al n. 15 dell'ultimo comma, le parole: « la disciplina » con le parole: « la garanzia », che ci sembra espressione più efficace, più obiettiva e giuridicamente rispondente al testo di uno stato giuridico. Proponiamo altresì di aggiungere che, per rendere operante la facoltà concessa agli insegnanti di riunirsi per svolgere attività sindacali o assembleari nell'ambito della scuola, possa essere prevista una certa disponibilità di tempo, mentre il testo approvato dalla Commissione prevede che questi insegnanti possano riunirsi a scuola per queste attività in ore estranee a quelle delle lezioni.

Ora, vi sono istituti nei quali si svolgono tre turni, il che significa che quando gli insegnanti vorranno adunarsi per discutere i loro problemi sindacali o per svolgere altre attività non strettamente pertinenti alla funzione docente, dovrebbero riunirsi dopo la

mezzanotte. Questo non ci sembra un criterio rispondente a norme di carattere igienico, oltre che ad una forma di rispetto per la categoria docente. Noi chiediamo che venga prevista una congrua disponibilità di tempo, press'a poco alla stessa maniera di quanto è stato deliberato nei confronti di altre organizzazioni di lavoratori, per le quali è prevista, nell'arco dell'attività lavorativa nel corso di un anno, una certa disponibilità di tempo da dedicare alle attività di carattere sindacale o ad altre iniziative ad esse connesse.

Questi sono i principali emendamenti che proponiamo all'articolo 4. Di alcuni altri ho fatto cenno solo di sfuggita perché mi sembra che essi abbiano minore rilevanza o che abbiano meno bisogno di una particolare illustrazione. Però, ove occorresse un chiarimento più approfondito e pertinente, siamo sempre pronti a fornirlo alla Camera in ogni momento in cui ciò ci fosse richiesto e consentito.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 4 l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 4 di questo disegno di legge veniamo sospinti su un terreno di indubbio interesse e di fondamentale importanza. Ci troviamo di fronte invero — e questo è il primo elemento critico che riteniamo doveroso introdurre nel corso di questa discussione — ad una « scatola chiusa » dal contenuto pericolosamente esplosivo. Dico ciò non solo in senso figurato. Cosa afferma ad esempio il punto 1) dell'articolo 4 in esame? Che lo stato giuridico dovrà garantire l'effettiva libertà, una libertà cioè vera — e non coartata né coartabile — di insegnamento e di sperimentazione didattica.

Se però gli onorevoli colleghi osservano che tale formulazione è stata preceduta dalla proposta dell'onorevole ministro di abolire i programmi ministeriali di insegnamento, nonché dalla presa di posizione della CGIL-Scuola nella ricordata commissione sindacale allorché chiese ogni garanzia di effettiva libertà di insegnamento — non però intesa solamente come autonomia didattica, possibilità di sperimentazione, libertà di contenuto e di metodo dell'insegnamento finalizzata allo sviluppo della personalità degli alunni ed avente come solo limite il dettato costituzionale (tutti concetti che d'altronde abbiamo sentito riecheggiare nelle parole dell'oratore del gruppo

comunista che mi ha testè preceduto) — ebbene, se si considera tutto ciò, si ha la misura esatta di quello che potrebbe prepararsi nella scuola italiana sotto l'etichetta di una libertà ben diversa.

Nel corso dei lavori della più volte ricordata commissione di studio sindacale, i sindacati si trovarono, trattando tale argomento, quasi tutti divisi, compresi i sindacati dell'Intesa. Vi furono infatti ben sette definizioni della libertà di insegnamento, ciò che vale a dimostrare l'importanza politica dell'argomento introdotto con il punto 1) dell'articolo 4 in esame e anche la difficoltà di esatta interpretazione di questi termini. Ne abbiamo avuto prova anche ascoltando le considerazioni svolte ieri in quest'aula dall'onorevole Maria Badaloni nella sua qualità di relatore di maggioranza. Innanzi tutto l'onorevole Maria Badaloni, per rafforzare le sue argomentazioni, ha fatto riferimento alla scuola privata in rapporto alla scuola statale, e alla legge sulla parità di posizione giuridica tra le medesime. Dico subito che tale legge non fa paura alla scuola statale, ma alle scuole private, le quali, anche se riescono a superare il ben noto ostacolo dell'istituzione « senza oneri per lo Stato », temono di vedersi statalizzate, cioè di essere rese pari alla scuola statale autonoma.

Ecco perché la legge della parità è stata accantonata. Ma non c'è dubbio, anche a prescindere da ciò, che se lo Stato desse una sovvenzione alle scuole private non le eleverebbe a scuole statali autonome, perché una sovvenzione sarebbe, sì, segno del riconoscimento dell'utilità sociale della scuola privata, ma non trasformerebbe mai i fini particolari della scuola privata in fini pubblici come quelli della scuola statale, che è scuola nazionale aperta a tutti gli alunni.

Ma l'onorevole Maria Badaloni ha degnato di molte altre controdeduzioni il mio intervento nella discussione sulle linee generali: di questa attenzione la ringrazio particolarmente. Vorrà però consentirmi di ribattere le sue argomentazioni, che ritengo inesatte. Esse partono da una inesatta intuizione del vero significato della libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione.

La distinzione degli atti dello Stato in atti d'imperio organizzativamente liberi e in atti di gestione costituì una grossa disputa in seno alla sottocommissione per la pubblica istruzione della Assemblea costituente; tale disputa passò poi in aula. L'onorevole Moro, citato da me e dall'onorevole Maria Badaloni, ebbe a sostenere come ho potuto accertare dai resoconti dei lavori della sottocommissione nella

seduta, ormai lontana, del 23 ottobre 1946, che la norma, eventualmente chiarita dalle proposte che egli si riservava di presentare, « può essere accettata perché rientra in quella potestà normativa dello Stato che però deve essere ben distinta dalla attività amministrativa, cioè di diretta gestione da parte dello Stato ». Fu per questo che in aula quell'articolo fu poi modificato, fu conseguentemente modificato il progetto di Costituzione e fu esplicitamente tolto allo Stato il diritto di organizzare *in toto* le sue scuole, parlandosi solo di « istituzione » da parte dello Stato. Fu una decisione che molti definirono, nei loro interventi, addirittura drammatica. Compete dunque alla scuola, che pure è « istituita » dallo Stato, darsi una propria organizzazione; la scuola ha autonomamente i poteri di legislazione, di amministrazione e perfino giurisdizionali propri dello Stato, poteri che, attesi i limiti della sfera di competenza scolastica, più esattamente e rispettivamente si chiamano: potere di autonomia, potere di autarchia o di autoamministrazione, potere di autotutela. Quindi è chiaro che alla scuola compete il potere di darsi un proprio ordinamento autonomo. Ebbene, noi siamo convinti che lo stato giuridico in esame non rispetta questi poteri di autonomia, di autarchia, di autotutela, di autogoverno, tutti conferiti in funzione dell'insegnamento, che alla scuola ha inteso riconoscere la nostra Costituzione. In sostanza, con questa legge-delega il ministro riceverà una delega indebita e accettare. Il ministro della pubblica istruzione conserva, anzi accumula nelle sue mani un potere eccezionale, toglie alla scuola quei poteri di organizzazione funzionale che non spettano allo Stato, ma che la Costituzione riserva esclusivamente alla scuola medesima. Siamo convinti, quindi, che con questa legge-delega, e in particolare con l'articolo 4, la scuola italiana, e quindi tutta la comunità nazionale, verranno sempre più sospinte, grazie all'interferenza dello Stato, entro le sfere di una collettivizzazione che, dati i tempi e data l'impostazione, non possiamo non definire marxista. Siamo pienamente d'accordo con chi riconosce che lo Stato ha un dovere di ingerenza nella scuola, ma tale ingerenza deve rispettare i limiti posti dalla Costituzione.

Cosa bisogna reclamare, onorevoli colleghi, dallo Stato in tema di scuola? Ho sotto gli occhi il libro di uno studioso considerevole, il De Robbio, scritto nel 1924, il quale affronta proprio il tema dell'ingerenza dello Stato nella scuola. Mi permetto di leggerne qualche

passo, brevemente, perchè lo ritengo estremamente edificante e istruttivo, tenuto conto del fatto che fu scritto dopo la riforma Gentile. « Bisogna reclamare allo Stato — diceva questo studioso di cose scolastiche —: 1) la formazione del clima adatto ad una feconda educazione consistente: a) nella legislazione non affrettata né contraddittoria, ma conforme alla indole e ai bisogni del popolo, b) nella sana tradizione scolastica, c) nell'elevamento morale e materiale della scuola, d) nella disciplina non turbata da provvedimenti presi per amore di popolarità » (noi aggiungeremo per amore di partito, di categoria o di classe); « 2) i mezzi congrui perchè l'educazione e l'istruzione si svolgano con serietà e nobiltà di intenti e di risultati in modo da dare: a) l'organizzazione amministrativa, non soffocatrice » (vedremo poi, quando parleremo sugli emendamenti relativi al corpo ispettivo, le altre ingerenze, le pastoie e catene che questa legge-delega pone all'interno della scuola) « ma in collaborazione della direzione tecnica competente; b) l'ordinamento razionale degli studi; c) i programmi molto generali (che sono in competenza indubbiamente dello Stato) lasciandone l'applicazione varia al collegio degli insegnanti; d) la casa decorosa, la suppellettile e il materiale didattico sufficienti; e) gli esami seri innanzi a commissioni di Stato per alunni di scuole pubbliche e private; f) i controlli illuminati; g) la matura preparazione del maestro; h) lo stato giuridico ed economico degli insegnanti tale da porre questi in condizione di indipendenza, di fronte allo Stato, e di elevamento di vita, con risorse finanziarie adeguate ».

Aggiunge lo studioso a commento di questa articolazione: « Allo Stato non si deve chiedere altro, lo Stato non deve volere altro, allo Stato non si deve permettere altro ». Ripeto, questo venne scritto nel lontano 1924 dopo la cosiddetta totalitaria o autoritaria riforma Gentile. « Tutto ciò forma la chiostra esterna che soltanto lo Stato può organizzare a beneficio di tutti; nell'interno di essa libera e varia deve svolgersi e vibrare l'attività spirituale tra il maestro e l'alunno. Sino al limite esteriore giunge il potere dello Stato; dopo di esso il libero esame della coscienza individuale del maestro e quella collettiva del collegio degli insegnanti esercitano il potere spirituale sugli alunni. Noi intendiamo l'esercizio professionale del maestro alla stessa guisa di quello del magistrato: il potere dello Stato deve giungere sino alla soglia del tribunale come sino alla soglia della scuola; ma non deve assidersi sul banco del giudice, come non

deve sedere sulla cattedra » (vediamo invece oggi come lo Stato, con le circolari ministeriali, imponga certi limiti, certi condizionamenti alla libertà didattica dello stesso insegnante); « non giudicare ed insegnare per l'interposta persona del magistrato e del maestro. In questa sfera delimitata di potere si esercita dallo Stato la sua attività di cultura, garantendo all'individuo la possibilità dello svolgimento delle sue attitudini, mercè gli organi adatti allo scopo. Entro quel limite si esercita la piena libertà dell'individuo, che trova il modo di esplicare le sue facoltà, sorretto dall'azione educativa del maestro ».

Riteniamo di poter dire che queste parole, scritte nel lontano 1924, quasi cinquant'anni or sono, dopo la riforma Gentile e in sede di applicazione della stessa, per noi conservano tutt'ora una loro validità. Ho l'impressione però che l'attuale classe dirigente le ignori, almeno nel loro contenuto essenziale e più vitale. Con la legge in esame lo Stato interferisce in tutti gli aspetti funzionali della scuola, crea ispezioni, pone condizionamenti particolari; le classi, le forze estranee alla vita della scuola entrano in essa e la determinano, la condizionano e la incatenano.

Noi siamo contrari a questo disegno di legge: la nostra è una scelta di libertà. Ecco perchè, a nostro parere, soprattutto in relazione all'articolo 4, questa legge non offre serie garanzie di libertà e non può raccogliere il nostro voto positivo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Giomo, che svolgerà anche il seguente emendamento:

*Sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) la garanzia della effettiva libertà di insegnamento, nel rispetto dei diritti-doveri sanciti dal titolo secondo della Costituzione e del diritto degli alunni alla formazione della loro personalità, nonché nell'ambito dei programmi di studio.

**4. 1. Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quillieri, Serrentino.**

L'onorevole Giomo ha facoltà di parlare.

**GIOMO.** L'articolo 4 riguarda particolarmente l'esplicazione della funzione dell'insegnante. È noto che la libertà dell'insegnamento è statuita solennemente dalla Costituzione repubblicana ed è appunto al quadro dei principi garantiti dalla Costituzione che si riferisce il punto 1) dell'articolo 4 nel prescrivere che dovrà essere garantita l'effettiva libertà

di insegnamento e di sperimentazione didattica. La frase « e di sperimentazione didattica » è da ritenere superflua, a nostro avviso, e puro omaggio formale all'attuale moda delle sperimentazioni, con le quali non di rado si opera sugli alunni come *in corpore vili*, poiché nella esplicazione della libertà di insegnamento non può non rientrare la sperimentazione didattica.

Vero è, invece, che oggi la libertà di insegnamento si estrinseca quasi esclusivamente nella libertà didattica, dal momento che quella più ampia libertà di insegnamento — che dovrebbe consistere nella libera scelta degli argomenti da insegnare, nei tempi previsti per insegnarli, eccetera — incontra un grosso limite nei programmi di studio imposti dagli organi ministeriali. Sino a quando non saranno aboliti gli esami di Stato e soprattutto il valore legale dei titoli di studio, come i liberali vanno proponendo da anni — ma a ciò si dovrà pure arrivare, e a ciò tendono, sia pure inconsapevolmente, i vari progetti di riforma scolastica di iniziativa governativa in fase di attuazione o di studio — la libertà di insegnamento non potrà effettivamente e seriamente esplicarsi. È noto che un ministro francese della istruzione si vantava con un suo visitatore straniero, guardando l'orologio, del fatto che gli insegnanti di filosofia stessero tenendo lezione in quell'ora in tutti i licei francesi. Noi non siamo a tanto, anche se quasi certamente vi eravamo fino a pochi anni fa. Comunque, indubbiamente, l'impostazione napoleonica e centralistica del nostro sistema scolastico rappresenta un grosso ostacolo all'effettiva attuazione della libertà di insegnamento. E qui noi ci rifacciamo alla nostra scuola ed alla nostra tradizione, ci rifacciamo ad una delle più aeree pagine delle *Prediche inutili* di Luigi Einaudi. Noi non siamo a tanto; sino a quando non si giungerà alla completa liberalizzazione dei programmi di studio, in modo che ogni insegnante possa predisporre il suo autonomo programma di insegnamento — si intende, con tutte le garanzie necessarie — e sino a quando ogni scuola non diverrà veramente e pienamente autonoma sul piano didattico, l'unica cosa che possiamo sforzarci di fare (e lo possiamo fare in questo stato giuridico) è di ampliare lo spazio entro il quale possa esplicarsi la libertà di insegnamento.

Noi liberali perciò proponiamo che tale libertà si estrinsechi secondo direttive e programmi di massima elaborati dalle autorità scolastiche centrali nel rispetto delle generali finalità pedagogiche relative ai diversi livelli di studio. Per questo motivo ci siamo permessi

di proporre una formulazione che ci sembra migliore rispetto alla pur migliorata formulazione proposta dalla maggioranza della Commissione. Noi proponiamo che la garanzia dell'effettiva libertà di insegnamento, nel rispetto dei diritti-doveri sanciti dal titolo secondo della Costituzione e del diritto degli alunni alla formazione della loro personalità e sempre nell'ambito dei programmi di studio, costituisca la premessa di questo articolo 4. Tale garanzia deve riguardare da una parte la personalità del docente, dall'altra la personalità del discente, al di fuori di ogni forma di collegialità, la quale talvolta si presenta, così come viene interpretata da una parte di questa Camera, come una forma di collettivismo che noi non possiamo che respingere.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mattalia. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo alinea con il seguente:*

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo 1 dovrà prevedere:

4. 34. **Sanna, Canestri.**

*Sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) la garanzia della libertà di insegnamento e di sperimentazione, nel quadro dei principi costituzionali, abolendo il controllo didattico da parte dell'amministrazione e favorendo l'organizzazione collegiale dei piani di lavoro in sostituzione degli attuali programmi ministeriali e dei libri di testo.

4. 35. **Canestri, Sanna.**

*Sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) l'abolizione dei ruoli direttivo e ispettivo e l'attribuzione delle relative responsabilità agli organi collegiali di cui all'articolo 6.

4. 36. **Sanna, Canestri.**

*Sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) orari di servizio per il personale docente e non docente secondo criteri di uguaglianza, assicurando un impegno professionale a tempo pieno comprensivo di tutte le attività didattiche individuali e sociali.

4. 37. **Canestri, Sanna.**

*Sostituire il numero 4) con il seguente:*

4) strumenti e modalità di qualificazione e di assunzione in ruolo degli insegnanti in sostituzione degli attuali concorsi. In tal senso

si dovrà prevedere il livello universitario di formazione per tutti i docenti, e successivamente un corso annuale di qualificazione con le seguenti caratteristiche: a) gratuità e adeguate forme di salario in rapporto alle condizioni economiche; b) dimensione provinciale e comprensoriale con la partecipazione attiva degli enti locali, comuni, province e regioni; c) stretto legame con attività di pratica didattica e di sperimentazione; d) massimo di autogestione e controllo sindacale sull'intera organizzazione dei corsi.

L'inquadramento in ruolo avverrà dopo il corso di qualificazione e mediante concorso per titoli.

4. 38 **Sanna, Canestri.**

*Sostituire il numero 7) con il seguente:*

7) norme per il periodico aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti anche in collaborazione con l'università e secondo quanto previsto dal numero 4) del presente articolo.

4. 39. **Canestri, Sanna.**

*Sostituire il numero 8) con il seguente:*

8) l'abolizione di ogni forma di controllo gerarchico (note di qualifica e rapporti informativi) e l'attuazione del principio della pubblicità degli atti di ufficio.

L'osservanza dei doveri strettamente connessi al contratto di lavoro (assenze, congedi, orario di servizio) verrà garantita dagli organi collegiali di cui all'articolo 6.

4. 40. **Sanna, Canestri.**

*Sostituire il numero 10) con il seguente:*

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda, che tenga conto dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto.

4. 41. **Canestri, Sanna.**

*Sopprimere il numero 13).*

4. 42. **Sanna, Canestri.**

*Sostituire il numero 15) con il seguente:*

15) norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola anche durante l'orario di lavoro per un congruo numero di ore all'anno.

4. 43. **Canestri, Sanna.**

CANESTRI. Signor Presidente, chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANESTRI. Spero di riuscire, nel limite del tempo che mi è concesso, ad illustrare questa non breve serie di emendamenti presentati a nome del mio gruppo. Ho rinunciato a parlare in sede di discussione sull'articolo proprio perché credo sia più utile, anche affrontando l'ostacolo costituito dal limite di tempo, essere molto precisi per quanto riguarda gli emendamenti che noi presentiamo e i punti di differenziazione che li contraddistinguono rispetto al testo della maggioranza.

Sorvolo sull'emendamento 4. 34, proprio perché il suo spirito rientra in quanto ho già detto circa il nostro rifiuto di definizioni « ideali » dello stato giuridico e circa la necessità invece di riferire sempre il discorso allo stato giuridico come essenziale contratto di lavoro, come strumento quindi attraverso il quale investire la scuola di prospettive di trasformazione, di prospettive politiche anche generali. Noi infatti proponiamo, molto più semplicemente, che nello stato giuridico vi sia la elencazione concreta e puntuale di tutte le facoltà, i diritti e i doveri inerenti alla funzione docente.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 35, noi riteniamo che sia necessario contrapporre al testo della maggioranza un testo che dia un minimo di credibilità alla garanzia della libertà di insegnamento e di sperimentazione. Nel testo della maggioranza (l'abbiamo già detto nel corso del dibattito) la garanzia della libertà d'insegnamento è concepita in termini di elargizione individualistica ed inoltre trova un suo limite in quel « tecnicamente controllata » riferito alla sperimentazione che noi assolutamente non possiamo accettare, anche perché sappiamo che poi i controllori tecnici della sperimentazione dovrebbero essere quegli ispettori del corpo centrale che noi non crediamo affatto siano agenti neutrali al servizio di una neutrale sperimentazione. Preferiamo invece proporre un testo secondo cui la concretizzazione della libertà di insegnamento e della sperimentazione trovano un loro riscontro preciso nell'abolizione del controllo didattico da parte dell'amministrazione e nell'incentivo alla organizzazione collegiale (e quindi non all'avventura individualistica del singolo insegnante) dei piani di lavoro in sostituzione degli attuali programmi ministeriali e dei libri di testo.

Con questo nostro emendamento noi, oltretutto, ci incontriamo con una precisa rivendicazione che ha già alle spalle una non breve storia di lavoro, di ricerca e anche di movimento, anche se nel quadro degli insegnanti italiani si tratta di movimenti ancora estremamente minoritari. Noi comunque riteniamo di doverci collegare a queste scelte proprio portando a livello di norma di legge l'esigenza dell'abolizione degli attuali programmi ministeriali e dei libri di testo, da sostituire naturalmente con biblioteche di classe, di interclasse, di gruppo, biblioteche di lavoro.

Ci sarebbe da aggiungere che sul piano dello sforzo finanziario a livello, ad esempio, della scuola elementare, si spenderebbe meno ad affrontare la dotazione di serie biblioteche di classe, di interclasse, di gruppo, di biblioteche di lavoro, rispetto all'attuale spesa che lo Stato sostiene per fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari. Non è questa naturalmente la ragione essenziale che ci muove, bensì è la ragione politica che ho ora illustrato.

Con l'emendamento 4. 36 - lo riconosco con molta decisione - indichiamo l'esigenza di non considerare in prospettiva (come invece afferma il testo della maggioranza) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva, ma di considerare la necessità dell'abolizione dei ruoli direttivo ed ispettivo, attribuendo le relative responsabilità agli organi collegiali di cui al successivo articolo 6.

L'emendamento 4. 37 si riferisce ad una disposizione del testo proposto dalla maggioranza nella quale appare un principio, a nostro avviso, estremamente pericoloso. Vi si afferma infatti - pur nella prospettiva di una scuola integrata, di una scuola a tempo pieno - che bisognerà fissare un orario obbligatorio di servizio e poi la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Noi crediamo che questo sia un principio assolutamente inaccettabile, non solo in quanto il superamento dell'istituto del lavoro straordinario è, tra l'altro, un elemento profondamente sentito nelle lotte sindacali di questi anni e di questi mesi, ma soprattutto perché la concezione che abbiamo della scuola integrata non consente di sdoppiare attività fondamentali e attività accessorie e integrative. Per noi la scuola integrata vorrà dire una giornata scolastica nuova, completamente ristrutturata, in cui le attività cosiddette didattiche e le attività cosiddette sociali cesseranno di essere distinte, anche se vi sarà, ovviamente,

un'articolazione tecnica all'interno di questa giornata.

Non possiamo, però, accettare un principio di lavoro scolastico fondamentale, di lavoro scolastico straordinario, proprio perché questo verrebbe completamente a smentire la prospettiva che si afferma invece nella stessa disposizione proposta dalla maggioranza, della scuola integrata, della scuola a tempo pieno.

Nell'emendamento 4. 38 si riassume un discorso assai complesso, ed io mi scuso per doverlo riferire ai colleghi in maniera telegrafica. Nell'attuale testo della maggioranza della Commissione, come ho già detto nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, vi è qualcosa di diverso rispetto al testo iniziale dal quale siamo partiti. Il testo iniziale prevedeva il doppio binario, cioè il concorso tradizionale per titoli ed esami, attraverso il quale entrare in ruolo, e poi il nuovo binario di corsi di qualificazione, di corsi abilitanti. Osserverò in proposito che si tratta di una tematica complessa, attualmente in sospenso, dato che la legge relativa ai corsi abilitanti è ancora da discutere al Senato ed anche in considerazione del fatto che il testo della riforma universitaria votato dal Senato dà un'altra risposta al problema della formazione e dell'immissione in ruolo degli insegnanti.

Dicevo, dunque, che il testo della maggioranza corregge l'impostazione iniziale nel senso che indica lo strumento del concorso senza più specificare « per titoli ed esami »; lascia aperta, cioè, la prospettiva del concorso come istituto previsto dalla Costituzione, che però può anche essere - è stato detto molte volte dai colleghi della maggioranza - il concorso per titoli successivo a corsi di qualificazione professionale.

Ebbene, anche per quanto riguarda questo punto noi riteniamo che si tratti di scegliere con molta chiarezza il superamento definitivo del concorso tradizionale e che la formazione professionale degli insegnanti, dopo quella generale a livello universitario, debba essere assicurata mediante corsi annuali di qualificazione professionale che siano gratuiti, che contemplino forme adeguate di salario in rapporto alle condizioni economiche di coloro che li frequenteranno, che abbiano una dimensione molto agile, provinciale - noi proponiamo comprensoriale - nel senso che sia possibile una partecipazione attiva degli stessi enti locali (comuni, province e regioni) nell'organizzazione di questi corsi e nel senso che sia possibile utilizzare gli apporti dell'università stessa senza chiudersi dentro, senza chiu-

dersi, ancora una volta, dentro un acquario scolastico, come invece proporrebbero altre soluzioni, compresa quella prevista dal testo del disegno di legge per la riforma universitaria approvato dal Senato.

Noi indichiamo la necessità di uno stretto legame con l'attività di pratica didattica e di sperimentazione proprio perché non crediamo alle astratte formazioni professionali, ma pensiamo che il legame debba essere sempre presente fra la verifica, la rielaborazione e la pratica quotidiana del rapporto con gli studenti e con la scuola. Infine, indichiamo la necessità del massimo di autogestione e di controllo sindacale sull'intera organizzazione dei corsi. Riteniamo cioè che questi corsi debbano essere al massimo grado autogestiti da coloro che li frequentano e che debba esistere ad ogni livello periferico e centrale, in ogni momento della loro organizzazione, non tanto una presenza di cogestione da parte del sindacato quanto la possibilità di controllo, di conoscenza, di intervento da parte dei sindacati, e non tanto di quelli settoriali e corporativi, quanto di quelli confederali.

L'emendamento 4. 39 al punto 7) dell'articolo 4 aggancia il problema dell'aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti alla istituzione dei corsi di cui ho ora parlato. Noi crediamo che questi corsi che noi proponiamo come struttura portante per il futuro, nella prospettiva della formazione professionale degli insegnanti, debbano essere anche in grado di provvedere all'aggiornamento periodico culturale e professionale degli insegnanti stessi. Per le ragioni che ho esposto prima, noi indichiamo l'esigenza di un rapporto con l'università, e non quindi la prospettiva di una soluzione tutta interna all'università medesima.

L'emendamento 4. 40 fa seguito ad alcuni principi che abbiamo già affermato a proposito delle garanzie reali della libertà di insegnamento. Noi crediamo cioè che non basti dire che sarà assicurata e garantita la libertà di insegnamento: occorre ancora una volta indicarne gli strumenti. Siamo in presenza di un contratto di lavoro e non di un trattato di filosofia della scuola, e pertanto dobbiamo stabilire una indicazione precisa per l'elaborazione dei decreti delegati, vale a dire strumenti controllabili, concreti e precisi. Quindi è chiaro che per noi un altro elemento della garanzia di libertà didattica passa attraverso l'abolizione di ogni forma di controllo gerarchico, di note di qualifica, di rapporti informativi, insieme con l'attuazione del principio della pubblicità degli atti d'ufficio. Esiste inol-

tre indubbiamente un problema di attuazione degli obblighi derivanti da questo contratto di lavoro. Ebbene, noi diciamo che il problema si deve risolvere affidando il controllo dell'attuazione di questo rapporto di lavoro agli organi collegiali di cui parleremo quando giungeremo all'articolo 6.

Rispondo subito all'obiezione secondo cui il testo della maggioranza prevede il superamento degli strumenti tradizionali di controllo, sul tipo dei rapporti informativi e delle note di qualifica: esso prevede però un meccanismo di fronte al quale noi ci permettiamo di rimanere perplessi e dubbiosi proprio perché non vi è nel testo della maggioranza, a nostro parere, la precisa indicazione del superamento netto di questi strumenti di controllo verticistico, gerarchico, burocratico, autoritario sull'attività dei lavoratori della scuola, in particolare dei docenti.

Per l'emendamento 4. 41 bastano due parole, nel senso che le garanzie di cui si parla nel testo della maggioranza noi riteniamo che dovranno essere previste per i trasferimenti d'ufficio, che potranno essere disposti solo per soppressione di posto. Riteniamo anche qui assai pericolosa e ambigua la prospettiva di trasferimenti d'ufficio che siano previsti anche, come dice il testo della maggioranza, per accertate incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede. È una formulazione che non ci lascia affatto persuasi né tranquilli. Credo che tutti i colleghi intendano il senso delle mie parole senza che io insista ulteriormente. Riteniamo che questo problema possa essere risolto semplicemente con il trasferimento d'ufficio soltanto quando il posto sia stato soppresso.

La soppressione del punto 13) prevista dall'emendamento 4. 42 non è altro che la conseguenza della nostra proposta di affidare agli organi collegiali di cui all'articolo 6 il controllo dell'attuazione di questo rapporto di lavoro.

L'emendamento 4. 43 si riferisce al punto 15) dell'articolo 4. Ho già detto, intervenendo nel corso della discussione sulle linee generali, che il testo della maggioranza è addirittura più arretrato del cosiddetto « statuto dei lavoratori ». Il testo della maggioranza, infatti, prevede « norme di tutela delle libertà sindacali, compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni ». Crediamo invece che non si debba fare altro che recepire in questo contratto di lavoro quanto più in generale lo statuto dei lavoratori indica per altre categorie di lavoratori. Per questo noi

proponiamo il seguente testo del punto 15): « Norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola anche durante l'orario di lavoro per un congruo numero di ore all'anno ».

Certamente, attraverso il rapporto con le organizzazioni sindacali andrà regolamentato il numero delle ore annuali utilizzabili per assemblee anche durante l'orario di lavoro.

Come abbiamo già detto nel corso della discussione sulle linee generali, tutti questi punti — sui quali noi perlomeno (credo che questo ci possa essere riconosciuto) con molta precisione indichiamo alcune prospettive diverse e, a nostro avviso, anche alternative — confluiscono poi in un discorso che si farà più denso e ricco di implicazioni e di prospettive quando si giungerà alla materia regolata dagli articoli 6, 7, 8 e 9. Mi riservo quindi di riprendere la parola in quella sede, e di riprendere anche qualcuna delle idee che ho svolto durante l'illustrazione di questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) la garanzia di una effettiva libertà di insegnamento intesa: come scelta da parte del docente, della metodologia e delle forme di sperimentazione didattica; come concreta libera e responsabile attività sia formativa sia informativa diretta allo sviluppo culturale e civico dell'allievo, rispettandone la personalità; come indipendenza da qualsiasi pressione o da indirizzi che tendano ad eludere l'esplicazione delle suddette libertà: e tutto ciò nell'ambito delle norme generali sull'istruzione.

**4. 60. Nicosia, Almirante, Menicacci, De Marzio.**

*Al numero 1), sopprimere le parole: e di sperimentazione controllata.*

**4. 61. Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio.**

*Al numero 2), sostituire le parole: l'aggiornamento e la sperimentazione, con le parole: posti alle dipendenze del Consiglio nazionale scolastico e utilizzati nei casi di necessità di accertamenti.*

**4. 62. Nicosia, Almirante, Menicacci, De Marzio.**

*Sostituire il numero 3), con il seguente:*

3) Determinare, nella prospettiva di realizzazione della scuola a tempo pieno aperta alle esigenze della società, impegnata a conse-

guire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno in stretta collaborazione con la famiglia, l'obbligo di prestazioni di insegnamento e di servizio, con la indicazione degli orari; la facoltatività di prestazioni straordinarie; la non incompatibilità, per il personale docente, con l'esercizio delle libere professioni.

**4. 63. Almirante, Menicacci, Nicosia, De Marzio.**

*Al numero 4), primo alinea, sostituire le parole: di ogni ordine e grado di scuola, con le parole: di ogni ordine di grado secondario.*

**4. 64. Almirante, Menicacci, Nicosia, De Marzio.**

*Al numero 4), primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: saranno disciplinati i passaggi di cattedra nell'ambito di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di pari grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio. Sarà altresì prevista la possibilità di passaggio in altro ordine e grado di scuola, del personale di ruolo in possesso del prescritto titolo di idoneità e di abilitazione, mediante l'inserimento nelle graduatorie speciali ad esaurimento, aggiornabili, con adeguata valutazione ad ogni effetto, del servizio prestato nel ruolo di provenienza e con retrodatazione, valevole agli effetti giuridici ed economici, del periodo di servizio prestato da comandato in cattedra di grado superiore.*

**4. 65. Menicacci, Nicosia, Almirante, De Marzio.**

*Al numero 4), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:*

Il concorso e l'esame di Stato, di cui al capoverso precedente, debbono vertere su una prova scritta e su un colloquio, entrambi su programma ben precisato.

**4. 66. Nicosia, Menicacci, Almirante, De Marzio.**

*Al numero 8), sostituire le parole da: cui dovranno provvedere, fino alle parole: dell'articolo 6, con le parole: cui dovrà provvedere per tutto il personale della scuola o dell'istituto il medesimo preside, quando siano intervenuti nuovi fatti o elementi di giudizio da un anno all'altro. Sarà fatto obbligo al preside di contestare per iscritto, tempestivamente, all'interessato tutti i fatti o elementi di giudizio che possano influire sulla stima dell'impiegato o sul giudizio complessivo, in guisa da consentire una ampia discolpa dell'interessato, che potrà chiedere anche una*

ispezione tecnica o disciplinare. Avverso le annotazioni sul rapporto informativo sarà ammesso ricorso gerarchico e giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato. Per i rapporti informativi finora redatti in modo difforme da quanto precisato nei commi precedenti sarà ammessa sanatoria, a richiesta dell'interessato, entro 6 mesi dalla approvazione della presente legge.

**4. 67. Menicacci, Almirante, Nicosia, De Marzio.**

*Al numero 13), sostituire le parole:* di competenza degli appositi organi collegiali, *con le parole:* di competenza del preside o direttore.

**4. 68. Almirante, Nicosia, Menicacci, De Marzio.**

*Dopo il numero 13), aggiungere il seguente:*

13-bis) regolare le procedure e fissare i termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi in materia di stato giuridico.

**4. 69. Nicosia, Menicacci, Almirante, De Marzio.**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

Sarà istituito, in ogni scuola od istituto, il direttore amministrativo perché ad esso siano demandate le responsabilità non didattiche.

**4. 0. 1. Menicacci, Almirante, Nicosia, De Marzio.**

MENICACCI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Conformemente a quanto anticipato in sede di discussione sull'articolo 4, dico subito che i nostri emendamenti tendono ad affermare qualcosa di più e di diverso da quanto disposto nei vari alinea di cui si compone il testo del medesimo articolo, così come attualmente formulato.

Nella formulazione, ad esempio, che ci viene proposta con l'alinea 1) troviamo alcuni condizionamenti alla libertà dell'insegnamento. Quali sono? Essi sono costituiti dalle parole « nel quadro dei principi costituzionali » e dalle altre « nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità ». A nostro avviso, questi sono pseudocondizionamenti. Tanto è vero che i principi costituzionali sono richiamati da tutti i partiti, dal gruppo liberale a quello comunista, e la personalità degli alunni è agevolmente condita in tutte le salse.

Alla luce di tale proposta normativa, aperta alle soluzioni più impensate, si spiegano le nostre preoccupazioni che non investono questa o quella categoria o gruppo, ma tutta la scuola italiana.

Di qui la necessità di una migliore determinazione di questi condizionamenti, della specificazione degli attributi che occorre dare alla libertà di insegnamento e alla sperimentazione didattica, che la norma intende appunto riconoscere e garantire, evitando quella politicizzazione della scuola che preoccupa larghi strati di questa Camera.

Sovviene, in proposito, il nostro emendamento 4. 60, che mira appunto a garantire una effettiva libertà di insegnamento, intesa come « scelta da parte del docente della metodologia e delle forme di sperimentazione didattica » e come « concreta, libera e responsabile attività sia formativa sia informativa ».

Mossi dalla stessa intenzione, per noi lodevole, di determinare meglio gli obblighi di servizio e le prestazioni che si pretendono dal personale della scuola, proponiamo con l'emendamento 4. 63 di sostituire l'alinea 3) dell'articolo 4 con un testo da noi proposto e che riteniamo sia meglio formulato. Raccomandiamo anche questo emendamento alla sensibilità della Commissione e del Governo, anzi, di tutta la Camera.

Si tratta appunto di « determinare, nella prospettiva di realizzazione della scuola a pieno pieno aperta alle esigenze della società... l'obbligo di prestazioni di insegnamento e di servizio », garantendo il carattere facoltativo delle prestazioni straordinarie e prevedendo la compatibilità, per il personale docente, dell'esercizio delle libere professioni, punto, questo, a nostro avviso, di grande importanza.

Con l'emendamento 4. 61 affrontiamo l'importante tema della sperimentazione. Nutriamo infatti, onorevole ministro, profonde riserve sulla sperimentazione così come prevista dal testo in esame, perché a nostro avviso la sperimentazione giova alle cavie, non ai preadolescenti e agli adolescenti! Noi possiamo ammettere una libertà di insegnamento collegiale intesa, ma non la libertà assoluta dell'insegnante, che fra l'altro non sarebbe consentita dalla nostra Costituzione. Del resto, stabilire un « controllo tecnico », come fa il testo della Commissione, significa praticamente controllare ogni parola pronunciata dal professore in classe, e siffatti controlli non sono realizzabili con una legge. La libertà tecnica non ha bisogno di una sanzione di legge per essere autorizzata o impedita, per-

ché coincide con l'attività stessa dell'insegnante. Se anche questa attività fosse sottoposta a controllo, la libertà di insegnamento si ridurrebbe per l'insegnante ad una schiavitù, ad un terrore continuo. Ora questo non deve avvenire. Il consiglio di classe stabilisca che cosa ogni docente deve insegnare, e magari con quale tecnica; ma poi sia il preside a valutare la bontà del lavoro compiuto quando dovrà dare le qualifiche o compilare il noto rapporto informativo.

Ecco alcune delle ragioni che ci suggeriscono di proporre la soppressione dell'inciso sulla « sperimentazione controllata » nell'alinea 1) dell'articolo 4.

Con l'alinea 2) dell'articolo si vogliono precisare invece i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva posta in essere da un corpo di esperti professionali, utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, ma anche, si dice, per l'aggiornamento e la sperimentazione.

Su questo punto il gruppo del Movimento sociale italiano manifesta precise riserve. Siamo infatti contrari a dare ampi poteri agli ispettori, perché ciò significa far vivere i professori senza la serenità di spirito necessaria per attendere proficuamente al loro lavoro. Un professore può lavorare molto bene e nello stesso tempo non soddisfare un ispettore che abbia particolari e personali vedute in materia didattica. Inoltre, con gli ispettori si viene a creare una forza in mano agli organi centrali, che possono in tal guisa perseguire il fine di addomesticare o condizionare e limitare, ancor più di quanto oggi avvenga, la libertà di insegnamento.

Per tali motivi pensiamo che all'aggiornamento e alla sperimentazione debba provvedere il consiglio dei professori all'atto della compilazione dei piani di lavoro. In più — ricordiamolo — vi è da tenere presente la figura del preside, che ha anche la funzione di insegnare ad insegnare. Ciò basta a rendere la scuola assai più efficiente. Ogni altro controllo, ogni altra vigilanza snatura la libertà di insegnamento e frustra il rendimento scolastico dei professori. Bisogna pur avere fiducia, io dico, nel corpo insegnante. Ed è a questa prova di fiducia che con il nostro emendamento chiamiamo la Camera.

Vi è poi l'emendamento 4. 64. Quali sono i suoi intenti? Per noi è un'esagerazione il fatto che chi deve insegnare a fare le aste o a leggere, a scrivere e far di conto, chi in ogni caso deve insegnare i primi elementi del sapere, debba essere fornito di laurea. Non esi-

ste questa necessità. Noi la consideriamo una infatuazione dei tempi, che in pratica si traduce in un danno per i giovani, che provengono per lo più da famiglie umili e che aspirano a conseguire un diploma di scuola media superiore per poter guadagnare subito e vivere. Ciò che è affermato dal testo della Commissione è una pretesa, a nostro parere, senza fondamento, che si traduce soprattutto in un danno per la povera gente. Ecco perché con il nostro emendamento limitiamo il requisito della laurea a coloro che vogliono insegnare nelle scuole secondarie. E forse stiamo già concedendo troppo.

Con l'emendamento 4. 65 si torna a proporre un comma (anche questo va tenuto presente) esistente nel disegno di legge di delega per l'emanazione di norme sullo stato giuridico che fu presentato l'anno scorso dal Governo, a dimostrazione anche che le nostre proposte non sono avanzate per partito preso. Dare al personale di ruolo la possibilità di accedere al grado superiore significa indurlo a migliorare se stesso e a conquistare altre abilitazioni, altre idoneità, e in ogni modo ad impegnarsi in altri concorsi.

Ma se il professore di ruolo constata che le sue nuove abilitazioni non valgono niente, mentre quelle dei suoi colleghi non di ruolo permettono di insegnare al grado superiore, allora egli è indotto a non migliorarsi e a non aggiornarsi. Così il legislatore rischia di ottenere un risultato contrario a quello che sembra voglia raggiungere quando parla di aggiornamento degli insegnanti. Da qui il nostro emendamento aggiuntivo, che ripropone — lo ripeto ancora una volta — il testo del Governo, disatteso invece dalla Commissione. Qualcosa di analogo, d'altronde, è detta più avanti nel provvedimento, a proposito del personale direttivo ed ispettivo. Non comprendiamo allora perché il personale docente non debba essere considerato alla stregua del personale direttivo ed ispettivo.

In tema di concorsi a posti di preside abbiamo presentato un emendamento circostanziato. Attualmente — ed ella lo sa bene, onorevole ministro — il concorso a posti di preside consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola. Questo tipo di concorso permette alla commissione esaminatrice di promuovere i concorrenti che gradisce e di respingere quelli che non gradisce. Infatti, nascostamente, i provveditori agli studi sono invitati ad inviare alla commissione esaminatrice una relazione su ciascun concorrente; tale relazione è quasi sempre decisiva, mentre la commissione è incensurabile, perché sulla

scheda può annotare soltanto il giudizio: « preparazione insufficiente ».

Bisogna abolire questo sistema, onorevole ministro, che si presta a continui abusi, imponendo per legge il concorso con prove scritte ed orali su un programma ben definito. È un richiamo, quindi, alla chiarezza, un ostacolo al malcostume, quello che proponiamo con l'emendamento 4. 66, che raccomandiamo vivamente all'approvazione dell'Assemblea.

L'emendamento 4. 67 riguarda la valutazione del servizio, cui dovrebbero provvedere gli organi collegiali. Ecco la grande innovazione! Ebbene, noi non possiamo essere d'accordo con questa impostazione. Un capo di istituto che non abbia i poteri di qualifica perde ogni prestigio nella scuola, la quale allora va incontro a disgregazione morale e didattica e ad una forma involutiva della disciplina.

Il capo istituto non può essere concepito, mi si consenta questa espressione, come l'uccello nella gabbia d'oro. Non si vuole il suo assolutismo, perché i suoi poteri trovano un limite nel diritto alla difesa dell'incolpato e nel ricorso gerarchico e dinanzi agli organi giurisdizionali. Ma senza autorità non vi è rendimento degli insegnanti bensì il caos scolastico, il tornaconto, l'abuso. Non ignoriamo in realtà che alcuni presidi hanno talora ecceduto nei loro poteri o addirittura hanno abusato dei medesimi in quanto hanno inserito nelle note riservate elementi di giudizio negativi per abbassare le qualifiche o per compromettere il giudizio complessivo. D'altronde, le stesse decisioni del Consiglio di Stato in merito provano l'esistenza di vari casi del genere.

Con l'emendamento da noi proposto si vuole appunto tutelare il diritto di difesa amministrativa dell'incolpato, come è garantito d'altronde dai principi generali del diritto e dall'articolo 24 della nostra Carta costituzionale. D'altro canto, non pare che si possa mettere in dubbio che il preside, che sta a contatto diretto con il personale docente, sia la persona più adatta a raccogliere, a valutare e ad annotare gli elementi di giudizio che valgono poi a fissare un esatto profilo dell'insegnante medesimo. E poiché l'articolo 24 della Costituzione ha un valore precettivo, cioè è diventato operante all'atto stesso della promulgazione della Costituzione, è giusto correggere le note di qualifica date in modo difforme dal dettato costituzionale. Ecco perché nel nostro emendamento parliamo di sanatorie. È questo un atto di doverosa riparazione che incombe sull'amministrazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4. 68 e 4. 69, il nostro gruppo ha proposto la soppressione — ne parleremo poi — degli organi collegiali di cui agli articoli 5 e seguenti, nonché la conservazione degli attuali poteri dei presidi, sia di qualifica sia di disciplina. È proprio a siffatto principio, che è di ordine, di buon rendimento e competenza nella scuola, si informa il nostro emendamento 4. 68, che mira appunto ad attribuire la competenza in tema di procedimenti disciplinari non agli organi collegiali, ma ai presidi o ai direttori. Parimenti va regolata la procedura per la presentazione e per la decisione dei ricorsi proprio nella materia — mi pare questa una proposta che può essere senz'altro accolta dalla Commissione oltre che dal Governo — di cui si discute, cioè sullo stato giuridico. È questo il senso dell'altro nostro emendamento 4. 69.

Devo aggiungere ora alcune considerazioni sul mio articolo aggiuntivo 4. 0. 1. Questo articolo aggiuntivo è stato suggerito da una esigenza precisa: occorre riconoscere, discettando in tema di stato giuridico del personale non insegnante, la necessità del tutto preliminare di separare anche la responsabilità della direzione amministrativa di ciascun istituto e scuola dalla direzione e dalla sovrintendenza didattica e organizzativa. Di qui la necessità di istituire in ogni scuola ed istituto il direttore amministrativo, perché ad esso siano demandate tutte le responsabilità non didattiche. Ciò, a nostro parere, consentirà un altro notevole vantaggio, quello di liberare il preside da incombenze che nulla hanno a che fare con la sua specifica funzione direttivo-didattica.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 1), sopprimere le parole:* e di sperimentazione tecnicamente controllata.

4. 2. **Bozzi, Giomo, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 2), sopprimere le parole:* e disponendo il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6.

4. 3. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Sostituire il numero 3), con il seguente:*

3) gli obblighi attinenti alla funzione docente distinguendo fra orario di cattedra e orario di servizio.

L'orario di cattedra sarà autonomamente configurato secondo le materie d'insegnamento; l'orario di servizio includerà tutte le prestazioni connesse con la funzione docente, quali la preparazione delle lezioni, la correzione dei compiti, le supplenze occasionali, i colloqui con i familiari, le sedute ordinarie del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di interclasse. Le prestazioni integrative, nella prospettiva della realizzazione della scuola a tempo pieno, aperta alle esigenze della società, in via di costante sviluppo, ed impegnata a conseguire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno in stretta collaborazione con i genitori, saranno determinate e compensate a parte.

4. 4. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 3), sostituire le parole: unitariamente nei diversi momenti educativi, con le parole: nei diversi aspetti del processo educativo.*

4. 5. **Bozzi, Giomo, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), primo capoverso, sostituire la parola: concorso, con le parole: concorsi annuali.*

4. 6. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), primo capoverso, dopo le parole: sulla base, aggiungere le parole: della preparazione culturale e.*

4. 7. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), secondo capoverso, dopo le parole: essere reclutato, aggiungere le parole: mediante concorso.*

4. 8. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), sopprimere il terzo capoverso.*

4. 9. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), sopprimere il quarto capoverso.*

4. 11. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4),\* sostituire il quarto capoverso con il seguente:*

Per i soli idonei nei concorsi di cui al precedente primo capoverso potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili da utilizzare per la copertura di una limitata aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

4. 10. **Bozzi, Giomo, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 4), quarto capoverso, dopo le parole: copertura di una, aggiungere la parola: limitata.*

4. 12. **Cottone, Bozzi, Giomo, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 7), sostituire il primo alinea con il seguente:*

Le norme relative ai corsi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti. Tali corsi da svolgersi biennialmente per un congruo periodo di tempo non compreso nell'anno scolastico sono obbligatori per tutti gli insegnanti e dovranno consistere in uno scambio di idee e di esperienze didattiche e culturali tra gruppi di docenti con l'ausilio di esperti, provenienti dall'università e dai corpi ispettivi centrali o periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, in funzione di coordinatori e consulenti.

4. 13. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 7), primo alinea, dopo la parola: attuato, aggiungere le parole: in periodo extrascolastico.*

4. 14. **Bozzi, Giomo, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 7), sostituire il primo capoverso con il seguente:*

I risultati dei corsi di aggiornamento non possono ricevere alcuna valutazione in sede di

concorsi di qualsiasi genere o di attribuzione di qualifiche.

4. 15. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Sostituire il numero 8) con il seguente:*

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere il consiglio scolastico provinciale e, in caso di ricorso, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La valutazione sarà espressa esclusivamente su richiesta degli interessati quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa del consiglio provinciale scolastico in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

4. 16. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 8), sopprimere le parole: pre-  
vio parere tecnico.*

4. 17. **Bozzi, Giomo, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

9-bis) per il personale di ruolo della scuola media, fornito del prescritto titolo di idoneità o di abilitazione, il diritto di precedenza nella assegnazione dei comandi nella scuola secondaria di secondo grado.

4. 18. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

*Al numero 12), aggiungere, in fine, le parole: per quanto riguarda in particolare il collocamento fuori ruolo del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola esso, per qualunque motivo e presso qualsiasi ente od amministrazione sia stato disposto, per effetto di norme di carattere generale o particolare, non potrà superare la durata massima complessiva di 5 anni. Tutti coloro che all'atto dell'entrata in vigore del nuovo stato giuridico avessero già superato tale limite potranno permanere nella posizione di fuori ruolo per non oltre 5 anni. La restituzione ai ruoli di provenienza avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui saranno stati superati i suddetti limiti.*

4. 19. **Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, prima di passare alla illustrazione degli emendamenti presentati dal mio gruppo, desidero fare una premessa. Qui ho sentito più di una volta, particolarmente da parte delle sinistre, trattare con un certo spregio i sindacati autonomi della scuola. Io desidero affermare che i sindacati autonomi della scuola rappresentano il 90 per cento del personale insegnante della scuola e non si possono trattare alla stregua di sindacati puramente corporativi. Essi rappresentano le forze politiche più disparate, rappresentano anche l'avanguardia di un certo modo di intendere il sindacato e noi da questo punto di vista sentiamo il dovere di rispettarli e soprattutto vediamo in loro un modo nuovo di intendere la vita sindacale, una vita autonoma rispetto alla vita dei partiti, un modo di intendere il sindacato che noi liberali abbiamo sempre approvato. Pertanto, sotto questo aspetto, di fronte a un atteggiamento di dispregio che da alcuni è stato assunto nei confronti dei sindacati autonomi della scuola, fa riscontro, da parte nostra, un atteggiamento di rispetto per questi sindacati che operano nella democrazia e nella piena autonomia della loro azione.

Premesso questo, illustrerò brevissimamente l'emendamento 4. 2, con il quale proponiamo la soppressione delle parole: « e di sperimentazione tecnicamente controllata ». Chiediamo alla Commissione da chi dovrebbe essere controllata questa sperimentazione, e a quale livello. Si tratta, infatti, di un'espressione estremamente vaga e pericolosa. Se si vuole che la sperimentazione sia controllata, si deve precisare chi deve eseguire il controllo.

L'emendamento 4. 3 si riferisce ad uno dei punti dolenti del provvedimento. Questo punto, in pratica, esautorava completamente il preside, privandolo di tutti i suoi poteri, e mi sembra che abbia un chiaro carattere punitivo nei suoi riguardi. Ove il nostro emendamento 4. 3 non fosse accolto, la funzione del preside si ridurrebbe ad una pura *factio*. Trasferendo agli organi collegiali i poteri del preside non si comprende chi assumerà le effettive responsabilità della direzione dell'istituto: non certamente il preside, il quale non può rispondere delle azioni degli altri. A noi sembra che in tal modo già si prefiguri il tentativo delle sinistre di abolire la figura del pre-

side, perché il giorno in cui verrà eletto un preside così demagogicamente, questi non avrà né l'autorità né, forse, la capacità didattica per governare la scuola.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 4, la sostituzione del numero 3) dell'articolo 4 da noi proposta è giustificata da un'esigenza fondamentale: finché l'ipotizzata riforma della scuola secondaria non sarà attuata con l'eventuale introduzione del tempo pieno comportante continui contatti tra docenti e discenti, tra docenti e famiglie, tra scuola e società, seminari di studi, sedute dei vari organi collegiali, è necessario indicare esattamente le prestazioni a cui il personale docente è tenuto nell'ambito dell'attuale struttura scolastica, e che vanno al di là del semplice orario di cattedra. Sono proprio queste prestazioni, connesse con la normale funzione docente e rientranti nel più ampio orario di servizio, che richiedono una più equa retribuzione, come quella conseguibile appunto attraverso il ripristino dei rapporti retributivi stabiliti dalla legge n. 831 del 1961. È ovvio che ogni ulteriore prestazione non compresa nel predetto orario di servizio è collegata in via provvisoria o sperimentale ad un rinnovamento delle strutture scolastiche, dovrà essere precisata nel *quantum* ed adeguatamente retribuita. Questo evidentemente fin quando non sarà stata fatta la riforma della scuola media superiore.

Con l'emendamento 4. 5 proponiamo di sostituire al n. 3) dell'articolo 4 le parole « unitariamente nei diversi momenti educativi », con le parole « nei diversi aspetti del processo educativo ». L'espressione va modificata nel senso da noi proposto per evitare che ad essa sia data una interpretazione tale da costituire quasi una prefigurazione del tipo di scuola secondaria che si vuole creare in senso unitario, alla quale noi, come è noto, esprimiamo la nostra ferma opposizione. Perciò non vorremmo che in questa legge surrettiziamente venisse affermato il principio della scuola unitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 6, esso ci sembra opportuno per accelerare il ritmo nell'espletamento dei concorsi. Se viene garantito che ogni anno verrà fatto un concorso, prima di tutto si dà una maggiore possibilità a tutto il personale docente di inserire e di sapere quale è il calendario delle prove; inoltre si farà anche un maggiore sforzo affinché questi concorsi siano espletati nel più breve tempo possibile.

L'emendamento 4. 7 prevede per l'accesso alle carriere non soltanto il necessario ed uti-

lissimo possesso delle capacità didattiche, ma anche il possesso di una solida preparazione scientifica. Quindi sotto questo aspetto ci sembra che affermare che gli insegnanti devono essere dotati anche della preparazione culturale sia cosa quanto mai opportuna.

L'emendamento 4. 8 tende ad evitare una diversa interpretazione *ad abundantiam* del testo. E per questo noi proponiamo di aggiungere le parole « mediante concorso ».

L'emendamento 4. 9, si illustra da sé, e lo stesso dicasi per l'emendamento 4. 11: ambedue sono soppressivi.

L'emendamento 4. 10 è dettato dall'opportunità di far coincidere il passaggio da straordinario ad ordinario con quello della prima alla seconda classe dello stipendio. In questo stato giuridico non si possono prevedere graduatorie ad esaurimento aggiornabili. Può prevedersi in una legge a parte, con norme di carattere transitorio, ciò che invece in uno stato giuridico avrebbe carattere permanente.

L'emendamento 4. 15 è stato già chiarito nella nostra relazione di minoranza, e così pure l'emendamento 4. 16. Non sembra opportuno anche per motivi di ordine morale che la valutazione del servizio degli insegnanti in caso di demerito venga fatta a livello di istituto e cioè da un gruppo di colleghi (vedi comitato di cui all'articolo 6). Sarebbe più opportuno che sulla base del parere espresso dal comitato previsto dall'articolo 6 fosse un organo superiore a livello provinciale a valutare il servizio. Come può un comitato durare in carica un triennio se è espressione del collegio dei professori, che è suscettibile di modificazione? Chiediamo perciò di sostituire la formulazione del punto 8) dell'articolo 4 nel senso da noi proposto con l'emendamento 4. 16.

Con l'emendamento 4. 18 proponiamo di aggiungere il seguente punto 9-bis):

« per il personale di ruolo della scuola media, fornito del prescritto titolo di idoneità o di abilitazione, il diritto di precedenza nella assegnazione dei comandi nella scuola secondaria di secondo grado ».

Si tratta di un emendamento estremamente ovvio: coloro i quali hanno vinto un concorso, coloro i quali posseggono dei titoli superiori debbono avere la precedenza rispetto agli altri insegnanti nell'assegnazione dei comandi nella scuola superiore.

Con l'emendamento 4. 19 proponiamo di aggiungere alla fine del punto 12) le parole: « per quanto riguarda in particolare il col-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

locamento fuori ruolo del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola esso, per qualunque motivo e presso qualsiasi ente od amministrazione sia stato disposto, per effetto di norme di carattere generale o particolare, non potrà superare la durata massima complessiva di 5 anni. Tutti coloro che all'atto dell'entrata in vigore del nuovo stato giuridico avessero già superato tale limite potranno permanere nella posizione di fuori ruolo per non oltre 5 anni. La restituzione ai ruoli di provenienza avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui saranno stati superati i suddetti limiti ».

A nostro avviso, si tratta di un emendamento assai importante. Infatti la motivazione è evidente: per non pochi docenti la posizione di fuori ruolo costituisce un privilegio sia ai fini del servizio sia ai fini economici. Non si può consentire che vi siano docenti che restino fuori ruolo per lunghi periodi di tempo, con il rischio di dimenticare perfino il proprio mestiere. Risponde a un'assoluta esigenza di moralità mettere fine a questo stato di cose. C'è del personale che è fuori ruolo da ben 10 anni. Sembra che sia questo il momento più adatto per porre termine a tale situazione, perché non è assolutamente onesto fruire di un più vantaggioso stato giuridico senza compiere al tempo stesso i doveri di istituto, che hanno la precedenza assoluta su tutti gli altri compiti derivanti dal conferimento di incarichi che, per la loro intrinseca natura, non possono non essere temporanei. Ci permettiamo pertanto di segnalare alla Commissione e allo onorevole ministro questo emendamento al quale annettiamo particolare importanza.

Do per svolti gli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 1), sopprimere le parole:* tecnicamente controllata.

**4. 20. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 2), sostituire le parole:* per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione, *con le parole:* per i necessari od opportuni accertamenti o verifiche, nel rispetto delle competenze e prerogative di cui al precedente numero 1) del presente articolo e all'articolo 6.

**4. 21. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 3), sostituire le parole:* che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti educativi, *con le parole:* e dei compiti di promozione educativa e culturale ad essa inerenti.

**4. 22. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 3), sostituire le parole:* di compensi, *con le parole:* di adeguati compensi.

**4. 23. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 10), primo capoverso, dopo la parola:* garanzie, *aggiungere le parole:* di tutela.

**4. 24. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 10), primo capoverso, sostituire le parole:* o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, *con le parole:* o per altri motivi di non opinabile gravità morale, e fatte salve le garanzie di tutela di cui al numero 1) del presente articolo.

**4. 25. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 12, aggiungere, in fine, le parole:* e fatte salve le già citate garanzie di tutela di cui al numero 1) del presente articolo.

**4. 26. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 15), sostituire le parole:* compresa la disciplina, *con la parola:* e.

**4. 27. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

*Al numero 15), sopprimere le parole:* fuori dell'orario normale delle lezioni.

**4. 28. Mattalia, Orilia, Finelli, Morgana, Grimaldi, Taormina.**

L'onorevole Mattalia ha facoltà di svolgerli.

**MATTALIA.** Signor Presidente, mi conceda di esprimere una impressione preliminare su questo articolo 4, dal quale ho avuto la sensazione di una brusca contrazione in rapporto al testo — direi — auguralmente possibilistico della relazione sul testo governativo del disegno di legge. È l'articolo dei con-

trolli, delle limitazioni, della disciplina e, peggio ancora, in qualche punto veramente grave, della strumentazione dei mezzi di pressione e di intimidazione, come ho già accennato nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali. Comunque passo alla illustrazione dei singoli emendamenti. In parte mi ha già preceduto l'onorevole Giomo per quanto riguarda la soppressione delle parole « tecnicamente controllata » cui tende l'emendamento 4. 20. A tale proposito si può rilevare: 1) che l'espressione è pleonastica riferita a « sperimentazione », perché l'obbligo della verifica, che è poi un autocontrollo o controllo, è inerente alla disciplina della sperimentazione stessa. Il rilievo maggiore che ritengo di poter fare è la pesantezza con cui in una norma delegante viene espresso il principio di questo controllo; in essa si parla infatti di « sperimentazione tecnicamente controllata ». È evidente che così impostata la norma delegante, come una cappa di piombo sull'autonomia didattica di sperimentazione, la normativa delegata non potrà non risultare estremamente restrittiva.

Passando all'illustrazione dell'emendamento 4. 21, rilevo che esso si riferisce ad un altro punto dell'articolo 4 vertente sui controlli. Al punto 2) dell'articolo 4, si introduce la figura, direi il nostro verticistico — se ella mi permette, onorevole Presidente — dello ispettore. Una figura istituzionale — onorevole Presidente, me lo lasci dire in questa chiave — dotata di un appetito formidabile, perché mangia sulla testa calva dell'autonomia didattica del povero insegnante, sulle teste brizzolate o canute di alcuni organi collegiali, fra cui in primaria istanza il consiglio di classe. Ed ecco la ragione per cui ho ritenuto opportuno richiamare per lo meno certe norme di garanzia e di tutela in ordine alle competenze dell'insegnante e di alcuni organi collegiali.

Emendamento 4. 22: mi rivolgo direttamente al relatore. Al punto 3) dell'articolo 4 si legge: « gli obblighi di servizio nella prospettiva di una scuola integrata che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti educativi ». Mi permetta di dire, onorevole relatore, che io trovo troppo domestica in un disegno di legge una espressione del genere perché « seguire i giovani », a parte l'« unitariamente » mi fa venire in mente per associazione il verbo « accudire » e orienta l'idea verso la scuola materna e verso la scuola elementare. Mi sembra obiettivamente, e non per particolare orgoglio della proposta,

onorevole relatore, più appropriata la dizione che io mi sono permesso di proporre sommessamente all'esame della Camera « e dei compiti di promozione educativa e culturale ad essa inerenti », che dovrebbe sostituire la espressione « che possa seguire i giovani unitariamente nei diversi momenti educativi ».

Con l'emendamento 4. 23, propongo di sostituire, sempre al punto 3) dell'articolo 4, le parole: « di compensi », con le parole: « di adeguati compensi », perché ritengo sia opportuno introdurre un ulteriore incentivo.

L'emendamento 4. 24 si propone di aggiungere al punto 10) dell'articolo 4 le parole: « di tutela » dopo la parola: « garanzie ».

L'emendamento 4. 25 verte sul punto più grave e ricco di pericoli ed equivoci: il punto 10 dell'articolo 4 autorizza — l'ho già detto — indirettamente la persecuzione ideologica. Non è nemmeno detto nel testo della Commissione « per accertata, grave, incompatibilità », come indubbiamente andava precisato. Basta che la maggioranza di una scuola sia tale da determinare una situazione di incompatibilità, non importa se grave e gravemente motivata, perché un povero diavolo sia messo in condizioni di non poter serenamente operare. Ed ecco le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento 4. 25, che tende a sostituire, al punto 10), primo capoverso, le parole: « o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede », con le parole: « o per altri motivi di non opinabile gravità morale, e fatte salve le garanzie di tutela di cui al n. 1) del presente articolo ».

L'emendamento 4. 26, che tende ad aggiungere al punto 12, in fine, le parole: « e fatte salve le già citate garanzie di tutela di cui al n. 1) del presente articolo », si illustra da sé.

L'emendamento 4. 27 tende a sostituire, al n. 15), le parole: « compresa la disciplina », con la parola: « e ». Credo però che questo emendamento sia assorbito da un emendamento Canestri.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 28, devo dire che esso propone di sopprimere, al punto 15), le parole: « fuori dell'orario normale delle lezioni »; si tratta di ragioni di ordine pratico che possono essere valutate non in sede di delega, ma in sede di emanazione delle norme delegate.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti, il maggiore orario previsto in

via ordinaria per gli insegnanti a pieno tempo, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata e l'intensità delle prestazioni.

**4. 29. Moro Dino, Cingari, Abbiati, Di Primio.**

*Al numero 4), primo alinea, aggiungere, in fine, la parola: postuniversitaria.*

**4. 30. Moro Dino, Cingari, Abbiati, Di Primio.**

*Al numero 4), primo capoverso, sopprimere le parole da: quando ciò, fino alla fine del capoverso.*

**4. 31. Moro Dino, Cingari, Abbiati, Di Primio.**

*Al numero 4), sopprimere il secondo capoverso.*

**4. 32. Moro Dino, Cingari, Abbiati, Di Primio.**

*Sostituire il numero 7) con il seguente:*

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti sotto il controllo delle università. Sono soppressi gli attuali centri didattici.

**4. 33. Moro Dino, Cingari, Abbiati, Di Primio.**

L'onorevole Dino Moro ha facoltà di svolgerli.

MORO DINO. L'emendamento 4. 29, tende a specificare con maggiore precisione gli impegni di natura finanziaria che vengono assunti, o dovrebbero essere assunti, con questo provvedimento; questa proposta si inserisce direttamente nel discorso che ho fatto a proposito della richiesta di accantonare la discussione dell'articolo 3 per riprenderla alla fine dell'esame del provvedimento. L'emendamento tende a precisare che alle maggiori prestazioni richieste all'insegnante deve corrispondere un maggiore stipendio. Il discorso sulla retribuzione del personale insegnante, ovviamente, non può essere fatto immediatamente e al completo, per la rilevanza degli impegni che esso comporta. L'emendamento tende ad assicurare al personale insegnante una maggiore espansione retributiva nella fase di prima applicazione di questa legge, data l'auspicata tendenza — che è anche affermata in questo provvedimento — di giungere abbastanza rapidamente ad una scuola integrata.

L'emendamento 4. 30 tende ad aggiungere al punto 4), primo comma, in fine, la parola: « postuniversitaria »; la proposta si inquadra nella esigenza, che noi avvertiamo, di un raccordo — e tornerò poi sull'argomento quando illustrerò gli altri emendamenti — tra lo stato giuridico di cui ci stiamo occupando ed il disegno di legge sulla riforma universitaria.

L'altro emendamento 4. 31 propone di sopprimere, al punto 4), le parole: « quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica ». Ci rendiamo conto dell'esigenza per la quale si è inserita questa dizione, ma temiamo che attraverso la stessa si possa dare una possibilità eccessivamente ampia di immissione in ruolo degli insegnanti, senza che questi abbiano adempiuto all'obbligo costituzionale, riaffermato in questo disegno di legge, dell'abilitazione.

Quanto all'emendamento 4. 32 esso si riferisce ad un problema che ho già trattato in sede di discussione sulle linee generali, allorché, esprimendo la posizione del mio gruppo, manifestai l'esigenza che fosse abolita la carriera del preside. Del resto anche altri gruppi della maggioranza sono d'accordo su una nuova definizione della funzione che dovrebbe essere svolta dal preside al quale dovrebbe competere il compito di coordinatore ed animatore delle attività pedagogiche e didattiche della scuola, il che non può certo essere ipotizzabile con una carriera definita giuridicamente.

Poiché in questo articolo si parla del modo di reclutamento del personale non soltanto docente, ma direttivo, che deve sostenere particolari concorsi e deve appartenere ad un ruolo particolare, e poiché noi siamo per una determinazione in termini giuridici delle funzioni del preside, come ho avuto l'onore di illustrare in sede di discussione sulle linee generali, chiediamo, con questo nostro emendamento, la soppressione di questo capoverso.

Con l'altro emendamento 4. 33, ci proponiamo di affrontare in maniera più organica il problema dell'aggiornamento culturale e professionale del personale docente. È noto che noi abbiamo una posizione abbastanza particolare su questo problema nel senso che riteniamo che non soltanto la preparazione professionale, ma anche l'aggiornamento culturale del personale docente debba essere condotto per lo meno a livello universitario. Le parole « sotto il controllo delle università » possono suscitare in taluno l'impressione di

un'accentuazione quasi fiscale su quelle che possono essere le forme di aggiornamento culturale del personale docente. Per far cadere questi dubbi e queste perplessità, sono disposto a sostituire nel mio emendamento la dizione « sotto il controllo delle università » con quella « con la collaborazione delle università ».

La seconda parte dell'emendamento 4. 33 prevede la soppressione degli attuali centri didattici. Se ne è discusso in Commissione e da molte parti politiche si è riconosciuta l'esigenza della soppressione dei centri didattici, sulla cui origine credo inutile fare un lungo discorso e che comunque contrastano (e per la finalità della loro istituzione ed anche in parte per l'opera che è stata svolta in questo ultimo periodo) con le finalità che sono affermate in questa legge, secondo cui la sperimentazione didattica deve essere frutto soprattutto dell'attività di gruppo del corpo docente. La sopravvivenza dei centri didattici non può non essere intesa ovviamente che come un tentativo di imposizione della sperimentazione didattica da parte di coloro i quali possono avere interesse a che la scuola italiana si collochi su una determinata impostazione anche di natura ideologica.

Per questi motivi (e non ci convincono le argomentazioni di coloro i quali ritengono che non sia questa la sede idonea per affrontare un tale argomento) abbiamo presentato questo nostro emendamento, insieme con gli altri che ho ora illustrato.

**PRESIDENTE.** Ritengo che, poiché la proposta di soppressione dei centri didattici, avanzata nell'emendamento Moro Dino 4. 33, è ricompresa anche in emendamenti proposti a successivi articoli del disegno di legge, sia opportuno che i presentatori di tali emendamenti li svolgano in questa sede.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Giomo ha pertanto facoltà di illustrare il seguente suo articolo aggiuntivo 11. 0. 1 sullo stesso argomento:

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.**

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

Le funzioni dei centri didattici saranno esercitate dagli organi previsti nei precedenti

articoli. Le dotazioni finanziarie, le strutture e gli strumenti (biblioteche ecc.) saranno assegnate agli organismi previsti da questa legge per la sperimentazione didattica.

**11. 0. 1. Giomo, Bozzi, Cottone, Biondi, Cassandro, Ferioli, Monaco, Papa, Quilleri, Serrentino.**

**GIOMO.** Signor Presidente, anche noi siamo pienamente d'accordo per l'abolizione dei centri didattici. Nel corso della IV legislatura la mia parte politica ha presentato una proposta di legge per un'inchiesta parlamentare sui centri didattici, proposta che non fu allora presa in considerazione; ora, nel corso della V legislatura, abbiamo ripresentato analoga proposta in tal senso.

Come è ben noto, i centri didattici furono istituiti nel 1942 dal ministro Bottai, con il solo scopo di controllare dal vertice la scuola italiana. Tali centri didattici hanno vissuto in un ambiente indubbiamente contrario a quei principi di libertà di insegnamento che noi abbiamo sempre difeso e difendiamo. E noi abbiamo richiesto, come ho detto, attraverso una apposita proposta di legge, una inchiesta parlamentare sui centri didattici proprio perché non volevamo che la scuola italiana, dopo 25 anni di libertà e di democrazia, continuasse ancora a vivere sotto la cappa di una riforma voluta da un ministro fascista.

Per questo aspetto, quindi, ci associamo con il nostro articolo aggiuntivo 11. 0. 1 alla proposta dei colleghi socialisti e facciamo nostra questa tesi, perché ci sembra sia giunto il momento che questa vecchia bardatura della scuola italiana venga demolita, proprio in omaggio a quella libertà dell'insegnamento che noi qui intendiamo difendere.

**PRESIDENTE.** Su questo stesso argomento è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

I decreti delegati prevederanno norme per il passaggio del patrimonio dei centri didattici agli organi collegiali, nazionali e periferici, istituiti dalla presente legge.

**9. 0. 1.**

**Canestri, Sanna.**

L'onorevole Canestri ha facoltà di illustrarlo.

CANESTRI. Anche noi, signor Presidente, concordiamo con l'emendamento illustrato dall'onorevole Dino Moro e ribadiamo lo stesso concetto con il nostro articolo aggiuntivo 9. 0. 1. Esprimiamo quindi la nostra convinzione che in tema di aggiornamento periodico culturale e professionale degli insegnanti debbano essere previste, ormai, strutture radicalmente nuove. In questo senso cogliamo anche con soddisfazione il cenno fatto dall'onorevole Dino Moro circa il nuovo rapporto da istituire con l'università.

Anche noi riteniamo che la legge istitutiva dei centri didattici, risalente al periodo fascista, debba essere abrogata, e concordiamo con l'esigenza che i decreti delegati del Governo, una volta abrogata quella legge, prevedano norme per il passaggio del patrimonio dei centri didattici agli organi collegiali previsti ai diversi livelli dalla legge che stiamo esaminando.

Nel merito non abbiamo nulla da aggiungere a quanto già detto. La data di emanazione della legge istitutiva dei centri didattici è indicativa, più di ogni lungo discorso, del senso che hanno avuto fin dall'origine i centri didattici, successivamente soppressi, se non erro, nel periodo tra il 1943 e il 1945, ricostituiti nel 1945 e poi variamente mantenuti e rafforzati dai governi succedutisi sino ad oggi: si è trattato, spesso, di strumenti di controllo burocratico ed anche di sottogoverno nei confronti della scuola, del personale insegnante, dell'aggiornamento degli insegnanti. Noi riteniamo, ripeto, che si tratti di strumenti da superare definitivamente, nel senso che abbiamo già indicato nel nostro intervento in tema di aggiornamento degli insegnanti.

PRESIDENTE. Su questo stesso argomento è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-ter.**

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

Le funzioni dei centri didattici, istituiti per coadiuvare il ministro della pubblica istruzione nello svolgimento di attività pedagogiche e didattiche, saranno esercitate dagli organi previsti nei precedenti articoli in collegamento con le università.

Ad essi saranno devolute con norma delegata le dotazioni finanziarie, le strutture e gli

strumenti degli attuali centri didattici nazionali e provinciali.

**11. 0. 3. Raicich, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Loperfido, Natta, Pascariello, Scionti, Trombadori.**

L'onorevole Raicich ha facoltà di illustrarlo.

RAICICH. Illustro brevemente il testo del nostro articolo aggiuntivo, che è quello che forse ha voluto dare più completezza alla proposta di soppressione dei centri didattici. Giova ricordare che i centri didattici, come rilevava testé il collega Canestri, furono creati in un ben preciso contesto di pedagogia di Stato, un contesto che il Governo della Repubblica credo non possa accettare. Se l'onorevole ministro esaminasse la legge n. 1545 del 1942, credo che per primo dovrebbe ammettere che essa è inaccettabile, così come è inaccettabile il concetto che, per esempio, i direttori di questi centri didattici nazionali, creati dall'allora ministro dell'educazione nazionale, come dice il testo, per coadiuvare il ministro nello svolgimento di attività pedagogiche e didattiche, siano scelti dal ministro in base al criterio della « chiara fama pedagogica », un concetto che sa di cent'anni fa, perché « la chiara fama » esisteva ai tempi di Casati, e poi ancora fino alla Repubblica; oggi io credo che gli strumenti di cui debbono avvalersi la sperimentazione e la ricerca pedagogica siano quelli dell'università, quelli che la scuola stessa sa esprimere dal proprio seno senza nessuna imposizione autoritaria. Del resto, questi centri didattici hanno avuto una storia travagliata. Si dice che costano poco. Se costano poco, tanto vale allora sopprimerli. Si dice che l'argomento è estraneo a questa legge. Non è estraneo a questa legge, nella quale, per volontà direi unanime della Commissione e per consenso del ministro, lo stato giuridico da pura e semplice norma di contratto di lavoro tra insegnanti e datore di lavoro (cioè Stato), è diventato una riforma portante, perché prevede anche la riorganizzazione di quello che è l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, prevede l'ispettorato, prevede cioè capillarmente tutta l'organizzazione del lavoro scolastico dalla ricerca, alla sperimentazione e all'aggiornamento. E a questo proposito i centri didattici oggi esercitano una funzione negativa. Da ciò deriva la nostra proposta che in sede di emanazione delle norme delegate il Governo, con l'ausilio della Commissione parlamentare di

cui all'articolo 12 del disegno di legge, nel testo della Commissione, decida come destinare i fondi, i finanziamenti, gli strumenti, di cui i centri didattici sono attualmente detentori e arbitri assoluti — dato che sono effettivamente sottratti a ogni controllo —, all'università e agli altri organi previsti nel disegno di legge, che dovranno curare quel processo di rinnovamento della scuola italiana che, attraverso questa legge, noi vogliamo attuare.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 4), sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Il coordinatore dell'attività didattica sarà un insegnante eletto dal Consiglio di istituto di cui all'articolo 6.

**4. 49. Tedeschi, Granata, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 4), sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

Negli istituti di istruzione ove si verifichi una vacanza di posti direttivi non si procederà a ricoprirli con nuovi concorsi, ma si provvederà, in via sperimentale, all'elezione di un insegnante quale coordinatore della vita scolastica con le funzioni previste dal numero 2) del presente articolo.

**4. 50. Raicich, Granata, Tedeschi, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 10), primo alinea, sopprimere le parole: e delle assegnazioni provvisorie di sede; e sostituire le parole: per i docenti e dirigenti, con le parole: per il personale insegnante.*

**4. 56. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

*Al numero 10), sostituire il primo capoverso con i seguenti:*

L'insegnante può essere trasferito solo per domanda o per soppressione di posto. Non può essere trasferito con provvedimento amministrativo se non a seguito di sentenza di condanna del magistrato penale: in questo

caso il provvedimento formalmente sarà adottato dall'autorità scolastica competente in seguito a deliberazione del consiglio di istituto della scuola di titolarità dell'interessato.

La deliberazione del consiglio di istituto è obbligatoria anche per le sospensioni cautelari a carico di insegnanti in attesa di giudizio penale. Tali sospensioni saranno limitate ai casi in cui l'eventuale condanna prevede la rescissione del rapporto di impiego.

**4. 57. Granata, Tedeschi, Raicich, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Loperfido, Natta, Scionti, Trombadori.**

**TEDESCHI.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TEDESCHI.** Ritiriamo l'emendamento 4. 50, perché ci pare che il suo contenuto sia recepito dall'emendamento 6. 19 dell'onorevole Dino Moro.

Il significato dell'emendamento 4. 49 è chiaro. Noi riproponiamo una questione che è stata dibattuta nel corso della discussione di questa legge, ma sulla quale pare che vi siano ancora molti equivoci. La questione cioè se, definendosi il nuovo stato giuridico, debba permanere una carriera direttiva nelle scuole, o se invece non debba emergere la nuova figura del coordinatore, che in altri articoli è recepita anche dal testo della maggioranza; coordinatore che deve avere anche una nuova funzione.

Dalle posizioni assunte dai rappresentanti della estrema destra e dai liberali si evince chiaramente che essi sostengono la permanenza della carriera direttiva, e difendono soprattutto il rapporto di subordinazione gerarchica tra gli insegnanti e questa figura del coordinatore, nel quale abbiamo visto incentrarsi strutturalmente uno degli aspetti più negativi e degli strumenti più capillari dell'autoritarismo scolastico. Anche per questo noi riteniamo che sia necessario modificare completamente il concetto del coordinatore nell'ambito della vita della scuola.

I colleghi della democrazia cristiana accettano questa critica di fondo, però sembrano dire, in base al testo dell'articolo in questione, che il fatto di appartenere a organismi collegiali, che dovrebbero in parte ereditare queste funzioni, ovvierebbe all'impedimento per lo sviluppo di una vita nuova nella scuola. Vi sono anche alcuni emendamenti della maggioranza, riferiti ad altro articolo del disegno di

legge, che in forma sperimentale si rifanno a questa questione.

A giustificazione della nostra insistenza voglio riferirmi in particolare al discorso pronunciato ieri dall'onorevole ministro. Egli ha detto: « In questo contesto io credo pure che le polemiche insorte intorno alla figura del preside vadano sdrammatizzate perché in realtà », eccetera. Sembrerebbe di discutere, di fronte alla necessità di creare un diverso rapporto e di agevolare la direzione collegiale soprattutto per quanto riguarda i compiti strutturali, didattici, propri dello sviluppo della scuola, su una polemica insorta intorno alla figura del preside; il che mi pare un modo davvero strano di porre la questione. Il ministro poi continua dicendo che d'altra parte tale funzione è necessaria. Sembra cioè dire: diamo ragione un po' a tutti; ma sostanzialmente richiama lo spirito di un emendamento Moro Dino all'articolo 6.

Noi desideriamo che i vari gruppi assumano posizioni chiare su questo problema. Non ci pare una questione secondaria. Non si tratta neppure di essere aprioristicamente a favore o contro i presidi. Nel momento in cui con questa legge si affida il governo della scuola a determinati organi di un certo tipo, non si vede come la funzione coordinatrice possa estrinsecarsi in una carriera direttiva. Questo discorso sulla carriera direttiva è completamente estraneo allo spirito del provvedimento e, d'altra parte, lascerà sussistere un rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti di un altro insegnante che pure, a detta di qualcuno della stessa maggioranza, si vorrebbe far diventare una specie di *primus inter pares*.

È quindi necessario che la questione venga opportunamente chiarita.

Raccomandiamo altresì all'approvazione della Camera l'emendamento 4. 56.

Con l'emendamento 4. 57, proponiamo di sostituire il primo capoverso del punto 10) con un nuovo testo, che disciplini meglio la materia dei trasferimenti.

L'attuale testo della Commissione, che vorrebbe regolare la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari accordando ai docenti le più ampie garanzie di effettiva tutela anche dinanzi ai competenti organi collegiali, non ha alcun concreto significato, in quanto tale formulazione appare troppo generica e non offre concrete indicazioni al ministro per regolare, attraverso i decreti delegati, questa delicatissima materia, che concerne uno degli aspetti sostanziali della libertà dell'insegnante, di cui tutti parlano.

Tutti sappiamo che i trasferimenti cosiddetti per servizio vengono deliberati assai spesso (di un ultimo caso ho avuto notizia proprio ieri) senza che si dia luogo almeno alla notificazione dell'addebito.

Il testo della Commissione stabilisce che i trasferimenti d'ufficio possono essere disposti anche « per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede »; ma che cosa si intende per « incompatibilità »? Un insegnante potrebbe essere trasferito, ad esempio, perché si è determinata una « incompatibilità » fra lui e il preside? Si tratta di una materia che dovrebbe essere disciplinata assai più chiaramente.

Ecco perché noi diciamo che l'insegnante deve svolgere le sue delicatissime funzioni con la libertà necessaria e godere quindi delle garanzie e dei diritti previsti per gli altri dipendenti dello Stato. A nostro parere, pertanto, il trasferimento può avvenire solo a domanda o per soppressione del posto; non escludiamo che il trasferimento possa essere disposto anche per altri motivi, ma vogliamo che si tratti di criteri di valutazione obiettiva, chiaramente indicati. Per questo con il nostro emendamento chiediamo che il trasferimento avvenga solo « a seguito di sentenza di condanna del magistrato penale » e che, anche in questo caso, pure a seguito della condanna, se questa non è tale da escludere completamente l'insegnante dal servizio in base alle norme di carattere generale vigenti per i pubblici dipendenti, dovrà essere valutata l'incompatibilità o meno della permanenza nella sede. La valutazione della sussistenza o meno di tale incompatibilità, secondo la nostra proposta, deve essere operata dal collegio degli insegnanti della scuola e non già dall'autorità amministrativa che formalmente dovrà adottare il provvedimento.

Per analogia chiediamo che sia esplicitamente disciplinata la materia delle sospensioni cautelari, la quale in passato ha dato luogo ad abusi, spesso dipendenti anche dall'atteggiamento assunto dai magistrati. Io personalmente ricordo la petulanza con la quale un provveditore agli studi scriveva quasi ogni giorno al pretore per sapere a che punto fossero alcuni procedimenti penali per fatti politici nei miei confronti, in vista dell'adozione del provvedimento di sospensione.

Noi quindi chiediamo che, delegando il Governo a riordinare questa materia, sia chiaramente assicurata la tutela dei professori, senza la quale l'esaltazione della libertà dell'insegnamento e la teorizzazione del nuovo rap-

porto tra professori e presidi rischiano di rimanere soltanto chiacchiere inutili.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al numero 8), sostituire le parole:* dall'articolo 6, *con le parole:* dagli articoli 6 e 7.  
**4. 70. Biasini, Romanato, Elkan, Racchetti.**

L'onorevole Biasini ha facoltà di svolgerlo.

**BIASINI.** L'emendamento contiene una pura e semplice aggiunta al testo del punto 8) dell'articolo 4, inserendovi il richiamo anche all'articolo 7, che prevede esso pure un organo collegiale al quale deve essere fatto riferimento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

**BADALONI MARIA, Relatore per la maggioranza.** L'emendamento Granata 4. 44 si riferisce alla premessa alle norme che riguardano la materia dello stato giuridico del personale insegnante, nel testo della Commissione, la quale premessa - a mio avviso - chiarisce che tutte le norme in questione si ispirano al principio della distinzione delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche, chiarisce cioè il significato della normativa successiva e l'ambito delle competenze rispettive.

**GRANATA.** Vuole spiegarmi meglio questo concetto, che non ho ben capito ?

**BADALONI MARIA, Relatore per la maggioranza.** Se ella considera quanto ho precisato nella relazione scritta ed esposto nella mia replica di ieri, potrà trovarvi una risposta ampia ed esauriente.

**GRANATA.** Quando si tratterà di applicare la legge, non sarà sufficiente la sua pur pregevole relazione a chiarire tutto.

**BADALONI MARIA, Relatore per la maggioranza.** Molte delle critiche che vengono rivolte alla figura del preside, come ho detto ieri e ripeto oggi, dipendono da questa linea gerarchica, che crea indubbiamente confusione, perché anche oggi - e tutti lo deplorano - vi sono mansioni amministrative affidate al preside, mansioni didattiche affidate ai responsabili amministrativi, mansioni politiche, amministrative e didattiche che discendono per

organi che hanno specifiche competenze. Ebbene, noi sosteniamo l'esigenza che vi sia una distinzione delle responsabilità politiche generali, amministrative e didattiche.

L'emendamento Granata 4. 44 fa riferimento anche alla libertà di insegnamento. Anche per questa parte, dopo lungo studio, noi riteniamo che il testo proposto dalla Commissione sia più completo; ciò dico anche agli onorevoli colleghi di altri gruppi che hanno presentato emendamenti su questa materia, come, ad esempio, l'emendamento Giomo 4. 1.

Considerate talune critiche che ritenevano il testo originario del Governo troppo limitativo, perché configurava la libertà di insegnamento esclusivamente come libertà didattica e di sperimentazione, devo dire che il testo della Commissione si riferisce alla libera espressione dell'insegnante e alla libertà didattica e di sperimentazione, ponendola in collegamento, proprio perché libertà, con il limite che può avere la libertà, cioè quello del rispetto degli altri, della promozione del libero sviluppo degli alunni. (*Interruzione del deputato Granata*). Sì, libero sviluppo, onorevole collega. Ella ha detto prima che si possono anche avere manifestazioni spontanee che non sono controllate. Ebbene, non si potrebbe parlare di « libero sviluppo » se ci si riferisse esclusivamente a quelle manifestazioni spontanee degli alunni.

Pertanto, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Granata 4. 44, ritenendo più soddisfacente il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea dalla Commissione stessa.

**GRANATA.** E sulle norme del 1923 non dice niente ?

**PRESIDENTE.** Onorevole Granata, devo ricordarle che siamo in sede di espressione del parere della Commissione sugli emendamenti !

**BADALONI MARIA, Relatore per la maggioranza.** Esprimo parere contrario anche all'emendamento Sanna 4. 34, per le stesse ragioni prima esposte. Per quanto riguarda lo emendamento Giomo 4. 1, come ho già detto, alcuni dei principi in esso contenuti sono presenti anche nel testo della Commissione. Noi riteniamo però che quest'ultimo testo sia più completo.

Parere contrario anche agli emendamenti Canestri 4. 35 e Nicosia 4. 60. Parere contrario anche agli analoghi emendamenti Bozzi 4. 2, Mattalia 4. 20 e Menicacci 4. 61. Infatti

quando si parla di sperimentazione tecnicamente controllata noi ci riferiamo al corpo ispettivo che abbiamo configurato in una maniera del tutto diversa. Non bisogna perciò equivocare con gli ispettori centrali, anche se non è certamente nostra intenzione cancellare gli ispettori centrali e la funzione ad essi attribuita. In questo caso si tratta di un corpo ispettivo, a livello di decentramento dei singoli ruoli, a cui abbiamo conferito esclusivamente, dato che si tratta di esperti, una competenza, certo non esclusiva, in materia di aggiornamento, sperimentazione e controllo. Ciò occorrerà per il periodo di prova e per verificare la sperimentazione, che non può essere iniziale arbitraria e che deve anche essere oggetto di un controllo scientifico.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanna 4. 36, che propone l'abolizione dei ruoli direttivo e ispettivo, debbo far presente che la maggioranza della Commissione è contraria a questa abolizione, così come è contraria alla abolizione delle carriere: ciò perché riteniamo che tali particolari funzioni siano necessarie e che la carriera e il ruolo non costituiscano altro che un accertamento delle capacità e dei requisiti che occorrono per assolvere alla funzione direttiva e ispettiva, alla quale si ricollegano determinate responsabilità. Questo ruolo direttivo e ispettivo è stato da noi configurato come compito di animazione e di coordinamento dell'attività didattica, pur conservando al preside e al collegio dei docenti tutte le competenze che hanno oggi per assolvere ai compiti didattici assegnati. Dico questo per rassicurare chi teme che il trasferimento dei poteri del preside agli organi collegiali sia oggi troppo delimitativo della funzione del preside. Infatti, quando si vanno ad esaminare le competenze degli organi collegiali, si vedono con facilità quali sono le competenze che rimangono al preside e al collegio dei docenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Giomo 4. 3, esso tende ad eliminare il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente agli organi collegiali di cui all'articolo 6. Ho già risposto che non deve sussistere su questo punto alcun timore, in quanto anche dopo tale trasferimento restano al preside e al collegio dei docenti tutti i poteri necessari in ordine all'attività didattica. Parere contrario anche all'emendamento Granata 4. 45 e all'emendamento Mattalia 4. 21: anche in questo caso mi sembra più chiaro il testo della Commissione. Circa l'emendamento Nicosia 4. 62, preciso che non rite-

niamo opportuno il riferimento al Consiglio nazionale scolastico: esprimo pertanto parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento Giomo 4. 4, anche se esso contiene alcune espressioni che sono in armonia col testo proposto dalla Commissione, esprimo parere contrario. Circa l'emendamento Canestri 4. 37 mi pare che, avendo approvato, nel titolo I, la delega per il personale docente, la parte riguardante il personale non docente vada rinviata al titolo II.

Sarei favorevole all'accoglimento dello emendamento Moro Dino 4. 29 se il presentatore accettasse la proposta di sopprimere, in fine, le parole: « e l'intensità ». In tal modo l'emendamento si riferirebbe all'attuale lavoro straordinario.

L'emendamento Mattalia 4. 22 ci pare superfluo. Esprimo pertanto parere contrario, come pure all'emendamento Almirante 4. 63. Per quanto riguarda l'emendamento Bozzi 4. 5, preciso che non si può parlare di « aspetti del processo educativo » come si propone nell'emendamento, bensì di « momenti educativi » come esattamente si legge nel testo della Commissione. Esprimo pertanto parere contrario. Esprimo altresì parere contrario all'emendamento Granata 4. 46, che si riferisce alla questione del preside e tende ad eliminare la distinzione in docenti e dirigenti. Parere contrario anche all'emendamento Mattalia 4. 23, perché non vi è dubbio che i compensi in questione debbano essere adeguati alle prestazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento Sanna 4. 38 c'è in esso una parte che a mio parere non attiene alla delega, ma piuttosto al contenuto degli stessi decreti delegati. Esprimo quindi anche su di esso parere contrario.

L'emendamento Granata 4. 47 propone una iniziativa unica per i concorsi. Noi preferiamo attenerci al testo della Commissione, secondo cui non si esclude l'assunzione anche attraverso corsi in base ai quali si ottiene l'abilitazione, ma non si esclude neanche il concorso normale.

Non ci sembra inoltre di poter accettare l'emendamento Moro Dino 4. 30 in quanto abbiamo già detto che in questa materia si fa riferimento ad un livello di preparazione universitaria completato da specializzazioni e da abilitazione.

Circa l'emendamento Giomo 4. 6, non credo che si possa stabilire per i concorsi il criterio della frequenza annuale, anche perché il tempo necessario all'espletamento degli stessi supera spesso il periodo di un anno. Attualmente i concorsi sono biennali e ci sembra

che sia opportuno mantenere questa periodicità. Per quanto riguarda l'altro emendamento Giomo 4. 7, osservo che, se parliamo di preparazione universitaria, sembra superfluo aggiungere l'espressione « culturale »: esprimo pertanto parere contrario.

Quanto all'emendamento Moro Dino 4. 31, esso riguarda l'istruzione artistica: tenuto conto delle particolari esigenze che si pongono nel settore dell'educazione artistica, non mi sembra che l'emendamento sia accoglibile.

Parere contrario per quanto riguarda l'emendamento Granata 4. 48, sul quale la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in senso negativo, e sugli emendamenti Almirante 4. 64 e Moro Dino 4. 32. Lo stesso dicasi per l'emendamento Menicacci 4. 65. D'altra parte il principio del passaggio da un ordine all'altro di scuola è già oggetto di leggi vigenti, quindi con la approvazione di questi emendamenti si farebbe un passo indietro. Parere contrario anche all'emendamento Nicotri 4. 66, che disciplina le modalità del concorso e costituisce pertanto materia di norme delegate.

Per quanto riguarda l'emendamento Tedeschi 4. 49, non è ben chiara la figura di questo coordinatore dell'attività didattica che con esso si vorrebbe introdurre; comunque, esprimo su di esso parere contrario, sia che si tratti di una nuova figura di coordinatore didattico sia che si tratti del preside.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Giomo 4. 8, perché è già inteso che il reclutamento avviene per concorso: al primo capoverso del punto 4), infatti, è già detto che l'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso.

Parere contrario anche all'emendamento Giomo 4. 9 perché il testo della Commissione si richiama a norme già vigenti, e per le stesse ragioni parere contrario agli emendamenti Giomo 4. 11 e Bozzi 4. 10; parere contrario, inoltre, all'emendamento Cottone 4. 12.

Parere contrario anche all'emendamento Granata 4. 51, perché noi al punto 5) intendiamo riferirci alla disciplina della partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso e non alle attività relative alle forme di reclutamento.

Per quanto riguarda la soppressione dei centri didattici che viene proposta con l'emendamento Moro Dino 4. 33, debbo esprimere parere contrario perché non si tratta di materia pertinente alla legge in esame, che attiene alle norme sullo stato giuridico del personale. I centri didattici non hanno una competenza esclusiva o specifica né per l'aggiorn-

amento né per la sperimentazione; quindi una loro soppressione a noi sembra completamente estranea alla materia che stiamo trattando. Con ciò ripeto quanto ho già affermato nella relazione e nella replica di ieri, e cioè che anche noi prevediamo una riforma dei centri didattici, e la prevediamo anche nel senso di un deferimento dei compiti loro affidati ad un nuovo istituto che unisca insieme la componente universitaria e quella professionale. Sugli emendamenti Canestri 4. 39, Giomo 4. 13, Granata 4. 52, Bozzi 4. 14, Granata 4. 53 e Giomo 4. 15, riguardanti tutti la materia dell'aggiornamento culturale e professionale, mi sono già espressa in senso contrario ritenendo senza dubbio preferibile il testo proposto dalla Commissione. L'emendamento Giomo 4. 16, relativo al ricorso al Consiglio superiore della pubblica istruzione è superfluo: esprimo quindi su di esso parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento Sanna 4. 40 sono contraria all'abolizione di ogni controllo gerarchico che esso propone: esprimo quindi parere contrario su di esso, come pure sull'emendamento Bozzi 4. 17. Per quanto riguarda l'emendamento Granata 4. 54 devo dire che la dizione « previo parere tecnico » si riferisce al parere del corpo ispettivo di esperti professionali: esprimo pertanto parere contrario su di esso. Parere contrario anche sull'altro emendamento Granata 4. 55 e sull'emendamento Menicacci 4. 67.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasini 4. 70 è da rilevare che la valutazione in questione è di competenza degli organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7. Poiché nel testo della Commissione avevamo indicato solo l'articolo 6, sono favorevole a questo emendamento che viene a colmare una lacuna.

Circa l'emendamento Giomo 4. 18 non ci sembra opportuno disciplinare in questa sede il diritto di precedenza nell'assegnazione dei comandi nella scuola secondaria di secondo grado (che poi non sono neppure comandi). Esprimo pertanto su di esso parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Canestri 4. 41 (e questo vale per tutti gli emendamenti che riguardano i trasferimenti e tendono ad abolire l'accertamento della incompatibilità della sede), devo affermare che ritengo erronea questa impostazione perché la incompatibilità della sede non ha niente a che fare con le punizioni disciplinari e rappresenta una garanzia per l'insegnamento. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento Canestri 4. 41 e agli emendamenti Granata 4. 56 e 4. 57, Mattalia 4. 24, 4. 25 e 4. 26 e Giomo 4. 19.

Parere contrario anche agli emendamenti Sanna 4. 42 e Granata 4. 58. A proposito di quest'ultimo faccio notare che contro le decisioni in materia disciplinare il ricorso è sempre ammesso.

Parere contrario per quanto riguarda l'emendamento Almirante 4. 68, perché la competenza in questione non può essere del preside; parere contrario anche all'emendamento Nicosia 4. 69, che riguarda una materia che dovrebbe essere oggetto della norma delegata.

Esprimo parere contrario anche nei confronti dell'emendamento Canestri 4. 43, in quanto la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola anche durante l'orario di lavoro, tenuto conto del fatto che la scuola è un ambiente particolare, danneggerebbe la scuola stessa, e cioè, in ultima analisi, gli alunni. Il diritto di riunione fuori dell'orario di lavoro è disciplinato, per altro, anche dal testo della Commissione. Per le stesse considerazioni, esprimo parere contrario anche nei confronti degli emendamenti Mattalia 4. 27 e 4. 28 e Granata 4. 59.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Menicacci 4. 0. 1, la Commissione esprime parere contrario; nell'articolo che riguarda il personale non docente, infatti, noi abbiamo parlato di aggiornamento delle carriere e dei ruoli del personale. Non abbiamo parlato di qualifica, perché riteniamo che la qualifica debba essere scelta tra quelle delle carriere amministrative dello Stato.

Quanto infine agli articoli aggiuntivi Canestri 9. 0. 1, Giomo 11. 0. 1 e Raicich 11. 0. 3, strettamente collegati all'emendamento Moro Dino 4. 33, la Commissione esprime ugualmente parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sarò brevissimo, perché la discussione sull'articolo 4 e l'illustrazione dei relativi emendamenti non hanno fatto altro che riproporre alcune di quelle posizioni fondamentali che già erano state precisate in sede di discussione sulle linee generali del disegno di legge, in relazione alle quali ho avuto modo di precisare il punto di vista del Governo con la mia replica. D'altra parte, il parere testé espresso dal relatore per la maggioranza su ogni emendamento, parere puntuale e sistematico, mi consente di non dilungarmi. Il Governo è favorevole solo all'emen-

damento Biasini 4. 70, e si rimette alla Assemblea per l'emendamento Moro Dino 4. 29, che è stato accettato dal relatore per la maggioranza. Per la verità, io ho in proposito qualche perplessità perché il testo della Commissione mi sembra preferibile: esso è forse più generico, ma consente maggiore duttilità di attuazione di certi principi in sede di emanazione delle norme delegate, mentre questa indicazione precisa del « tempo pieno » non vorrei che significasse che senz'altro si deve attuare il « tempo pieno »; non sarebbe infatti possibile attuare il « tempo pieno » se non sulla scorta di determinate disponibilità finanziarie nel quadro di una politica di piano, poiché il problema del « tempo pieno » è legato al piano della scuola.

Il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 44, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Onorevole Canestri, mantiene l'emendamento Sanna 4. 34, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento, 4. 35, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Nicosia 4. 60, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 4. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Bozzi 4. 2, Mattalia 4. 20 e Menicacci 4. 61, di analogo contenuto.

(Sono respinti).

Onorevole Canestri, mantiene l'emendamento Sanna 4. 36, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 45, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 4. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Nicosia 4. 62, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 4. 37, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Almirante 4. 63, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Moro Dino, accetta la modifica proposta dal relatore per la maggioranza al suo emendamento 4. 29, tendente a sopprimere da tale emendamento le parole: « e l'intensità » ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Moro Dino 4. 29, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.  
(È approvato).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 4. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 4. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 46, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 4. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Canestri, mantiene l'emendamento Sanna 4. 38, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 47, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Almirante 4. 64, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Onorevole Menicacci, mantiene il suo emendamento 4. 65, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 48, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Dino Moro, mantiene il suo emendamento 4. 32, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MORO DINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 4. 49, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene i suoi emendamenti 4. 8, 4. 9 e 4. 11, e gli emendamenti Bozzi 4. 10 e Cottone 4. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo 4. 8.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Giomo 4. 9.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Nicosia 4. 66, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Giomo 4. 11.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 4. 10.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone 4. 12.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 51, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Moro Dino 4. 33, nel testo modificato dal presentatore, nel senso di sostituire le parole: « sotto il controllo », con le altre: « con la collaborazione ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Raucci ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Moro Dino 4. 33, nel testo modificato dal presentatore, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	<b>356</b>
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . . . .	196
Voti contrari . . . . .	160

(La Camera approva).

Sono così preclusi gli articoli aggiuntivi Canestri 9. 0. 1, Giomo 11. 0. 1 e Raicich 11. 0. 3.

### Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Baldani Guerra
Abelli	Ballarin
Achilli	Barbi
Alboni	Barca
Aldrovandi	Bardelli
Alesi	Bardotti
Allegri	Baroni
Amadeo	Bartesaghi
Amasio	Bassi
Amendola	Beccaria
Amodio	Bemporad
Andreoni	Benedetti
Andreotti	Beragnoli
Anselmi Tina	Berlinguer
Antoniozzi	Bernardi
Arnaud	Bersani
Arzilli	Bertè
Assante	Bertucci
Averardi	Biagini
Avolio	Biamonte
Azimonti	Bianchi Fortunato
Azzaro	Bianchi Gerardo
Baccalini	Bianco
Badaloni Maria	Biasini
Balasso	Bima

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Bini	Corghi	Giomo	Mascolo
Bo	Cottone	Giordano	Mattalia
Bodrato	Cristofori	Giovannini	Maulini
Boffardi Ines	Cucchi	Giudiceandrea	Mengozzi
Boiardi	Curti	Gorreri	Menicacci
Boldrin	D'Alema	Gramegna	Merenda
Boldrini	D'Alessio	Granata	Meucci
Bologna	Dall'Armellina	Granelli	Miceli
Bonifazi	Damico	Grassi Bertazzi	Miroglio
Borghesi	D'Angelo	Grimaldi	Misasi
Borra	D'Arezzo	Guerrini Giorgio	Molè
Borraccino	D'Auria	Guglielmino	Monasterio
Bortot	Degan	Gui	Monsellato
Bottari	De Laurentiis	Guidi	Monti
Bova	De Leonardis	Gullo	Morelli
Bressani	Dell'Andro	Ianniello	Morgana
Bruni	Demarchi	Imperiale	Moro Dino
Bucalossi	de Meo	Ingrao	Morvidi
Buffone	De Mita	Iotti Leonilde	Musotto
Busetto	De Poli	Iozzelli	Mussa Ivaldi Vercelli
Buzzi	de Stasio	Jacazzi	Nahoum
Caiati	Di Benedetto	La Bella	Nannini
Calvetti	Di Giannantonio	Laforgia	Napoli
Calvi	Di Lisa	Lajolo	Napolitano Francesco
Canestrari	Di Mauro	La Loggia	Napolitano Giorgio
Canestri	Di Nardo Raffaele	Lamanna	Napolitano Luigi
Caponi	D'Ippolito	Lami	Natali
Capra	Di Puccio	Lattanzi	Natta
Cardia	Donat-Cattin	Lattanzio	Niccolai Cesarino
Carenini	Durand de la Penne	Lavagnoli	Nicolazzi
Cárolì	Elkan	Lenti	Nucci
Carra	Erminero	Lettieri	Ognibene
Carrara Sutour	Esposito	Levi Arian Giorgina	Olimi
Carta	Fabbi	Libertini	Orilia
Caruso	Fasoli	Lizzero	Palmiotti
Castellucci	Felici	Lobianco	Pandolfi
Cataldo	Ferretti	Lodi Adriana	Pascariello
Cattanei	Finelli	Lombardi Riccardo	Passoni
Cavaliere	Fioret	Longoni	Patrini
Cavallari	Fiumanò	Loperfido	Pellegrino
Cebrelli	Flamigni	Lospinoso Severini	Pellizzari
Ceravolo Domenico	Forlani	Luberti	Pennacchini
Ceravolo Sergio	Fornale	Lucchesi	Perdonà
Cesaroni	Foscarini	Lucifredi	Pezzino
Chinello	Fregonese	Lupis	Pietrobono
Ciaffi	Fulci	Magri	Pigni
Ciampaglia	Fusaro	Malagodi	Pirastu
Cianca	Galli	Malagugini	Piscitello
Ciccardini	Galloni	Malfatti	Pisicchio
Cicerone	Galluzzi	Mancini Vincenzo	Pisoni
Cingari	Gaspari	Marchetti	Pitzalis
Cirillo	Gastone	Marino	Pochetti
Coccia	Gessi Nives	Marmugi	Prearo
Cocco Maria	Giachini	Marocco	Preti
Colajanni	Giannantoni	Marras	Protti
Colombo Emilio	Giannini	Martelli	Pucci Ernesto
Colombo Vittorino	Giglia	Maschiella	Racchetti
Conte	Gioia	Masciadri	Radi

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Raffaelli	Sisto
Raicich	Skerk
Raucci	Spagnoli
Rausa	Specchio
Re Giuseppina	Speranza
Reale Giuseppe	Spinelli
Reggiani	Stella
Reichlin	Storchi
Restivo	Sulotto
Revelli	Tagliaferri
Rognoni	Tagliarini
Romanato	Tambroni Armaroli
Rosati	Tani
Rossinovich	Tantalo
Sacchi	Tarabini
Salvatore	Tedeschi
Salvi	Tempia Valenta
Sandri	Terraroli
Sangalli	Tognoni
Sanna	Toros
Santagati	Traversa
Santi	Tripodi Girolamo
Savio Emanuela	Trombadori
Scaini	Tuccari
Scardavilla	Urso
Schiavon	Valori
Scianatico	Vecchi
Scionti	Vecchiarelli
Scipioni	Venturoli
Scotti	Vespignani
Scutari	Vetrano
Sedati	Vianello
Sereni	Vicentini
Servadei	Vincelli
Sgarbi Bompani	Zaccagnini
Luciana	Zamberletti
Sgarlata	Zanibelli
Simonacci	Zanti Tondi Carmen
Sinesio	

*Sono in missione:*

Alessi	Miotti Carli Amalia
Belci	Pintus
Cantalupo	Salizzoni
Foschi	Scarascia Mugnozza
Girardin	Vetrone
Merli	

**Assegnazioni a Commissioni.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali)*

SANTI: « Integrazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per quanto con-

cerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgano mansioni e abbiano il titolo di studio richiesto » (3460) *(con parere della V Commissione)*;

*alla IV Commissione (Giustizia):*

BOFFARDI INES ed altri: « Istituzione degli uffici autonomi delle tutele e dei relativi ruoli organici » (3281) *(con parere della V Commissione)*;

RUFFINI e LA LOGGIA: « Disposizioni relative agli uscieri giudiziari » (3412) *(con parere della I e della V Commissione)*;

DI NARDO RAFFAELE: « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (3441) *(con parere della I e della V Commissione)*;

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

LAFORGIA ed altri: « Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 » (2590) *(con parere della I e della V Commissione)*;

LUCCHESI: « Modifica del comma secondo dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra » (3422) *(con parere della II e della V Commissione)*;

Senatori FENOALTEA e DE LUCA: « Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264, in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (3472) *(con parere della I e della V Commissione)*;

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

RUFFINI ed altri: « Norme sull'insegnamento delle lingue moderne nelle scuole elementari di Stato » (3411) *(con parere della I e della V Commissione)*;

LUCCHESI: « Centro nazionale di studi napoleonici e di storia dell'Elba » (3423) *(con parere della V Commissione)*;

*alla X Commissione (Trasporti):*

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (3405) *(con parere della V Commissione)*;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

RADI e MAROCCO: « Modifiche alle norme sulla rendita ai superstiti dei titolari di rendita di inabilità e miglioramenti degli assegni continuativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (3074) (con parere della V Commissione);

TAMBRONI ed altri: « Modificazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (3402) (con parere della V e della XI Commissione);

TAMBRONI e NICOLINI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro » (3427) (con parere della XII Commissione);

BORTOT ed altri: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere » (3458) (con parere della V e della XIV Commissione);

*alla XIV Commissione (Sanità):*

FORNALE ed altri: « Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore e direttore sanitario degli ospedali » (3415);

*alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura):*

BIGNARDI ed altri: « Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici » (3417).

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (modificato dalla V Commissione del Senato) (1730-B) (con modificazioni);

LAFORGIA ed altri: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » (2440) (con modificazioni);

Senatori CIPELLINI e ALBERTINI: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (approvato dalla V Commissione del Senato) (3246).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 4. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata mantiene il suo emendamento 4. 52, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 4. 14, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 53, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 4. 40, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene il suo emendamento 4. 67, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 4. 17, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Bozzi 4. 17 e Granata 4. 54.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Biasini, 4. 70, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 55, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 4. 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene i suoi emendamenti 4. 56 e 4. 57, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granata 4. 56.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Granata 4. 57.

(È respinto).

Onorevole Mattalia, mantiene i suoi emendamenti 4. 24, 4. 25 e 4. 26, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 4. 24.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 4. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mattalia 4. 26.

(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 4. 42, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 4. 68, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 58, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene l'emendamento Nicosia 4. 69, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Canestri, mantiene il suo emendamento 4. 43, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANESTRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 4. 27, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Granata, mantiene il suo emendamento 4. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Mattalia, mantiene il suo emendamento 4. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MATTALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Menicacci, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MENICACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.  
(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

#### **Ordine del giorno delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Venerdì 2 luglio 1971, alle 9,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa e trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

2. — *Svolgimento della mozione Marras (1-00149) sui finanziamenti a favore dell'agricoltura e del Mezzogiorno.*

3. — Seguito dello svolgimento delle interpellanze nn. 2-00654, 2-00655, 2-00656, 2-00698, 2-00699, 2-00700, 2-00702 e 2-00703 sui rapporti tra Governo e sindacati.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728);

— *Relatore:* Badaloni Maria.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410);

*e delle proposte di legge:*

CUSUMANO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428);

MATTARELLA e CUSUMANO: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, al monastero dell'Angelo Custode - Ordine benedettino - di Alcamo (2429);

CUSUMANO: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Urgenza*) (3033);

— *Relatore:* Fioret.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo (3440);

*e delle proposte di legge:*

LEZZI: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438);

RICCIO: Provvidenze per Pozzuoli (*Urgenza*) (2691);

— *Relatore:* de' Cocci.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

8. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

10. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

11. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

Martedì 6 luglio 1971, alle 16,30:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 2728.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

2. — Discussione dei disegni di legge: 3439, 3440 e delle proposte di legge: 2428, 2429, 2987, 3033.

3. — Discussione del disegno di legge: 3440 e delle proposte di legge: 2438, 2691.

4. — Seguito della discussione della mozione n. 1-00149 sui finanziamenti a favore dell'agricoltura e del Mezzogiorno.

5. — Seguito dello svolgimento delle interpellanze nn. 2-00654, 2-00655, 2-00656, 2-00698, 2-00699, 2-00700, 2-00702 e 2-00703 sui rapporti tra Governo e sindacati.

6. — Discussione del disegno di legge: 2958.

7. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

8. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

9. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

10. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

**La seduta termina alle 20,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI*

Dott. MANLIO ROSSI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

FASOLI, D'IPPOLITO, BOLDRINI, LOMBARDI MAURO SILVANO, TAGLIAFERRI, D'ALESSIO, PIETROBONO, NAHOUM E D'AURIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere:

se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trovano i dipendenti della Amministrazione della difesa a causa della persistente applicazione delle disposizioni contenute nella così detta circolare Taviani, disposizioni in base alle quali viene operata la trattenuta di una intera giornata di retribuzione (stipendio, paga e competenze accessorie) per qualsiasi sciopero di breve durata, inferiore anche ad un'ora;

se non ritenga che la circolare stessa costituisca inammissibile strumento di repressione all'interno degli stabilimenti militari e di ogni altro ufficio dipendente dal Ministero della difesa, in quanto tende soprattutto ad intimorire il lavoratore e a limitarne le libertà sindacali, in particolare il diritto di sciopero, con la minaccia della decurtazione della retribuzione spettante per il lavoro effettivamente compiuto (ciò che giunge a configurare una vera e propria appropriazione indebita);

se, infine, non ritenga illegittima l'applicazione della predetta circolare, dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300 - « Statuto dei diritti dei lavoratori » - e se non ritenga disdicevole che proprio una Amministrazione dello Stato non abbia provveduto e non provveda ancora alla completa e corretta applicazione di una legge dello Stato voluta per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

(5-00030)

STELLA, CERUTI, LOBIANCO, BIMA, BALDI, BALASSO, TRAVERSA, SCHIAVON, CRISTOFORI, REVELLI, BECCARIA, FUSARO, AMADEO, MIROGLIO, GIRAUDI, BOTTA, ARMANI, PREARO, SAVIO EMANUELA, MANCINI ANTONIO, BIANCHI FORTUNATO, SANGALLI, ANDREONI E IMPERIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno indotto il competente Ministero a limitare ulteriormente il trasporto merci con auto-

mezzi senza interpellare le categorie interessate.

La circolare protocollo 2851/9-2 del 18 giugno 1971 colma la misura perché, senza nessuna seria possibilità di risolvere le difficili situazioni del traffico estivo, notoriamente determinate dalla immissione sulle strade di una massa di spericolati guidatori che ritiene, essendo in vacanza, di potersi comportare irresponsabilmente, impone il più lungo e indiscriminato divieto di circolazione a carico di questa categoria di autentici lavoratori del volante, in base al semplice assunto - enunciato, non discusso con gli interessati, e per essi coi rappresentanti di categoria - che la presenza lungo le strade di uso pubblico di autoveicoli « pesanti » nei giorni pre e post-festivi determina (quale ne sia la causa) inevitabili intralci alla circolazione.

L'applicazione del provvedimento in modo indiscriminato su tutta la rete viaria provocherà il blocco del trasporto in quelle zone dove non transitano turisti e che normalmente hanno un traffico regolare.

A parte gli aspetti iniqui ora accennati del provvedimento, che per mancanza di adeguate motivazioni appare preordinato più che da contingenti esigenze di pubblico interesse dal proposito di ostacolare - per effetti di facile popolarità - il libero movimento di una frangia di utenti industriali la cui presenza sulle strade è per altro sistematicamente sfruttata dal fisco per tutto il corso dell'anno, si attira l'attenzione sulle conseguenze più disastrose che la lettera delle nuove disposizioni (che non prevedono deroghe) arreca alla categoria dell'autotrasporto merci:

1) l'inizio del divieto di circolazione, imposto su tutta la rete viaria nazionale a partire dalle ore 15 dei giorni prefestivi, si traduce in pratica in un vero e proprio divieto di circolazione per tutto il giorno che precede la festa, sia perché i *camions* adibiti al servizio di trasporto non sono in grado di realizzare i percorsi programmati entro le ore 15, sia perché il personale addetto è in conseguenza costretto a rimanere sulla strada lontano dalle famiglie, sino alla ripresa della libera circolazione, all'indomani del giorno festivo;

2) il termine del divieto di circolazione, scadente alle ore 1 del giorno post-festivo, pregiudica anche il programma di lavoro per detto giorno in quanto le aziende non potranno utilmente mettere a disposizione dei committenti i *camions*;

3) sotto quest'ultimo aspetto, il provvedimento pregiudica in particolare i trasporti

internazionali, in quanto i servizi delle dogane di frontiera si chiudono alle ore 24, ma mentre prima esisteva una possibilità di transitare alle dogane di frontiera in tempo per quell'ora, partendo alle 22 della domenica, alla scadenza cioè del divieto fin qui stabilito, adesso vi saranno lunghe file alla frontiera per le ore 8 del giorno post-festivo; verosimilmente, inoltre, anziché un viaggio la settimana, i *camions* adibiti al trasporto internazionale potranno realizzare un viaggio ogni due settimane;

4) i trasporti di derrate alimentari per le località di soggiorno turistiche non si potranno più effettuare di sabato;

5) i trasporti di prodotti agricoli (ortofruttilicoli, barbabietole, grano) particolarmente richiesti in questo periodo, si realizzeranno con gravi pregiudizi per l'agricoltura;

6) l'applicazione del provvedimento in modo indiscriminato in tutta la rete viaria provocherà il blocco del trasporto anche in quelle zone dove non transitano turisti e che normalmente hanno un traffico regolare.

Si chiede pertanto che i prefetti siano autorizzati a derogare dalle attuali disposizioni contenute nella circolare predetta onde consentire almeno la circolazione sulle strade comunali, provinciali e su alcune strade statali di minor traffico. (5-00031)

**BARTESAGHI, CALVETTI, CORGHI E PIGNI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per riportare la normalità nello stabilimento della ditta Puricelli di Costamasnaga, occupato dalla maestranza, a causa del disconoscimento e della mancata applicazione, da parte del datore di lavoro, di accordi sindacali conclusi, i quali riguardavano: 1) il riconoscimento del consiglio di fabbrica; 2) la determinazione dell'orario di lavoro, che non deve essere più

una competenza esclusiva del padronato, ma deve essere concordata con la rappresentanza delle maestranze; 3) un aumento del premio di produzione. Gli interroganti chiedono di conoscere quali forme di intervento il ministro interessato decida di esperire perché la maestranza della ditta Puricelli di Costamasnaga si veda reintegrata di ciò che le spetta e di ciò che aveva regolarmente pattuito. (5-00032)

**URSO E LAFORGIA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le determinazioni che intende promuovere, di intesa con gli altri dicasteri interessati, per venire incontro alle legittime richieste, avanzate da tempo dalla FIT a nome dei tabaccai italiani e rappresentate in data 26 giugno 1971 anche all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le richieste rimangono indifferibili:

l'aggiornamento dell'aggio lordo sui tabacchi dal 6,50 per cento all'8 per cento;

la diminuzione del canone che grava sulle gestioni delle rivendite in ottemperanza ad un accordo raggiunto oltre un anno fa con l'amministrazione dei monopoli;

l'elevazione sui valori bollati dell'aggio dal 2-3 per cento al 3-4 per cento;

l'aumento dell'aggio sui francobolli dal 2,50 per cento al 4 per cento e la repressione della vendita abusiva dei francobolli stessi;

la classificazione delle tabaccherie come normali esercizi commerciali riguardo al canone di utenza telefonica;

la concessione dei richiesti miglioramenti per le rivendite di stazione ferroviaria, che hanno visto assurdamente aggravati i criteri di appalto.

È da tener presente che la benemerita categoria, costretta in data 28 giugno a scendere in sciopero per rivendicare le suddette esigenze, con il suo faticoso impegno concorre ad assicurare all'erario dello Stato ben 3 miliardi di lire al giorno. (5-00033)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**GRANZOTTO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali mai criteri la capitaneria di porto di Venezia, con nota 6 maggio 1971, abbia ritenuto di dover chiedere all'ufficio di leva della provincia di Belluno che i 26 iscritti nella lista di leva classe 1953 del comune di Santo Stefano di Cadore (altitudine metri 908) siano considerati appartenenti alla leva di mare.

Per sapere inoltre se non ritenga di dover revocare una disposizione così palesemente assurda, in considerazione anche del vivace malcontento degli interessati e delle loro famiglie. (4-18538)

**DURAND DE LA PENNE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per rendere più adeguata al livello di vita attuale la posizione dei decorati di medaglia d'argento, di bronzo o di croce di guerra al valor militare insigniti per fatto compiuto in tempo di pace. (4-18539)

**ALPINO E ALESSANDRINI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere:

se non ravvisano un inutile e dannoso gravame inflitto all'economia nazionale, nonché alle imprese di autotrasporto a causa del mancato utilizzo dei mezzi perdurando l'incidenza pressoché totale dei costi inerenti al loro esercizio, nelle norme diramate dall'Ispettorato generale circolazione e traffico con foglio 18 giugno 1971 n. 2851, che estendono gravosamente, per il periodo estivo, i tempi di divieto della circolazione dei veicoli cosiddetti pesanti;

se non ritengono di far riconsiderare obiettivamente i dati statistici concernenti gli incidenti stradali, da cui risulta come causa preminente di essi l'imperizia o imprudenza dei guidatori di auto e specie di quelli « domenicali », mentre la presenza dei mezzi pesanti costituisce un indubbio freno allo spiegamento di velocità spericolate. (4-18540)

**COMPAGNA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel*

*Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali ragioni abbiano indotto la ditta Colussi a disporre la chiusura del biscottificio di Casalnuovo in provincia di Napoli; se a suo tempo per aprire questo stabilimento la ditta Colussi ha usufruito degli incentivi predisposti per l'industrializzazione del Mezzogiorno ed in quale misura; quale rapporto vi sia tra i cessati vantaggi di cui la ditta Colussi usufruiva grazie alla legge per Assisi e la crisi che la ditta denuncia all'origine della sua decisione di chiusura per Casalnuovo; se c'è stato un vuoto inatteso di commesse tanto rilevante da costituire un'attenuante per la grave decisione della ditta e se in caso affermativo si può riempire questo vuoto o se in caso negativo si intende smentire questo argomento addotto a giustificazione della chiusura. (4-18541)

**ISGRÒ.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se non intendano intervenire con la massima urgenza per provvedere all'immediato taglio dell'istmo di Sant'Antioco in Sardegna.

Si sottolinea che l'apertura di un varco tra la laguna ed il golfo Palmas è attesa dalla popolazione da 33 anni non soltanto per ragioni igienico-sanitarie, ma anche turistiche e commerciali. (4-18542)

**ISGRÒ.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga urgente la realizzazione in Sardegna del corso di specializzazione didattica per l'insegnamento nelle scuole carcerarie previsto con circolare ministeriale del 13 giugno 1970, n. 205.

Si sottolinea la grave ingiustizia che ne deriverebbe nei confronti degli insegnanti sardi, anche con 10 anni di servizio, perché sprovvisti del titolo specifico, non essendo stata data loro la possibilità di conseguirlo.

In ogni caso appare evidente l'esigenza di non tenere in considerazione alcun titolo specifico per l'insegnamento nelle scuole carcerarie della Sardegna finché non sarà espletato il suddetto corso di specializzazione nella sede di Cagliari. (4-18543)

**FRANCHI, ROMEO E SERVELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se in occasione del congresso della stampa italiana che si pubblica all'estero non ritengano di dover definire una forma di intervento finan-

ziario in favore della medesima al fine di assicurare una sempre più efficace diffusione e penetrazione dei nostri giornali nei paesi in cui si trovano nostre importanti collettività ed anche in riconoscimento degli impareggiabili servizi resi agli interessi della madre patria. (4-18544)

REGGIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali possano essere i motivi che si frappongono all'istituzione, presso l'istituto tecnico femminile Fermo Corni di Modena, del corso per economi dietisti, nonostante che detto istituto disponga di aule, impianti scientifici e corpo insegnante qualificato e che il locale provveditore agli studi abbia già da tempo inoltrato domanda al Ministero della pubblica istruzione per ottenere tale autorizzazione; e per sapere se non ritenga di dover urgentemente intervenire in considerazione che l'istituzione di detto corso con il nuovo anno scolastico 1971-72 porterebbe un notevole sollievo economico alle famiglie degli alunni modenesi che, attualmente devono inviare i propri figli a frequentare a Reggio Emilia, assumendosi gravosi oneri di spese di trasporto e di soggiorno. (4-18545)

CALVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene di dover accelerare al massimo la emanazione del provvedimento delegato con il quale, ai sensi dell'articolo 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dovrà essere stabilita la nuova disciplina assicurativa del rapporto di lavoro domestico oppure se, dovendosi registrare ulteriori ritardi, non ritiene di dover stralciare la parte riguardante la assoggettabilità alle assicurazioni sociali delle prestazioni di carattere domestico rese nei confronti di stretti parenti ed affini. Tale mancato riconoscimento si rivela, infatti, oltreché assurdo e superato, causa di veri e propri drammi di cui sono vittime persone anziane le quali, sia pure a motivo della loro ignoranza, certamente giustificabile, si sono illuse di poter fruire, al termine di una vita di sacrifici, di una pensione e si sono trovate, invece, nella più squallida miseria.

Da notizie assunte presso la direzione generale dell'INPS, risulta che il comitato esecutivo dello stesso tiene in sospenso l'esame dei ricorsi avversi alla decisioni degli uffici periferici, riguardanti la specifica materia oggetto della presente interrogazione, in attesa della emanazione delle nuove norme assicurative per il rapporto di lavoro domestico.

Tale posizione assunta dall'esecutivo dell'INPS, certamente opportuna, rende tuttavia ancor più urgente la risoluzione della questione. (4-18546)

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per stroncare l'autentico racket della manodopera installatosi nei cantieri edili recentemente aperti nella zona di applicazione della legge 167 di Secondigliano (Napoli).

Nei sette cantieri che hanno iniziato l'attività di costruzione in questa zona per abitazioni dell'IACP di Napoli, le imprese che hanno stipulato l'appalto con questo istituto danno in subappalto a cottimisti la realizzazione delle opere e questi, a loro volta, con le attrezzature delle imprese, operano ingaggiando manodopera al di fuori del collocamento, retribuiscono questa a cottimo pieno senza osservare le norme previdenziali ed assicurative come prescritto, realizzando così uno sfruttamento intensivo e una occupazione ridotta. Ciò pur prevedendo il capitolato di appalto l'espresso divieto al ricorso del subappalto e del cottimismo.

Per conoscere inoltre i motivi in base ai quali l'IACP di Napoli non è intervenuto per impedire tale grave violazione del patto stipulato dalle imprese, pur essendo a conoscenza del fatto tramite il proprio personale distaccato su detti cantieri, nonché i motivi che non hanno consigliato all'ufficio di collocamento di zona di intervenire per quanto di sua competenza, nonostante che i lavoratori abbiano più volte segnalato allo stesso gli abusi denunciati.

Per sapere infine se non ritengano opportuno procedere ad una indagine diretta, onde accertare eventuali illeciti e adottare i provvedimenti del caso nei confronti dei pubblici funzionari che tali illeciti avessero comunque avallato. (4-18547)

ASSANTE E PIETROBONO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che dal maggio 1960 al 31 dicembre 1970 la società SAIPEM, di Cassino, non avrebbe versato i contributi assicurativi in favore dei propri dipendenti e che, malgrado le proteste degli interessati (fra licenziati e lavoratori ancora dipendenti sono circa 700), gli istituti di previdenza non avrebbero

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

provveduto al recupero dei contributi dovuti, con grave danno per quelli che sono andati o debbono andare in pensione;

se risponde a verità la notizia che, in favore della suddetta società, sarebbero in corso pratiche dirette ad ottenere un ulteriore finanziamento e se non ritengano, invece, di disporre perché tale eventuale finanziamento serva ad estinguere la passività con gli istituti di previdenza;

se sono, altresì, a conoscenza che la suddetta società opera regolari trattenute dalle buste paga dei lavoratori ai fini previdenziali e se ritengano tutto ciò compatibile con il passivo attecchimento dell'INPS e dell'ispettorato del lavoro;

per conoscere, infine, quali provvedimenti intendano adottare per sanare una situazione che diventa ogni giorno più intollerabile, se è vero che l'azienda lavora a pieno ritmo, si da costringere i lavoratori ad effettuare finanche prestazioni straordinarie.

(4-18548)

TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — richiamandosi a precedenti interrogazioni rimaste senza risposta — quali misure hanno preso o intendano prendere per assicurare la ripresa dell'attività del lanificio Gallo-Rivetti di Andorno Micca (Vercelli), che occupa 250 dipendenti, attualmente in cassa integrazione.

E appena il caso di aggiungere che si tratta di una azienda tecnicamente efficiente, ristrutturata di recente e che quando è stata chiusa — per ragioni esterne: crisi finanziaria del gruppo Rivetti —, disponeva di considerevoli commesse, tant'è che per soddisfarle si stava ricorrendo al lavoro a domicilio.

E che altre aziende del gruppo Rivetti, anch'esse investite dalla stessa crisi finanziaria, sono tuttora in attività.

(4-18549)

TEMPIA VALENTA E SULOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato, che il lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola (Vercelli), in data 30 giugno 1971, ha licenziato 112 dipendenti violando gli accordi a suo tempo stipulati presso il Ministero del lavoro. I dipendenti erano sospesi e in Cassa integrazione.

Per sapere se considera compatibile con lo statuto dei lavoratori, oltre che con il dettato della Costituzione, il comportamento dell'amministratore delegato della ditta, ragioniere Giovanni Gremmo, il quale, nel corso di un in-

contro con i sindacati, avvenuto presso l'Unione industriali di Biella, ha dichiarato, con tono ricattatorio che « se andava bene così — 112 licenziamenti — bene, altrimenti ne avrebbe licenziati anche altri ».

Per conoscere quali interventi intenda promuovere per impedire il licenziamento dei 112 lavoratori e per fare applicare lo statuto dei lavoratori anche in questa azienda, nella quale, oltre a minacciose provocazioni, vengono commesse odiose rappresaglie contro i lavoratori che difendono coerentemente i loro diritti e lottano contro i piani smobilizativi dell'azienda.

(4-18550)

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia vero che alcune società « di mutuo soccorso », ammesse in *extremis* a svolgere attività assicurativa in fatto di responsabilità civili automobilistiche, abbiano in corso numerose contestazioni per non aver provveduto al pagamento di danni causati da autovetture da loro assicurate.

E per sapere inoltre se non si ritenga opportuno, per la legittima sicurezza sia degli assicurati sia dei cittadini tutti che possono venir danneggiati dalla circolazione di automezzi, disporre una pronta e severa inchiesta al fine di accertare la consistenza e quindi l'idoneità delle società suddette ai fini assicurativi, in conformità al nuovo regime assicurativo stabilito dalla legge.

(4-18551)

SCARDAVILLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — in relazione alla interrogazione a risposta scritta n. 4-15880 del 3 febbraio 1971 — se è stata disposta o no la invocata inchiesta presso lo Osservatorio fitopatologico per il Lazio e, nel caso affermativo, se è stata conclusa, quali eventuali responsabilità sono state accertate e quali provvedimenti consequenziali sono stati o s'intendano adottare;

e per conoscere se risulta a verità che, a seguito della sparizione di documenti e libri contabili afferenti l'attività del detto ente, il direttore del medesimo ha inoltrato denuncia all'autorità di pubblica sicurezza nei confronti di tutti i funzionari dipendenti e fin qui ha opposto rifiuto a firmare le note di qualifica a tutto il personale con evidente grave danno per i dipendenti — o parte di essi — soggetti ad immediato avanzamento di carriera;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

e per conoscere, infine, al cospetto di tali ulteriori fatti rassegnati, quali provvedimenti urgenti ed immediati sono stati o s'intendano adottare. (4-18552)

MEUCCI, FUSARO E SORGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza e quali provvedimenti si intendono adottare in ordine a:

1) che i più grandi ospedali psichiatrici non provinciali, aderenti all'ANEOP (Associazione nazionale enti ospedalieri psichiatrici) vantano, al 30 aprile 1971, per rette maturate nei confronti di amministrazioni provinciali e enti vari, crediti per oltre 35 miliardi e precisamente: ospedale psichiatrico di Alessandria lire 611.546.935, di Aversa lire 1 miliardo 300 milioni, di Castiglione delle Stiviere lire 1.709.000.000, di Feltre lire 962.593.916, di Imola lire 2.722.000.000, di Palermo lire 7.226.110.944, di Reggio Emilia lire 5 miliardi 100 milioni, di Siena lire 4.225.309.314, di Teramo lire 2.403.308.296, di Torino lire 1.855.633.210, di Volterra lire 6.987.590.298;

2) che tali enti, pur chiudendo con i bilanci in pareggio, per effetto del mancato realizzo dei crediti, si vedono pregiudicata ogni attività assistenziale perché i fornitori si rifiutano a proseguire nelle somministrazioni di generi di prima necessità e di medicinali ricorrendo, con sempre maggior frequenza, a provvedimenti coattivi per il recupero dei loro crediti. La mancanza di disponibilità finanziaria, inoltre, ha determinato l'impossibilità di versare i contributi previdenziali ed assistenziali mettendo in pericolo, per i mesi a venire, anche le stesse retribuzioni del personale e costringendo le rispettive amministrazioni a ricorrere al credito pubblico, non solo con un conseguente immobilizzo di ingenti somme richieste a titolo di garanzia da parte degli Istituti bancari, ma anche con un conseguente carico sulla retta di una notevole quota per interessi passivi;

3) se e in qual modo si intenda intervenire dal momento che le amministrazioni provinciali, dal canto loro, dichiarano di non essere in grado di provvedere alla liquidazione delle rette, finché non abbiano incassato i mutui autorizzati ed approvati a ripiano dei propri disavanzi economici;

4) se, attesa l'urgenza di adottare idonei provvedimenti che valgano a contenere il progressivo deterioramento della già sensibilmente compromessa situazione, le somme che fossero erogate dalla Cassa depositi e prestiti o altro Istituto finanziatore, a fronte dei sud-

detti mutui possano essere, almeno parzialmente, vincolate e non autorizzate per scopi diversi da quelli concernenti l'assistenza ospedaliera psichiatrica, dal momento che i bilanci delle province, tra le spese obbligatorie, prevedono gli idonei stanziamenti per tale settore. (4-18553)

FLAMIGNI, BOLDRINI, SABADINI, LOPERFIDO E GESSI NIVES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla necessità di garantire il mantenimento dell'occupazione e la continuità dell'attività delle saline di Cervia e di Comacchio, di fronte alla prospettata riforma dell'Azienda monopoli di Stato e alla abolizione dell'imposta del sale a partire dal 1° gennaio 1972;

per sapere se non ritenga necessario, per la definizione dei provvedimenti, nominare una Commissione di studio, composta dai rappresentanti dei lavoratori del settore, da una rappresentanza delle amministrazioni comunali della zona, dall'Amministrazione dei monopoli e dal Ministero delle finanze.

(4-18554)

CINGARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se rispondono al vero le notizie assai diffuse negli ambienti scolastici interessate circa le arbitrarie manipolazioni apportate dal Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione sulle bozze di commissioni per gli esami di Stato approntate dagli uffici competenti, manipolazioni compiute non per eventualmente correggere errori o parzialità nell'applicazione delle norme vigenti in materia, ma per rispondere a precisi interessi di gruppi o di partiti;

e per conoscere, specie in relazione a quanto è avvenuto per le commissioni relative agli istituti medi superiori della Calabria, in qual modo possano giustificarsi le ripetute violazioni di legge, anche se in qualche caso constatate e corrette dagli uffici periferici a seguito delle giuste proteste degli interessati, come ad esempio nel caso del professor Giovanni Adamo di Cosenza, titolare di filosofia e storia, non compreso in nessuna commissione a malgrado della richiesta avanzata e dei titoli presentati, scavalcato da insegnanti o non forniti di titoli sufficienti o comunque aspiranti a tale nomina in via subordinata, oppure nel caso della formazione della commissione di esame del liceo scientifico di Amantea (Cosenza), per la quale si è giunti all'as-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

surdo di designare quale presidente il professore Giuseppe Puglia, sfornito di ogni titolo richiesto dalle norme vigenti e per altro nominato contemporaneamente commissario all'Istituto tecnico di Cosenza, escludendo la domanda del professor Luigi De Franco, fornito invece di tutti i requisiti richiesti.

(4-18555)

**TEMPIA VALENTA E GUERRINI RODOLFO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere se risponde a verità che il giacimento della miniera di Alagna, in alta Valsesia (Vercelli), è esaurito o va verso l'esaurimento; se l'azienda ha un piano di ricerche di immediata realizzazione; quali sono le prospettive di questa miniera e in ogni caso, quali provvedimenti intendano prendere per salvare gli attuali livelli di occupazione.

(4-18556)

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.*

— Per conoscere in base a quali criteri l'invalido civile Fachechi Pasquale avendo partecipato, risultando vincitore, al concorso per numero milleduecento posti di manovale, bandito dal Ministero dei trasporti il 7 luglio 1970, in sede di visita medica per la sua assunzione si è sentito dichiarare non idoneo. Poiché la invalidità riscontratagli è dovuta a quella stessa deficienza fisica in virtù della quale il predetto candidato, vincitore del concorso, risulta essere invalido civile, perché tale riconosciuto sin dal 1969, è poiché egli, tra la documentazione presentata per partecipare al concorso, esibì anche l'apposita dichiarazione attestante tale sua particolare condizione, se non si ritenga che, riservando la legge 2 aprile 1968, n. 482 il 15 per cento dei posti agli invalidi civili, il Fachechi Pasquale debba essere assunto, concorrendo, nel suo caso, non solo il requisito di invalido civile ma anche la classificazione da lui riportata in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Sussistendo, a parere dell'interrogante, motivi per dichiarare la illegittimità della dichiarata inidoneità denunciata e considerato che la pubblica amministrazione deve evitare di essere tratta in giudizio quando concorrono fondate ragioni che fanno temere la sua soccombenza, se non si ritenga rispondente a giustizia ripristinare il diritto leso dell'interessato, chiamandolo a prestare servizio.

(4-18557)

**DI NARDO FERDINANDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Relativamente la grave situazione di indubbia carenza di fatto scolastico verificatosi all'Istituto tecnico di Casamicciola, corso geometri, che, stranamente, ha visto, all'esito dell'anno scolastico ben 64 respinti, 63 rimandati e 57 promossi; proporzioni queste che denotano o un'insufficiente sviluppo delle lezioni nel corso dell'anno al punto da mancare del tutto di un sufficiente risultato, o un criterio di valutazione del profitto degli allievi particolarmente rigido, investendo, e l'una e l'altra ipotesi, una insufficienza del corpo insegnante. Chiede anche al Ministro interessato a che esami se sia il caso di disporre in proposito una accurata indagine che accerti le cause del criticato evento.

(4-18558)

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali si « ignora » che i 14.000 dipendenti civili del Ministero della difesa sono in sciopero da vari giorni;

se sono a conoscenza che tale agitazione nasce dallo stato di grave, per non dire incredibile sperequazione che si è creato, a danno degli impiegati civili alle dipendenze del Ministero della difesa, in ordine alla legislazione delegata susseguita alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, per cui, tanto per fare alcuni esempi, il gestore di magazzino, diplomato e responsabile civilmente e penalmente di oltre due miliardi di materiale percepisce mensilmente 162.575 lire, mentre un suo operaio magazzino ne percepisce 178.500; un segretario, che si occupa di movimenti di materiale per miliardi, percepisce un mensile che è di 20.000 lire inferiore a quello percepito dall'uomo addetto alle pulizie del suo ufficio; un capo officina, perito tecnico industriale, con 43 anni di servizio 188.735 mensili, mentre un operaio di prima categoria, con la stessa anzianità, e dipendente dallo stesso perito tecnico, percepisce una retribuzione complessiva mensile di lire 206.011;

come si possa ritenere, dinanzi a situazioni che gridano « ingiustizia » da tutti i lati, che gli stabilimenti militari possano funzionare correttamente e cosa intendano fare per andare incontro alle giuste richieste degli impiegati civili dipendenti del Ministero della difesa che chiedono:

1) la rivalutazione dei loro parametri;

2) il riconoscimento dell'anzianità di servizio precedente in ciascuna classe di stipendio;

3) erogazione di una indennità di rischio, responsabilità ecc., come già concesso al personale militare e agli operai. (4-18559)

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di tenere in particolare considerazione, agli effetti della ripartizione dei fondi previsti dalla legge 9 aprile 1971, n. 167, la situazione relativa alle strade provinciali della amministrazione provinciale di Imperia.

Dette strade interessano, per la maggior parte, zone montane e sono state recentemente interessate da numerose frane, valanghe e slavine che, oltre a causare danni ingenti, hanno anche provocato due vittime e l'isolamento per oltre un mese degli abitanti di Monesi e Briga Alta. (4-18560)

SANTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a distanza di due anni, i lavori per la realizzazione dell'acquedotto nella zona di Monte Cristo, del comprensorio del Gran Sasso, non ancora vengono portati a termine.

Inoltre desidera conoscere i motivi della sospensione dei lavori da parte dell'impresa alla quale furono affidati il 26 giugno 1969 e quali motivi ostino alla sua prosecuzione o sostituzione.

Poiché la realizzazione dell'opera è di vitale importanza per lo sviluppo turistico della zona, si sollecita un intervento da parte di codesta onorevole Cassa. (4-18561)

VETRANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i criteri che sono stati adottati per la ripartizione dei fondi assegnati ai comuni classificati « di particolare depressione economica ». (4-18562)

VETRANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione e per evitare il ripetersi di incidenti sul raccordo autostradale Avellino-Salerno.

È noto che negli ultimi 5 mesi del 1971 sul tronco chilometro 1-14 del raccordo autostradale si sono verificati ben 14 incidenti che hanno provocato il decesso di 5 persone ed il ferimento di altre 14.

Tale raccordo autostradale, che assicura il più rapido collegamento fra le città di Avellino e di Salerno e che collega, fra l'altro, l'autostrada Napoli-Bari con la autostrada Salerno-Reggio Calabria, presenta una pavimentazione di debole consistenza, le carreggiate sprovviste di spartitraffico centrale ed una conformazione degli svincoli non adeguata alle correnti del traffico veloce. (4-18563)

RAUSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali ragioni hanno impedito di includere il comune di Tricase (Lecce) nel piano quinquennale per le opere fognanti degli abitati urbani, pur presentando quel comune gravi problemi di pubblica igiene, composto com'è di ben cinque frazioni oltre al capoluogo, e risultando, in aggiunta, particolarmente impegnato per i servizi del suo litorale a forte frequenza turistica.

L'interrogante precisa che l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, al quale il comune ha delegato per convenzione prevista dalla legge tutto l'espletamento delle pratiche, ha da tempo ottemperato ai suoi relativi obblighi tecnici e burocratici. (4-18564)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la grave situazione dei dipendenti della ditta SICE-URSELLA (Prefabbricati di Panellia di Sedegliano - Udine) rimasti senza lavoro e che, pur essendo stati posti in « cassa integrazione » dal 1° gennaio 1971 per ben 13 settimane, non hanno percepito quanto loro spetta, né dopo il licenziamento hanno ottenuto la liquidazione cui hanno diritto, e per conoscere quali iniziative si intendano prendere in loro favore e per una ripresa dell'attività produttiva in una zona depressa. (4-18565)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere in base a quali motivi di ordine sociale, economico e di opportunità si stia predisponendo ai fini dell'istituzione della zona industriale « Ponte Rosso » nel territorio del comune di

San Vito al Tagliamento (Pordenone), una serie di espropri di appezzamenti di terreni e di caseggiati, i cui proprietari, tutti piccoli coltivatori, non sono stati interpellati al momento del varo del progetto e che certamente verrebbero ridotti sul lastrico per la impossibilità tanto di fruire di una immediata adeguata permuta, quanto di trovare una simultanea ed idonea occupazione sostitutiva e per i quali nessun indennizzo potrebbe ripagare i sacrifici, gli investimenti e lavori per lungo tempo profusi; per sapere se sia a loro conoscenza che esistono soluzioni alternative valide per dare vita alla necessaria area di sviluppo e per conoscere quali urgenti inter-

venti intendono compiere per impedire un danno sociale ed economico di estrema gravità e per tutelare i diritti e gli interessi irrinunciabili dei piccoli coltivatori così duramente minacciati. (4-18566)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono ancora all'erogazione del mutuo di lire 400.000 già approvato da parte del consiglio d'amministrazione dell'istituto di previdenza in data 19 gennaio 1971, in favore dell'amministrazione comunale di Frisanco (Pordenone) per la sistemazione di strade comunali. (4-18567)

\* \* \*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se è a conoscenza del testo dell'intervista rilasciata ad un noto quotidiano dal direttore generale dell'ANAS, ingegner Chiatante, intervista durante la quale l'ingegner Chiatante ha testualmente dichiarato: " Ora non sono più amico di nessuno; sono amico solo di me stesso e voglio aggiungere: se dico due o tre cose, sa a quanti signori politici ci saltano le cervella? Queste cose le renderò note quando sarò definitivamente stufo, stanco di assistere a un gioco sporco. Giocano sulla mia testa: tutti sopra alle mie spalle, per faide di partito, faide tra partiti, faide di correnti nel partito e faide di corrente all'interno della stessa corrente; e un fedele servitore dello Stato paga ", ed alla obiezione del giornalista, secondo la quale l'accusa sostiene che i miliardi sono finiti nelle casse dei partiti, ha così proseguito: " Si parla di tante cose, si dice che i partiti abbiano preso i quattrini direttamente dalle imprese di costruzione, ma, di questo ne sono certo, da me non ne hanno avuti. I finanziatori ci sono: sono coloro che desiderano essere trattati con un occhio di comprensione, ma certo la comprensione non può significare far conoscere una cifra d'appalto prima dell'asta ". Per sapere quale atteggiamento intenda assumere e quali dichiarazioni rendere alla Camera in ordine ad accuse di tale gravità che coinvolgono genericamente tutta la classe politica e verosimilmente membri di governo e sono state inoltre pronunciate da un funzionario nei confronti del quale non è stato nemmeno adottato un provvedimento di sospensione.

(3-04994) « QUILLERI, MALAGODI, BOZZI, COTONE, GIOMO, BIGNARDI, SERRENTINO, CANTALUPO, FERIOLI, ALESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere l'importo del mandato di pagamento " per spese di missione ", intestato al Ministro del tesoro del tempo che si recava, nell'aprile 1966, prima a Santiago del Cile, poi a Lima per la quinta conferenza dei partiti democratici cristiani.

(3-04995) « NICCOLAI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere sulla base di quali direttive è stata fatta intervenire la forza pubblica nel corso della vertenza sindacale in atto negli stabilimenti del Petrolchimico di Portotorres, in forme del tutto inusitate e con una aperta azione di provocazione antioperaia e di pieno appoggio alle illegali serrate disposte dai padroni quando già si era disposto di sospendere l'occupazione delle fabbriche e di proseguire l'agitazione con altre forme di lotta.

Senza alcuna ragione plausibile i dirigenti dell'ordine pubblico hanno scatenato, contro i lavoratori che protestavano per le serrate, un indiscriminante e massiccio attacco con spari intimidatori, lancio di bombe lacrimogene, fermi ed arresti di decine di operai.

Per conoscere se non ritenga di dare immediate disposizioni per il ritiro della forza pubblica dagli ingressi e dall'interno degli stabilimenti, condizione indispensabile per garantire il ritorno alla normalità.

(3-04996) « MARRAS, PIRASTU, CARDIA, MORGANA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

a) se abbia avuto occasione di sfogliare la rassegna *Il Consiglio superiore della Magistratura*, stampata in veste tipografica più che decorosa dal Poligrafico dello Stato e sulla quale appaiono notizie di grande interesse per i cultori del diritto come " la concessione ad un uditore giudiziario in tirocinio di un congedo straordinario per gravidanza " o l'annuncio compiaciuto che il settimanale *Confidenze* ha inframmezzato gli abituali fumetti con " brevissimi cenni degli argomenti trattati dalla relazione annuale del Consiglio superiore della Magistratura ";

b) se la pubblicazione della " rassegna ", il cui aspetto esteriore fa supporre, *prima facie*, contenuti adeguati sia stata legittimamente deliberata da chi aveva il potere di decidere;

c) se giovi al prestigio del Consiglio superiore della magistratura il dedicarsi all'editoria, senza giustificazioni né informative né dottrinali, dando l'impressione alla pubblica opinione di cercare strumenti per propagandare il proposito di " riscattare il Consiglio superiore della magistratura della posizione di semplice organo di autogoverno elevandolo a nuovo ruolo di valenza sociale e politica ";

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

d) se sia possibile conoscere quale onere implichi la pubblicazione della " rassegna " che non reca in copertina alcuna indicazione di prezzo, forse per l'estrema difficoltà di collocare copie a pagamento;

e) se il munifico mecenate che finanzia direttamente o indirettamente l'iniziativa burocratico-pubblicitaria sia il bilancio dello Stato;

f) se verificandosi tale ipotesi, non sia il caso d'evitare che l'aspirazione a modificare la costituzione repubblicana onde " consentire " al Consiglio superiore della magistratura di esprimersi come sede di rappresentazione di tutte le istanze politiche del mondo giudiziario " sia divulgata a spese dei contribuenti;

g) se sia conforme al vigente ordinamento giuridico affidare la " direzione " di un periodico che riassume, col pericolo di travisarne il pensiero, decine di articoli altrui ad un " ufficio " senza indicazione di " responsabile ";

h) se all'ufficio " studi e documentazione " incaricato della redazione delle parti IV, V, VI, della " rassegna " e cioè della copia di alcune pagine della *Gazzetta ufficiale*, del riassunto degli atti parlamentari, della surrogazione dell'*Eco della stampa* siano addetti magistrati a pieno tempo e se agli stessi siano elargite indennità particolari per il lavoro d'alto impegno intellettuale prestato a pro della pubblicazione;

i) se, attraverso una interpretazione evolutiva del diritto sia stato introdotto nella carta fondamentale della Repubblica, come norma speciale a favore degli " uffici " del Consiglio superiore della magistratura, l'assolutistico principio del *quod mihi placet, legis vigorem habeat*.

(3-04997)

« CASTELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici — in merito al ventilato insediamento industriale presso le sorgenti del torrente Orba nella zona Romana e Rostiolo nel comune di Urbe (Savona), per il quale nella seduta del 10 febbraio 1971 rivolsero ai Ministri interessati una precisa interrogazione a risposta scritta, rimasta finora senza risposta — per sapere:

a) se è vero che il 24 maggio 1971 la giunta provinciale amministrativa di Savona ha approvato la delibera consiliare del 18 febbraio 1971, n. 212, del comune di Urbe,

apportante al piano di fabbricazione allegato al regolamento edilizio approvato il 20 ottobre 1962 una grossa variante al fine di creare una nuova zona industriale di 160 mila metri quadrati;

b) se il detto provvedimento dell'autorità tutoria non viene ad inquadrarsi in una serie di atti e iniziative tendenti manifestamente a favorire l'insediamento di un opificio della società " Mammuto " in territorio controindicato sotto ogni riguardo e con l'assoluta trascuranza di tutti i più qualificati interventi contrari di enti locali, stampa, interpellanze parlamentari, associazioni e popolazioni;

c) se la giunta provinciale amministrativa di Savona ha tenuto presenti le gravi eccezioni di illegittimità — di cui sarebbe viziata la predetta delibera n. 212 del comune di Urbe (incompetenza, eccesso di potere, contrasto con norme inderogabili) — avanzate il 17 maggio 1971 al prefetto di Savona dal presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sassello e evidenziate dal consiglio provinciale di Alessandria in un ordine del giorno del 31 maggio 1971 (inclusione nella " zona industriale dei terreni precedentemente opzionati " dalla società Mammuto: violazione della legge urbanistica " Ponte " n. 765 del 1967, in quanto il regolamento edilizio del 1962 non è stato revisionato ai sensi della nuova legge, senza contare che la variante deliberata ignora i criteri di legge e dei due decreti ministeriali 1° aprile 1968; inclusione nella predetta zona anche dei terreni della località Rostiolo compresi nel territorio del comune di Sassello e anch'essi " opzionati " o già acquistati dalla società Mammuto).

« In conseguenza, gli interroganti chiedono ancora di sapere:

1) se il Ministro dell'interno intenda promuovere un'inchiesta sui fatti su denunciati, con particolare riguardo alla legittimità della delibera n. 212 del comune di Urbe;

2) se il Ministro dei lavori pubblici intenda intervenire nel campo di sua competenza, richiamando l'attenzione rigorosa del Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Liguria.

« Fanno, infine, presente l'enorme importanza negativa che questo insediamento industriale, collocandosi in una zona preappenninica ancora intatta nella sua fisionomia geografica e nel suo potenziale turistico, verrebbe ad assumere nei riguardi del nostro ambiente naturale sempre più inquinato e depauperato.

« Le popolazioni e i loro rappresentanti ai più diversi livelli, assai allarmati per l'incon-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

sueto rapido *iter* burocratico della contrastata e sconcertante iniziativa, attendono dal Governo una pronta e concreta dimostrazione di voler tutelare — nel quadro della legalità — il paesaggio naturale e la salute dei cittadini.

(3-04998)

« SISTO, TRAVERSA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se corrisponde a verità, come pubblicato dalle cronache locali, essere in animo del Governo procedere al trasferimento da Reggio Calabria a Catanzaro dell'ispettorato antincendi della Calabria, da sempre ubicato in quella città; se a questo proposito è da ascrivere la mancata assegnazione di un ispettore a quell'ispettorato, preferendosi promuovere alla carica ma non segnare la destinazione specifica; e se tutto questo è vero, come può conciliarsi l'inizio della spoliazione della città, ora anche sul piano dei servizi, con la ripetuta assicurazione che nessuno ufficio o servizio sarebbe stato dirottato altrove.

(3-04999)

« CERUTI, REALE GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per conoscere qual è l'avviso del Ministero da lui diretto in ordine all'annuncio insediamento Lancia nel Biellese.

« In particolare gli interroganti vorrebbero conoscere:

a) se sia esatto che uno degli obiettivi della programmazione nazionale è lo " spostamento al sud del baricentro dell'industria automobilistica " nazionale; in quale documento, ufficiale od ufficioso, tale principio è contenuto; se tale obiettivo corrisponda ed in quale misura ai reali interessi dell'economia nazionale;

b) quale sia l'avviso del Ministero del bilancio e programmazione economica in ordine alle riconversioni industriali là dove la industria tessile abbia svolto in passato la funzione di industria portante dell'economia di intere zone (come è accaduto, tra l'altro, nel Biellese), specie in presenza di permanenti situazioni di crisi profonda;

c) quali alternative al prospettato insediamento Lancia il Ministero del bilancio e programmazione economica ritiene opportuno suggerire per facilitare il reinserimento nel ciclo produttivo degli oltre 3500 (entro il 1972) e da 8 a 10 mila (entro il 1975) dipendenti che pare debbano essere espulsi dall'industria tes-

sile biellese in conseguenza di ridimensionamenti e ristrutturazioni tecnologiche e di mercato;

d) di quali elementi tecnici, finanziari e socioeconomici disporrebbero eventualmente gli uffici della programmazione, in vista dell'insediamento nel Mezzogiorno di uno stabilimento automobilistico della Lancia per la produzione di motori ed apparati destinati al montaggio di autovetture negli esistenti stabilimenti di Torino e Chivasso.

(3-05000)

« SAVIO EMANUELA, BOTTA, ARNAUD, GIORDANO, GIRAUDI, MIROGLIO, BIMA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno, per conoscere:

a) se e quali iniziative il Governo intenda prendere, per definire, dopo le molteplici assicurazioni in questo senso, il problema dell'aggiornamento del regolamento professionale dei geometri, risalente al 1929, ed in particolare della determinazione delle competenze della categoria in tema di edilizia;

b) se e quale attività il Governo intenda svolgere, per disciplinare lo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione di geometra, in modo adeguato e rispondente alla funzione che detto esame deve avere quale abilitazione all'esercizio professionale anche in vista dell'inserimento nel mercato comune europeo;

c) se e quali interventi il Governo intenda effettuare al fine di evitare che le competenze professionali dei geometri in tema di edilizia e di uso del cemento armato, incontestabilmente riconosciute da recenti decisioni giurisdizionali e da circolari ministeriali, siano sistematicamente poste nel nulla dalle determinazioni di organi amministrativi locali (decentrati dello Stato o autonomi).

(3-05001)

« BOTTA, MIROGLIO, STELLA, SISTO, BECCARIA, LOBIANCO, CASTELLUCCI, BALASSO, PANDOLFI ».

## INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali strani ed insondabili motivi il Ministro per il lavoro e la pre-

videnza sociale, alla interrogazione n. 4-17989 presentatagli dagli interpellanti medesimi e formulata come segue:

” per sapere se sono a conoscenza che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso, su parere conforme del Ministro del lavoro e facendosi interprete del settario atteggiamento monopolistico delle organizzazioni sindacali della CISL, CGIL e UIL, ha annullato i decreti di nomina dei rappresentanti della CISNAL in seno alla Commissione provinciale per la manodopera agricola di Treviso.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere come possa conciliarsi con la norma contenuta nell'articolo 6, quarto comma (che prescrive tassativamente il rispetto dei diritti della minoranza) della legge 11 marzo 1970, n. 83, e con la Costituzione, il comportamento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso, il quale, dopo avere emesso i decreti di nomina tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, successivamente, dietro pressione di parte, li avrebbe annullati estromettendo i rappresentanti della CISNAL ”,

abbia ritenuto di formulare la seguente risposta:

” Premesso che l'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, stabilisce, come unico criterio valido per la inclusione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali nelle Commissioni provinciali per il collocamento in agricoltura, il grado di rappresentatività delle organizzazioni stesse, si informa che alla esclusione del rappresentante della CISNAL dalla commissione provinciale di Treviso si è pervenuti sulla base delle risultanze di più approfonditi accertamenti dai quali è emerso che, la suddetta organizzazione, oltre ad annoverare tra i propri iscritti un modesto numero di lavoratori agricoli, non ha partecipato alla stipula del contratto provinciale collettivo per il settore agricolo e, dal 1968 all'ottobre 1970, ad alcuna vertenza individuale o collettiva riguardante i lavoratori agricoli di quella provincia.

Si precisa infine che quanto prescritto dall'articolo 6, quarto comma, della legge in premessa, circa i diritti delle minoranze, si riferisce esclusivamente alle commissioni locali per la manodopera agricola da istituirsi presso le sezioni dell'Ufficio del lavoro ”.

« La richiesta degli interpellanti è motivata dalla considerazione che la risposta data dal Ministro contiene una affermazione smaccata-

mente contraria alla realtà e del tutto inesatta; inesattezza che, dal momento che la interrogazione richiama su tale argomento l'attenzione del Ministro, non può ritenersi meramente casuale, ma si ha ben motivo di considerare intenzionale e voluta.

« All'uopo gli interpellanti dichiarano che la CISNAL, in contrasto con quanto affermato dal Ministro, aveva regolarmente partecipato alla stipula del contratto provinciale per il settore agricolo per la provincia di Treviso ed a tal fine gli interpellanti si dichiarano pronti a fornire alla Presidenza della Camera tutta la documentazione attestante la stipula suddetta, compresa la fotocopia del contratto con la relativa sottoscrizione.

« Tutto ciò premesso, ed in relazione anche alla interpellanza n. 2-00657 del 20 aprile 1971 ed alla interrogazione n. 3-04908 del 16 giugno 1971, gli interpellanti chiedono di conoscere dal Presidente del Consiglio quali provvedimenti egli intenda prendere perché i componenti del Ministero da lui presieduto si adeguino, nello svolgimento dei propri atti di ufficio, al rispetto della verità, all'assolvimento dei loro doveri di istituto ed anche alle norme della correttezza politica e burocratica come capi di un settore della pubblica amministrazione.

(2-00704) « ROBERTI, PAZZAGLIA, FRANCHI, SPONZIELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere — premesso che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione deve essere caratterizzata dalla chiarezza e dalla univocità delle norme oltreché dalla impossibilità di opzioni discrezionali attraverso cui si finisce col gettare un'ombra sulla gestione pubblica che, invece, va innalzata al di sopra di ogni sospetto — quali siano gli intendimenti del Governo relativamente all'esigenza di predisporre, in materia di appalto di opere pubbliche, un piano di adeguamento del sistema normativo alle indicazioni della Corte dei conti ed alle direttive della Comunità economica europea tanto più che un procedimento giudiziario in corso ha clamorosamente denunziato le carenze tecnico-organizzative già segnalate ed ha avallato l'ipotesi della possibilità o addirittura della sistematicità di degenerazioni che hanno la loro origine nella facoltà di ricorso ad indicazioni discrezionali come quella messa in essere attraverso il sistema della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

scheda segreta che, nonostante i migliori intendimenti, si rivela incompatibile con la insospettabilità della gestione pubblica.

« L'interpellante, convinto dell'importanza e dell'urgenza di dar corso all'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle esigenze sopra indicate nel contesto dell'impostazione di un nuovo progetto edilizio tiene a sottolineare che: 1) la Camera è stata investita sin dal 22 gennaio 1970 dell'esame della proposta n. 2233 di iniziativa dell'onorevole Ciampaglia, " Nuove norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche ", che, presentata dal gruppo del PSDI, non ha ancora iniziato il suo *iter* legislativo; 2) indipendentemente dalle istanze collegate alle esperienze negative sofferte dagli operatori del settore e dalla stessa pubblica amministrazione, la riforma generale dei modi di ricerca dei privati contraenti da parte dello Stato e degli Enti pubblici è stata ripetutamente sollecitata dalla Corte dei conti che, attraverso le sue relazioni al Parlamento, ha sottolineato l'esigenza improcrastinabile di una revisione delle norme concernenti l'attività della pubblica amministrazione ed ha enucleato anche gli indirizzi idonei. Occorre aggiungere al riguardo che per la Corte dei conti l'intervenuto, pratico abbandono del sistema dell'asta pubblica, sistema ritenuto " normale " dalla legislazione vigente, impone: *a*) una revisione generale del contesto normativo e soluzioni diverse dalle attuali che " per volere assolvere una funzione di garanzie totali, rischiano di non assolverne più alcuna rendendo in definitiva sostanzialmente più onerosi gli acquisti dei beni e dei servizi da parte dello Stato "; *b*) l'esigenza di estremo rigore delle disposizioni " ad evitare che - come è avvenuto per le norme vigenti concepite con eguali caratteristiche - abbiano a deteriorarsi con l'uso, fino al punto di divenire tolleranti di sostanziali arbitrii "; 3) la Comunità economica europea ha approvato in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici la direttiva 70/3C del 7 dicembre 1969 che anche l'Italia è tenuta a recepire: a questa presa d'atto occorre aggiungere che nel corso della seduta del Consiglio delle comunità europee del 12 maggio 1971 tutte le delegazioni ed il Consiglio hanno chiesto la soppressione della procedura della " busta chiusa " messa in atto nel nostro paese dalla pubblica amministrazione per scartare le offerte inferiori al limite minimo indicato sulla scheda.

« A giudizio dell'interpellante:

le sollecitazioni-indicazioni della Corte dei conti;

i vari studi già approntati per disciplinare il nuovo processo edilizio - con particolare riguardo alla documentazione ed alle indicazioni dell'AIRE (Associazione italiana per la promozione degli studi e delle ricerche dell'edilizia);

la soluzione formulata dalla Presidenza del Consiglio delle comunità europee (12 maggio 1971), la quale ha proposto di introdurre nella direttiva una disposizione attraverso cui sia possibile scartare le offerte anormalmente basse che, dopo un approfondito esame, e con l'obbligo di pubblicità della decisione, si rivelassero poco serie (soluzione accettata dai rappresentanti della commissione e da tutte le delegazioni esclusa quella italiana che, " ha riservato la sua posizione ";

consentono al Governo, ed eventualmente anche al Comitato interministeriale in corso di costituzione presso il Ministero dei lavori pubblici con il compito di proporre una normativa aggiornata del nuovo processo edilizio, di definire la materia con la necessaria urgenza e con maturità di giudizio garantendo la *par condicio* dei partecipanti alle gare, l'interesse della pubblica amministrazione, lo snellimento delle procedure, la pubblicità dei risultati.

(2-00705)

« ORLANDI ».

#### MOZIONE

« La Camera,

considerata l'urgenza del trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni in materia di agricoltura affidata dal dettato costituzionale alla competenza primaria delle Regioni;

considerata altresì la necessità che lo Stato operi il trasferimento delle funzioni, liberate da quegli elementi impeditivi che sono di ostacolo allo sforzo di rendere l'agricoltura italiana competitiva nell'area internazionale è tale da assicurare alla impresa coltivatrice diretti redditi più equi e migliori condizioni di vita, considerato altresì che sono necessari provvedimenti urgenti per consentire la continuità di finanziamenti pubblici nell'agricoltura, evitando tuttavia che gli interventi risultino incoerenti rispetto alla riconosciuta competenza delle Regioni,

impegna il Governo:

1) a predisporre con urgenza i provvedimenti di delega che trasferiscano alle Regioni la competenza legislativa in materia di agricoltura;

2) di regionalizzare gli Enti di sviluppo:

a) provvedendo alla suddivisione regionale degli ESA che operano con competenze interregionali;

b) trasferendo poteri e compiti degli organi dei suddetti enti a quelli che saranno istituiti dalle Regioni all'uopo delegate;

3) di modificare la legge istitutiva dell'AIMA al fine di garantire all'azienda una adeguata e responsabile autonomia finanziaria ed amministrativa nell'assolvimento delle sue funzioni che devono essere:

a) di regolazione e qualificazione dell'offerta;

b) di indirizzo delle trasformazioni culturali secondo le esigenze dei consumatori e della esportazione;

c) di concorso alla integrazione dei redditi agricoli;

4) di inserire nei provvedimenti congiunturali di prossima attuazione interventi finanziari a favore del Credito agrario del potenziamento e dello sviluppo della cooperazione e delle attività associazionistiche, e per la effettiva elaborazione dei piani zonali.

(1-00150) « SALVATORE, FRASCA, MASCIADRI, DELLA BRIOTTA, BERTOLDI, ABBIATI, ACHILLI, BALDANI GUERRA, CINGARI, DI PRIMIO, LENOCI, LEPRE, MORO DINO, MUSOTTO, MUSSA IVALDI VERCELLI, TOCCO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO